168
~~145~~
B
19

BIBL. NAZ.
Vitt. Emanuele III
168
B
19
NAPOLI

~~145~~
7
222

# CODICE

DI

# PROCEDURA CIVILE

TRADUZIONE DAL FRANCESE

TOMO PRIMO

Che contiene il libro I. e II.

NAPOLI MDCCCIX.

PRESSO GENNARO DE TURRIS.

Strada S. Gregorio Armeno. Num. 29.

*Con approvazione.*

# CODICE

## SUL MODO DI PROCEDERE

## NELLE MATERIE CIVILI.

---

### *PRIMA PARTE.*

### NEL MODO DI PROCEDERE AVANTI I TRIBUNALI.

---

### *LIBRO PRIMO.*

#### DELLE GIUSTIZIE DI PACE.

### TITOLO PRIMO.

#### *Delle citazioni.*

#### ARTICOLO PRIMO.

QUALUNQUE citazione avanti li giudici di pace designerà la data del giorno, mese, ed anno, li nomi, professione, e domicilio dell'attore, li nomi, abitazione, e matricola dell'usciere, li nomi, e dimora del convenuto; essa spiegherà sommariamente il soggetto, e li motivi della domanda, ed indichera il giudice di pace, che deve conoscere della medesima, ed il giorno, ed ora, in cui il convenuto dovrà comparire.

2. Trattandosi di azione meramente personale, o che si aggiri intorno effetti mobili, si citera il convenuto a comparire avanti il giudice del suo domicilio; e se egli non avrà verun domicilio fisso, si citerà avanti il giudice del luogo della sua dimora.

3. La detta citazione sarà data per comparire avanti il giudice, nel di cui circondario si troverà situata la cosa litigiosa, qualora si tratterà.

1. Di dimande di risarcimento per danni cagionati ai campi, ai frutti, od alle ricolte;

2. Di amozione di termini, di usurpazione di terreno, d'alberi, di siepi, di fossi, e d'altre chiusure, seppure questi fatti sono stati commessi nel corso dell'anno; di attentati sul corso delle acque, commessi parimenti dentro l'anno, e di tutte le altre azioni ristrette al possessorio semmario.

3. Delle riparazioni, a cui fossero tenuti gli affittajuoli;

4. Delle indennizzazioni, che si pretendessero, dagli affittajuoli, o conduttori, per non avere goduto della cosa locata, sempreché il dritto d'indennizzazione non verrà contestato, e delle deteriorazioni, che si allegassero cagionate dal proprietario.

4 L'intimazione della citazione sarà eseguita per mezzo dell'usciere del giudice di pace del domicilio del convenuto, ed in caso del di lui impedimento, da quella persona, che verrà delegata dal giudice; se ne dovrà lasciare copia alla parte citata; ed ove non si trovi alcuna persona nella casa della di lui abitazione, si lascierà la detta copia al *maire*, oppure all'aggiunto del comune, il quale apporrà il suo *vista* sull'originale senza costo di spesa.

Gli uscieri delle giustizie di pace non potranno procedere ad alcuno degli atti, a cui sono autorizzati di devenire, per li loro parenti in linea diretta,

ta , e per li loro fratelli , sorelle , od affini nello stesso grado .

5. Qualora il convenuto ha il suo domicilio nella distanza di tre miriametri ( 6 *leghe antiche* ) , si dovrà lasciare per lo meno un giorno intiero tra quello dell' intimazione della citazione , ed il giorno assegnato per comparire .

Se il detto convenuto ha il domicilio oltre li tre miriametri , se gli aggiungerà un giorno per ogni altri tre miriametri .

Se nella fissazione del giorno per comparire non se gli fosse lasciato il termine sovra indicato , non presentandosi il convenuto nel tempo portato dalla citazione , il giudice ordinerà , che venga esso nuovamente assegnato , e le spese della prima citazione saranno a carico dell' attore .

6. Qualora vi fosse una qualche urgenza , il giudice stenderà una cedola per abbreviare i suddetti termini , e potra permettere , che si lasci la citazione anche nel giorno , ed all' ora , che sarà da esso specificata .

7. Le parti litiganti potranno ogni volta presentarsi volontariamente al giudice , ed in tal caso questi potra decidere le loro questioni od inappellabilmente , se la legge , o le parti lo autorizzano , oppure , salvo ragione d' appello , quand' anche egli non fosse il giudice competente di esse parti nè per ragione del domicilio del convenuto , ne per motivo della situazione della cosa litigiosa .

La dichiarazione delle parti , che chiedono di essere giudicate , sarà sottoscritta dalle medesime , e qualora queste non sieno in grado di sottoscriversi , se ne farà risultare .

## TITOLO II.

*Delle udienze del giudice di pace, e della comparizione delle parti.*

### ARTICOLO 8.

Li giudici di pace fisseranno per lo meno due udienze in ciascheduna settimana; potranno essi giudicare ogni giorno, anche nelle domeniche, ed altri giorni festivi, tanto alla mattina, che al dopo pranzo.

Potranno tenere udienza nella loro abitazione, lasciando aperte le porte della medesima.

9. Nel giorno stabilito nella citazione, oppure fra le parti concordato, le medesime compariranno od in persona propria, o per mezzo di un terzo munito di loro procura, senza che possano farsi significare in iscritto le loro dimande, ed eccezioni.

10. Le parti dovranno esporre le loro ragioni avanti il giudice con tutta la moderazione, ed osservare colla maggiore esattezza il rispetto dovuto alla giustizia; ove fossero per contravvenire in tal parte, il giudice le richiamerà tosto al loro dovere per via di un semplice avvertimento; e qualora ricadessero in tale mancanza di rispetto, esso potrà condannarle ad un'emenda, che non eccederà la somma di dieci franchi, oltre la pubblicazione della sentenza per mezzo d'affissione in un numero di copie, che non potrà eccedere quello delle comuni del suo cantone.

11. Se le dette parti si rendessero colpevoli di qualche insulto, od irriverenza grave verso il giudice, egli ne farà risultare per via di processo verbale, e potrà condannarle ad un imprigionamento di tre giorni al più lungo.

12.

12. Le sentenze, che verranno pronunciate nei casi contemplati negli articoli precedenti, si potranno mandare ad esecuzione provvisionalmente.

13. Le parti litiganti, od i loro procuratori, saranno sentite in contraddittorio: la causa sarà decisa sul momento, od alla prima udienza; il giudice si farà rimettere le carte rispettive, ove lo creda a proposito.

14. Qualora una delle parti dichiarasse di volere sostenere esservi falsità in una scrittura, la negasse o dichiarasse di non riconoscerla, il giudice farà risultare di tale dichiarazione per mezzo di un verbale, e rimetterà la causa avanti li giudici, che debbono conoscere di tali fatti.

15. Nel caso, in cui sia stata pronunciata una sentenza interlocutoria, la causa verrà decisa definitivamente nello spazio di quattro mesi, da computarsi dal giorno di detta sentenza interlocutoria; passato questo termine l'istanza sarà *ipso jure* annullata, ed estinta: il giudicato, che si fosse per pronunciare in definitiva, sarà soggetto all' appello anche nelle materie, in cui il giudice di pace conosce inappellabilmente, e sarà annullato sulla richiesta di quella delle parti, che vi avrà interesse.

Se la perenzione d' istanza avrà avuto luogo per colpa del giudice, esso sarà tenuto al risarcimento dei danni, ed interessi.

16. L' appellazione delle sentenze della giustizia di pace non sarà più ammessa, dopo che saranno trascorsi tre mesi dal giorno dell' intimazione di tale sentenza, fatta per mezzo dell' usciere di detta giustizia di pace, o di altro usciere specialmente commesso per parte del giudice.

17. Le sentenze delle giustizie di pace sino alla con-

concorrente di 300 franchi si potranno mandare ad esecuzione provvisionalmente, non ostante l'appellazione, che se ne fosse interposta, e senza che sia necessario, che il vincitore presti cauzione. Il giudice di pace negli altri casi potrà ordinare, che il suo giudicato sarà provvisionalmente mandato ad esecuzione, mediante però l'obbligo di prestare cauzione.

18. Le minute, ossia *originali* di tutte le sentenze, saranno portate sul foglio d'udienza per parte del secretario, ed esse verranno sottoscritte tanto dal giudice, che avrà assistito all'udienza, quanto dal secretario.

## TITOLO III.

### *Delle sentenze in contumacia, e delle opposizioni a queste sentenze.*

#### ARTICOLO 19.

Se al giorno stabilito nella citazione l'una delle parti non compare, la causa sarà giudicata in di lei contumacia, mediante la previa rassegnazione nel caso preveduto nell'ultimo § dell'articolo 5.

20. La parte, che sarà stata condannata in contumacia, è autorizzata a chiedere la riparazione della sentenza per via di opposizione, dentro il termine di tre giorni, da computarsi dal giorno, in cui detta sentenza gli sarà stata significata per mezzo dell'usciere del giudice di pace, o di altro usciere da esso commesso.

L'opposizione conterrà in succinto le difese della parte opponente, e la citazione dell'altra parte a comparire al primo giorno d'udienza; essa de-

designerà il giorno, e l'ora, in cui la parte avversaria dovrà comparire, e sarà intimata nella conformità sovra espressa.

21. Se il giudice di pace riconosce da egli stesso, oppure per via delle rimostranze, che gli venissero fatte all'udienza dai parenti, vicini, od amici del convenuto, che questi non abbia potuto avere conoscenza del procedimento contro esso cominciato, potrà, pronunciando la di lui contumacia, accordare pel termine, in cui dovrà presentare la sua opposizione, il tempo, che crederà convenevole; e nel caso, che tale proroga non sia stata nè accordata *ex officio*, nè richiesta in nome del contumace, questi potrà essere restituito contro la contumacia incorsa, ed ammesso ad opporsi alla sentenza, qualora giustifichi, che a motivo di sua assenza, o di grave infermità non ha potuto avere cognizione del procedimento.

22. Se la parte condannata, che si è provvista in opposizione alla sentenza, si lasciasse nuovamente e per una seconda volta condannare in contumacia, non sarà più ammessa a fare una nuova opposizione.

## TITOLO IV.

### *Delle sentenze sulle azioni possessorie.*

#### ARTICOLO 23.

Le azioni possessorie non sono ammessibili avanti il giudice di pace, salvo esse sieno state introdotte fra l'anno dell'attentato, od *opera nuova*, per parte di chi, dopo lo spazio di un anno almeno trovavasi nel quieto, e pacifico possesso, per mezzo anche de' suoi autori in forza di titolo non precario.

24. Se

24. Se il possesso, e l'*attentato*, od *opera nuova* sono contestati, l'esame, che sarà ordinato per provare tali estremi, non potrà estendersi al merito della causa, ossia al dritto *nel petitorio*.

25. Il *possessorio*, ed il *petitorio* non possono mai venire cumulati.

26. L'attore, che ha proposte le sue ragioni nel solo *petitorio*, non deve più essere ammesso ad agire per via d'azione in *possessorio*, ossia di *possesso sommarissimo*.

27. Il convenuto nel *possessorio* non è autorizzato a proporre le sue difese nel *petitorio*, salvo dopo che la causa sul *possessorio* è terminata; qualora la sentenza, che si è proferita, sia stata ad esso contraria, non potrà introdurre le sue istanze nel giudicio *petitorio*, sinattantochè non avrà eseguito intieramente le provvidenze emanate in di lui odio.

Qualora tuttavia la parte, che ha ottenuto simili provvidenze nel giudicio *possessorio*, ritardasse a curarne la liquidazione, il giudice, a cui spetterà di conoscere nel *petitorio*, potrà fissare un termine per detta liquidazione, passato il quale verrà ammessa la detta azione in *giudicio petitorio*.

## TITOLO V.

### *Delle sentenze, che non sono definitive, e della loro esecuzione.*

#### ARTICOLO 28.

Non si darà alcuna copia delle sentenze, che non saranno definitive, allorquando esse si saranno date in presenza delle parti, e pronunciate in loro contraddittorio; qualora la sentenza prescriverà qualche

che operazione, a cui le parti debbano essere presenti, essa fisserà il luogo, il giorno, e l'ora, e la pronunciazione equivalerà all'intimazione.

29. Se il giudicato ordinerà una qualche operazione d'esperti, il giudice lascerà alla parte, che ne avrà fatta istanza, una cedola di citazione per chiamare li periti: e detta cedola specificherà il luogo, giorno, ed ora della comparizione, e dettaglierà il fatto, li motivi, e la dispositiva della sentenza relativa alle operazioni prescritte.

Se il giudicato ordinerà un esame, la cedola di citazione conterrà menzione espressa della data della sentenza, del luogo, del giorno, ed ora, in cui esso dovrà seguire.

30. Ogni qualvolta il giudice di pace si trasporterà sul luogo in contesa, sia per procedere ad una visita, sia per esaminare testimonj, sarà accompagnato dal segretario, il quale porterà seco la minuta, ossia *originale* della sentenza interlocutoria.

31. Non si potrà ammettere l'appellazione dalle sentenze preparatorie, ossia *di semplice istruzione* salvo dopo la sentenza definitiva, ed assieme all'appello da quest'ultima; ma l'esecuzione di queste sentenze preparatorie non arrecherà verun pregiudicio alle ragioni delle parti al punto dell'appellazione, senza che le medesime sieno tenute di fare alcuna protesta, o riserva.

E' permessa l'appellazione delle sentenze interlocutorie anche avanti la prolazione della sentenza definitiva.

In tal caso si darà copia della sentenza interlocutoria.

## TITOLO VI.

*Della denunzia della lite agli autori, ossia* rilevatarj.

### ARTICOLO 32.

Se il convenuto, presentandosi nel giorno fissato per la prima comparizione, chiedera una dilazione per dare l'intervento del suo *autore*, o *rilevatario*, il giudice gli accorderà un termine, che possa essere bastante, avuto riguardo alla distanza del domicilio del detto rilevatario: la citazione, che s'intimerà al rilevatario, spiegherà i motivi della domanda, senza che sia necessario di notificargli la sentenza, che ordina il suo intervento.

33. Se una tale domanda per evocare in causa il rilevatario non si fosse fatta dal convenuto nell'atto della di lui prima comparizione, oppure se la citazione del rilevatario non si fosse eseguita nel termine prefisso, si passerà senza ritardo alla decisione dell'azione principale, con riserva di stabilire poscia in un giudizio separato dalla detta causa principale sulla dimanda in rilevo.

## TITOLO VII.

*Degli esami.*

### ARTICOLO 34.

Essendo le parti discordi su di un qualche fatto, che possa verificarsi col mezzo di testimonj, se il giudice crede utile, ed ammessibile tale verificazione, ordinera, che si proceda alla pruova te-

testimoniale, e fisserà precisamente l'oggetto, su cui questa dovrà aver luogo.

5. Al giorno fissato per detto esame, li testimonj, dopo di avere indicato li loro nomi, professione, età, e dimora; presteranno il giuramento di dire la verità, e dichiareranno se sono consanguinei, od affini di alcune delle parti, ed in qual grado, e se sono loro famigli, o domestici.

36. Li detti testimonj saranno esaminati in presenza delle parti, qualora queste compajano, ma separatamente l'uno dall'altro; le parti saranno in obbligo di addurre le ripulse, od *oggetti*, che possono avere contro li testimonj, che saranno presentati avanti la deposizione, e dovranno sottoscriverle; qualora non sappiano, o non siano in grado di sottoscriversi, se ne farà espressa menzione; le ripulse, od *oggetti* non saranno più ammessibili, dopo che si sarà dato principio a ricevere la deposizione del testimonio, salvo in quelle parti, in cui esse ripulse risulteranno giustificate in iscritto.

37. Le parti non potranno interrompere i testimonj; terminata la deposizione, il giudice potrà, sulla loro istanza, ed anche d'*officio*, fare ai detti testimonj quelle interpellanze, che giudicherà a proposito.

38. In tutti i casi, in cui possa essere utile, che l'esame de' testimonj venga fatto sul luogo per maggior intelligenza delle loro deposizioni, e specialmente nelle dimande per amozioni di termini, per usurpazioni di terreno, d'alberi, di siepi, di fossi, o di altre chiusure, e per attentati sul corso delle acque, il giudice di pace si trasporterà sul luogo, ove lo creda necessario, ed ordinerà, che ivi sieno esaminati li testimonj.

39. Nelle cause suscettibili d'appellazione, il segretario distenderà processo verbale dell' esame de' testimonj; questo atto conterrà li nomi, età, professione, e dimora di essi testimonj, il giuramento prestato dai medesimi di dire a verità; la loro dichiarazione se sono consanguinei, affini, famigli, o domestici di alcuna delle parti, e le ripulse, che gli saranno state fatte. Si darà lettura di questo processo-verbale a ciaschedun testimonio nella parte, che lo riguarda; questi sottoscriverà la di lui deposizione, oppure si farà risultare, che non sa, o non può sottoscriverla. Il processo verbale sarà inoltre sottoscritto dal giudice, e dal segretario. Si passerà immantinente, dopo ultimato detto esame, alla sentenza definitiva, od in difetto, questa sarà profferta alla prima udienza al più tardi.

40. Nelle cause, che possono essere giudicate inappellabilmente, non si distenderà il detto processo verbale in iscritto, ma la sentenza indicherà li nomi, età, professione, e dimora dei testimonj, il giuramento da essi prestato, loro dichiarazione se sono consanguinei, affini, famigli, o domestici di alcuna delle parti; le ripulse, che gli saranno state oggettate, ed il risultato delle loro deposizioni.

## TITOLO VIII.

### *Delle visite sul luogo, e dei giudizj di periti.*

#### ARTICOLO 41.

Qualora l'oggetto della causa sarà o di avverare lo stato del sito in questione, o di fissare il valore di

di indennizzazioni, e riparazioni di deteriorazioni, il giudice di pace ordinerà, che si deverrà da esso alla visita degli oggetti in questione, in presenza delle parti.

42. Se l'oggetto della visita, o del giudizio non sarà di facile cognizione alla perizia del giudice, questi ordinerà, che gli esperti, i quali saranno da esso nominati colla stessa sentenza, procederanno alla visita per ocular ispezione, in di lui compagnia, e che essi daranno in loro giudizio; egli potrà pronunciare la sua sentenza sul luogo. Nelle cause suscettibili d'appellazione, il segretario distenderà processo-verbale della visita, in cui si farà risultare del giuramento, che si sarà fatto prestare agli esperti. Detto processo-verbale sarà sottoscritto dal giudice, e dagli esperti; e qualora questi non sappiano, o non sieno in grado di sottoscriversi, se ne farà menzione.

43. Trattandosi di cause, in cui non possa essere luogo all'appellazione, non si farà alcun processo verbale; ma la sentenza esprimerà il nome di detti periti, il giuramento da essi prestato, ed il risultato del loro giudizio.

## TITOLO IX.

### *Della ricusazione dei giudici di pace.*

#### ARTICOLO 44.

Li giudici di pace potranno venire ricusati, 1. quando essi abbiano un interesse personale nella causa, in cui debbono giudicare; 2. qualora siano consanguinei, od affini di alcuna delle parti sino al grado di cugino germano inclusivamente; 3. se nel-

nell' anno, che ha preceduta la ricusazione, vi sarà stato qualche procedimento criminale tra essi, e qualcheduna delle parti, od i loro congiunti, *marito*, o *moglie*, loro consanguinei, ed affini in linea diretta; 4. se vi esiste qualche causa civile pendente tra li medesimi, e l' una delle parti, od i loro congiunti, *marito*, o *moglie*: 5. se li medesimi hanno già spiegato qualche sentimento in iscritto relativamente alla causa, di cui s'agisce.

45. La parte, che vorrà ricusare un giudice di pace, sarà tenuta di formare la sua ricusazione, e di esporne li motivi in un atto, che dovrà fare intimare, per via del primo usciere richiesto, al segretario del giudice di pace, il quale apporrà il di lui *visto* all'originale. L'*exploit*, ossia citazione, sarà sottoscritto sull' originale, e sulla copia dalla stessa parte, o da una persona munita di sua procura speciale. Si farà il deposito dell' atto alla segreteria, ed il segretario ne darà immediatamente comunicazione al giudice.

46. Il giudice dovrà porre a piè di quest' atto di ricusazione, e nello spazio di due giorni, la sua dichiarazione in iscritto, la quale indichera o la di lui adesione alla ricusazione, oppure il suo rifiuto di astenersi dal giudicare, colle sue risposte ai motivi di ricusazione.

47. Spirati tre giorni, abbia o non il giudice fatta la sua dichiarazione a piè dell' atto, il segretario, sulla richiesta della parte interessata, dovrà trasmettere copia dell' atto di ricusazione, e della dichiarazione del giudice, ove questi l' abbia passata, al procurato e imperiale presso il tribunale di prima istanza, sotto la di cui giurisdizione è situata la giustizia di pace. Le cause suddette di ricusazione saranno giudicate nel termine di otto giorni, previe

con-

conclusioni del procuratore imperiale, senza che sia necessario di chiedere il contraddittorio delle parti.

## *LIBRO II.*

### DEI TRIBUNALI INFERIORI.

### TITOLO I.

### *Della conciliazione.*

#### ARTICOLO 48.

NON si riceverà dai tribunali di prima istanza alcuna domanda principale, introduttiva di una causa tra litiganti autorizzati a transigere, e relativa ad oggetti, che possano formare materia di una transazione, senza che il convenuto sia stato prima debitamente chiamato in conciliazione avanti il giudice di pace, oppure che le parti si sieno volontariamente presentate avanti il medesimo.

49. Sono dispensate dall'obbligo dell' esperimento preliminare della conciliazione.

1. Le quistioni, nelle quali è interessato lo Stato, ed il demanio, i comuni, i pubblici stabilimenti, i minori, gl'interdetti, e le eredità giacenti;

2. Le domande, che richiedono pronta spedizione;

3. Le domande per intervento in causa, od in giudicio di rilievo.

4. Quelle relative ad affari di commercio;

5. Le domande pel rilascio di ditenuti, per la rivocazione di sequestri, od opposizioni, pel pagamento di pigioni delle case, di fitti di casini di villa, o beni, o di arretrati di rendite, o di pensioni; quel-

quelle degli *avoués* ( procuratori ) pel pagamento di spese;

6. Le domande, che sono promosse contro più di due parti, comunque queste abbiano lo stesso interesse;

7. Le domande per l'oggetto della ricognizione di scritture, di negativa delle medesime, per regolamento dei giudici (1), per ottenere rimandata la causa avanti un altro tribunale, per azione contro i giudici (2); le domande contro il sequestratario, e generalmente tutte quelle, che risguardano li sequestri, le offerte con danaro alla mano, la rimessione di titoli, e scritture, la comunicazione di essi, la separazione di beni, le tutele, e le cure, e finalmente tutte le cause eccettuate dalle leggi.

50. Il convenuto sarà citato in conciliazione.

1. Per azioni tanto personali, che reali avanti il giudice di pace del suo domicilio; e se vi sono due convenuti, avanti il giudice del cantone di uno de' medesimi, ad elezione dell'attore;

2. Nelle cause relative ad affari di società, che non sono di competenza del tribunale di commercio, avanti il giudice del luogo, ove si è stabilita detta società;

3. In materia di successione sulle contestazioni tra li coeredi sino alla divisione inclusivamente; sulle domande, che fossero per intentarsi dai cre-

di-

(1) *Cioè decisione di un tribunale superiore a qual dei tribunali inferiori spetti, nel caso di conflitto, la cognizione.*

(2) *Vale a dire*, reclamazione *contro uno*, o più giudici per giustizia *o denegata*, o male amministrata, *cioè con* parzialità, concussione, e simili altri abusi.

ditori del defunto prima della divisione ; sulle azioni tendenti all' esecuzione delle disposizioni per causa di morte, sino alla sentenza definitiva, avanti il giudice di pace del luogo, in cui si è aperta la successione.

51. La dilazione della citazione sarà almeno di tre giorni.

52. La citazione sarà intimata da una usciere della giustizia di pace del convenuto ; essa enuncierà sommariamente l' oggetto della conciliazione.

53. Le parti compariranno in persona; ed in caso d' impedimento, per mezzo di un terzo munito di loro procura.

54. All' occasione della comparizione l' attore potrà spiegare, ed anche aumentare la sua dimanda, ed il convenuto potrà anch' egli proporre quelle istanze, che giudicherà a proposito : il processo verbale, che se ne formerà, conterrà le condizioni dell' amichevole componimento, se questi ha avuto luogo ; ed ove non sia riuscito, si farà menzione sommaria, che le parti non si sono potute conciliare.

Le convenzioni delle parti inserte nel processo verbale avranno la stessa forza delle obbligazioni private.

55. Se una delle parti offre all'altra il giuramento, il giudice di pace lo riceverà, oppure farà menzione del rifiuto di questa di prestare detto giuramento.

56. La parte, che non fosse per comparire, sarà condannata ad un'emenda di 10 franchi, e non potrà più essere sentita, sinattantochè abbia giustificato del pagamento di tale emenda, mediante la presentazione della quietanza.

57. La citazione in conciliazione interromperà la prescrizione, e farà decorrere gl' interessi, purchè

la dimanda venghi successivamente introdotta nel termine di un mese, da computarsi dal giorno della non comparizione, o della non conciliazione.

58. Non comparendo l'una delle parti, se nè farà risultare sul registro della segreteria della giustizia di pace, come pure sull'originale, e sulla copia della citazione, senza che resti necessario di distendere verun processo-verbale.

## TITOLO II.

### *Delle citazioni.*

#### ARTICOLO 59.

Trattandosi di azione personale, il convenuto sarà citato avanti il tribunale del suo domicilio; e se egli non ha domicilio, avanti il tribunale del luogo della sua dimora;

Se vi sono più convenuti, avanti il tribunale del domicilio di uno d'essi, ad elezione dell'attore;

Se vi tratterà di azione reale, la citazione seguirà a comparire avanti il tribunale della situazione dell'oggetto, che cade in contesa;

Nelle azioni miste, detta citazione si farà o avanti il giudice della situazione della cosa litigiosa, o avanti quello del domicilio del convenuto;

In fatto di società, sinattantochè essa continua, avanti il giudice del luogo, in cui detta società fu stabilita;

In materia di successione, 1. sulle contestazioni tra i coeredi sino alla divisione inclusivamente; 2. sulle domande, che fossero per promuoversi dai creditori del defunto prima della divisione; 3. sulle domande relative all'esecuzione di disposizioni a cau-

causa di morte sino alla sentenza definitiva, la citazione si farà per comparire avanti il tribunale del luogo, in cui si è aperta la successione.

In materia di fallimento, avanti il giudice del domicilio del fallito.

Nelle cause di rilevo, avanti il giudice, presso del quale sarà pendente la domanda principale.

Per ultimo, qualora sia seguita elezione di domicilio per l'esecuzione di un atto, avanti il tribunale del domicilio eletto, oppure avanti quello del vero domicilio del convenuto, giusta l'art. 111 del codice civile.

60. Le domande, che si promuovono pel rimborso di spese dagli uffiziali, che impiegano il loro ministero presso i tribunali, si porteranno avanti quel tribunale, presso di cui si sono fatte.

61. L'*exploit*, ossia atto di citazione, dovrà contenere, 1. la data del giorno, mese, ed anno, li nomi, professione, e domicilio dell'attore, e l'elezione del procuratore, di cui l'attore si è proposto di servirsi per detta causa, e presso di cui s'intenderà seguita di diritto l'elezione di domicilio, se questa nello stesso atto non sarà stata fatta in un altro luogo;

2. Li nomi, dimora, e *matricola* dell'usciere, li nomi, e dimora del convenuto, con espressa menzione della persona, a cui verrà lasciata copia della citazione;

3. L'oggetto della domanda con un dettaglio in succinto dei motivi, ai quali la medesima è appoggiata;

4. L'indicazione del tribunale, che deve conoscere della domanda, e del termine per comparire, il tutto sotto pena di nullità.

62. Nel caso di trasferta di un usciere, non se

gli pagherà maggior dritto per ogni spesa di detta trasferta, fuorchè quello, che possa essergli dovuto sul piede di una *giornata*.

63. Non s' intimerà alcun atto di citazione nei giorni di feste *legali*, salvo se ne fosse ottenuto il permesso dal presidente del tribunale.

64. Nelle materie reali, o miste, gli atti di citazione esprimeranno la natura dell' immobile, il comune, e per quanto sarà possibile la parte di esso, in cui il detto fondo si troverà situato, e due almeno delle sue coerenze; se si tratterà di uno stabile, di un casino di campagna massareggiato, o affittato, basterà di designare il nome, e la situazione, il tutto sotto pena di nullità.

65. Unitamente all' atto di citazione dovrà rimettersi al convenuto copia del processo verbale, da cui risulti, che la conciliazione non ha potuto aver luogo, oppure copia della menzione della non seguita comparizione, sotto pena di nullità; si dovrà pure dare copia dei titoli, od un estratto della parte di questi, sopra di cui la domanda è fondata: se si ommetterà di dare simili copie, quelle, che l' attore fosse in obbligo di rimettere pendente il corso della causa, non saranno portate in tassa pel rimborso.

66. L' usciere non potrà procedere a verun atto di suo ministero per li suoi consanguinei, ed affini, e per quelli di sua moglie in linea diretta in infinito, come nè anche per li di lui consanguinei, ed affini collaterali sino al grado di cugino nato di germano inclusivamente; il tutto sotto pena di nullità.

67. Gli uscieri saranno in obbligo di mettere alla fine dell' originale, e della copia dell' atto di citazione l' importare della spesa di esso atto, sotto pe-

pena di cinque franchi d'emenda, da pagarsi al momento della registrazione.

68. Tutti gli atti di citazione si debbono fare alla persona del convenuto, ovvero al suo domicilio; qualora però l'usciere non trovasse nell'abitazione del convenuto nè il medesimo, nè alcuno de' di lui congiunti, o famigli, lascerà tosto la copia ad uno de' vicini di sua abitazione, il quale si sottoscriverà sull'originale; e se detto vicino non potesse, o non volesse sottoscriversi, l'usciere rimetterà la copia al *maire*, od all'aggiunto del comune, il quale apporrà il suo *vista* sull'originale senza costo di spesa. L'usciere farà menzione di tutto o tanto sull'originale, non meno che sulla copia.

69. Si dovranno citare,

1. Lo Stato, qualora si tratterà del demanio, e dei dritti demaniali, in persona, od al domicilio del prefetto del dipartimento, in cui siede il tribunale, avanti del quale deve portarsi la causa in prima istanza;

2. L'erario pubblico, in persona, od all'uffizio del suo ministro;

3. Le amministrazioni, e li pubblici stabilimenti, nei loro rispettivi uffizj, se la citazione si fa nel luogo, in cui si trova il capo dell'amministrazione; e se negli altri luoghi, in persona, ed agli uffizj del loro preposto;

4. L'Imperatore per il demanio, e patrimonio della corona, in persona del procuratore imperiale del circondario;

5. Li comuni, in persona, od al domicilio del *maire*, e a Parigi in persona, od al domicilio del prefetto.

Nei casi sovra espressi, colui, a cui sarà stata

ii-

rimessa copia dell' atto di citazione, vi apporrà il *vista*; ed in caso di sua assenza, o rifiuto, tale *vista* verrà apposto tanto dal giudice di pace, quanto dal procuratore imperiale presso il tribunale di prima istanza, ai quali in simile caso si lascerà copia della citazione,

6. Le società in materia di commercio, sinattantochè non sono disciolte, nella loro casa di negozio, ossia *sociale*, ed ove non vi sia casa di negozio, in persona, od al domicilio di uno de' socj.

7. Le unioni dei creditori in massa, in persona, od al domicilio di uno dei sindaci, o direttori delle medesime;

8. Quelli, che non hanno alcun domicilio conosciuto in Francia, al luogo della loro attuale residenza; se non si ha notizia di simile luogo, l'atto di citazione sarà attaccato alla principale porta del luogo delle udienze del tribunale, avanti di cui si è portata la causa; e se ne lascerà una seconda copia al procuratore imperiale, il quale apporrà il suo *vista* sull' originale;

9. Quelli, che dimorano nel territorio francese, ma fuori del Continente, e coloro, che sono stabiliti in straniero dominio, al domicilio del procuratore imperiale presso il tribunale, avanti di cui s' introduce la causa, il quale apporrà il suo *vista* sull' originale, e trasmetterà la copia, riguardo ai primi, al ministro della marina, ed in ordine ai secondi, al ministro delle relazioni estere.

70. Quanto trovasi stabilito nelli due articoli precedenti dovrà osservarsi sotto pena di nullità.

71. Se un atto di citazione verrà dichiarato nullo per fatto dell' usciere, potrà questi venire condannato nelle spese di detto atto, e del procedimen-

mento, che sarà stato dichiarato nullo, senza pregiudizio dell' indennizzazione della parte, secondo le circostanze.

72. Il termine ordinario, fra il quale le persone citate debbono comparire, sarà di otto giorni, quanto a quelle, che saranno domiciliate nella Francia.

Nulladimeno nelle cause, che richieggono pronta spedizione, il presidente del tribunale potrà per via di ordinanza da proferirsi sovra la domanda, che gliene sarà fatta per mezzo di ricorso, permettere che venga abbreviato il suddetto termine per comparire.

73. Qualora le persone citate facciano la loro dimora fuori degli stati della Francia continentale, il termine ordinario, che si dovrà lasciare nell'atto di loro citazione, sasà:

1. Di due mesi, quanto alle persone, che risiedono nella Corsica, nell' isola d' Elba, e di Capraja, nell' Inghilterra, e negli stati, che confinano colla Francia;

2. Di quattro mesi per quelle, che dimorano negli altri stati dell' Europa;

3. Di sei mesi per quello, che hanno la loro dimora fuori dell' Europa, al di quà del Capo di Buona Speranza:

E di un anno per quelle, che hanno la loro residenza al di là del Capo di Buona Speranza.

74 Allorquando la parte domiciliata fuori della Francia sarà stata citata in persona, mentre si ritrovava in Francia, tale citazione richiederà unicamente li termini, e dilatazioni ordinarie, i quali potranno venire prolungati dal tribunale, qualora vi sia luogo.

## TITOLO III.

*Della costituzione di procuratori, e delle difese.*

### Articolo 75.

Il convenuto dovrà nel termine fissatogli nella citazione, costituirsi un procuratore; il che si farà da esso col mezzo di un atto intimato da procuratore a procuratore. Tanto il convenuto, quanto l'attore non potranno rivocare il loro procuratore, senza costituirsene un altro, e continuerà ad essere legittimo, e sussistente qualsivoglia procedimento, che sia seguito, e qualunque sentenza, che siasi ottenuta contro il procuratore rivocato, e non rimpiazzato.

76. Se la domanda sarà stata formata previa abbreviazione ottenuta del termine ordinario della citazione, il convenuto potrà al giorno della scadenza di questo termine far presentare all' udienza un procuratore, a cui si concederà atto della sua costituzione; non sarà d'uopo di levare questa sentenza; dovrà però il procuratore, come sovra eletto, reiterare nello stesso giorno la sua costituzione per via d'atto, altrimenti la sentenza sarà levata a di lui spese.

77. Fra il termine di giorni quindeci dal giorno dalla costituzione di procuratore, il convenuto farà significare all'attore le sue difese sottoscritte dal suo procuratore, esse dovranno contenere l'offerta di comunicare i documenti giustificativi, od amichevolmente da procuratore a procuratore, oppure pel canale della segreteria.

78. Negli otto giorni successivi l' attore farà significare al convenuto la sua replica sovra tali difese.

79. Se

79. Se il convenuto non avrà presentate le sue difese fra giorni quindeci, l'attore potrà far chiamare la causa all' udienza per via d'un semplice atto significato da procuratore a procuratore.

80. Scaduto il termine accordato all' attore per la significazione della sua replica, la parte più diligente sarà autorizzata a far chiamare la causa all' udienza per via di un semplice atto da procuratore a procuratore; e ciò potrà eziandio praticarsi dall' attore, dopo la comunicazione delle difese, quand' anche egli non fosse per dare alcuna replica sulle medesime.

81. Non si ammetteranno nella tassa delle spese altre scritture, e significazioni, oltre quelle, di cui si è precedentemente trattato.

82. In tutti i casi, in cui la causa può portarsi all' udienza sovra di un atto da procuratore a procuratore, non si ammetterà nella tassa delle spese più di uno di questi atti per ciascheduna delle parti.

## TITOLO IV.

### *Della comunicazione al ministero pubblico.*

#### ARTICOLO 83.

Dovranno venire comunicate al procuratore imperiale le cause, che riflettono:

1. L' ordine pubblico, lo Stato, il demanio, i comuni, i pubblici stabilimenti, le donazioni, e legati a vantaggio dei poveri;

2. Lo stato delle persone, e le tutele;

3 Le declinatorie di giurisdizione per causa d' incompetenza;

4. Li regolamenti de' giudici, le ricusazioni, e le

le rimessioni della causa ad un altro tribunale per motivo di consanguineità, od affinità;

5. Le azioni contro i giudici, ossia, le *cause di reclamazione contro li medesimi per giustizia o denegata, o male amministrata*;

6. Le cause delle donne maritate, non autorizzate dai loro mariti, od anche autorizzate, qualora si tratterà della loro dote, ed esse si saranno maritate sotto il regime dotale; le cause dei minori, e generalmente tutte quelle, in cui una delle parti è assistita, e difesa da un curatore;

7 Quelle, che risguardano, od interessano le persone presunte assenti;

8. Il procuratore imperiale potrà tuttavia prendere comunicazione di tutte le altre cause, nelle quali crederà necessario il di lui ministero; ed il tribunale potrà anche ordinare d'*officio* tale comunicazione.

84. Nel caso di assenza, o d'impedimento dei procuratori imperiali, e dei loro sostituiti, essi verranno rimpiazzati da uno dei giudici, o supplementarj.

## TITOLO V.

### *Delle udienze, e della* pubblicità, *ed ordine da osservarsi nelle medesime.*

#### ARTICOLO 85.

Potranno le parti elleno stesse difendersi, purchè siano assistite da' loro procuratori; il tribunale tuttavia sarà autorizzato di privarle di questo dritto, qualora venga a riconoscere, che la passione, o l'inesperienza possa impedirle di discutere il merito del-

della causa colla conveniente decenza, o colla chiarezza necessaria per istruire i giudici.

86. Le parti non potranno incaricare della difesa delle loro cause, tanto in iscritto, che verbalmente, anche per titolo di semplice consulto, i giudici in attività di servizio, i procuratori generali, i procuratori imperiali, e li loro sostituiti, quand'anche dette cause fossero per portarsi avanti i tribunali diversi da quello, presso di cui le dette persone esercitano le loro funzioni; potranno però i giudici, procuratori generali, o imperiali, ed i loro sostituiti patrocinare avanti qualunque tribunale le loro cause personali, e quelle delle loro mogli, consanguinei, od affini in linea diretta, e de' loro pupilli.

87. Le dispute si porteranno in udienza pubblica, salvo nei casi, in cui la legge prescrive, che queste si facciano secretamente: il tribunale nulladimeno potrà ordinare, che esse debbano recitarsi a porte chiuse, qualora la discussione della causa in pubblico fosse per cagionare o dello scandalo, o dei gravi inconvenienti; in questo caso però il tribunale dovrà primieramente deliberare su tal punto, e partecipare quindi la sua deliberazione al procuratore generale imperiale presso la corte d'appello, e se si tratterà di una causa vertente avanti un tribunale d'appello, tale deliberazione dovrà prima comunicarsi al gran giudice, ministro della giustizia.

88. Le persone, che assisteranno alle udienze, dovranno tenersi scoperte, in rispetto, e silenzio: tutto ciò che verrà ordinato dal presidente pel mantenimento dell'ordine, dovrà essere immediatamente eseguito con tutta la puntualità.

La stessa disposizione sarà osservata nei luoghi,

ghi, in cui, tanto li giudici, che li procuratori imperiali saranno per esercitare qualche funzione di loro ministero.

89. Se uno o più individui di qualunque stato, e cognizione, fossero per interrompere il silenzio, per dare segni pubblici d'approvazione, o di disapprovazione sia alla difesa delle parti, sia ai discorsi dei giudici, o del ministero pubblico, sia alle interpellazioni, monizioni, od ordini del presidente, giudice-commissario, o procuratore imperiale, sia per ultimo alle sentenze, od ordinanze; se essi cagionassero, o suscitassero del tumulto in qualunque maniera, e se dopo di essere stati avvertiti dagli uscieri, non rientrassero nell' ordine sul luogo, se gl' intimerà di tosto ritirarsi, e ricusando di obbedire, saranno arrestati, e condotti immediatamente a titolo di deposito nella casa di arresto per ventiquattro ore; li medesimi dovranno venire ritirati nella detta casa d' arresto sulla presentazione dell'ordine del presidente, di cui si farà menzione nel processo-verbale nell'udienza.

90. Se il tumulto fosse causato da un individuo esercente qualche funzione presso il tribunale, potrà, oltre alla pena sovra prescritta, venire sospeso dall'esercizio delle sue funzioni: tale sospensione per la prima volta non potrà eccedere il termine di tre mesi. La sentenza potrà provvisionalmente mandarsi ad esecuzione, tanto in questo caso, che in quello contemplato nell' articolo precedente.

91. Quelli, che osassero d' insultare, o minacciare li giudici, o gli offiziali di giustizia nell'esercizio delle loro funzioni, saranno, per ordinanza del presidente, del giudice-commissario, o del procuratore imperiale rispettivamente per quanto ri-

riguarda il luogo, di cui spetta a ciascuno di essi, di mantenere l'ordine, arrestati, e tosto messi in deposito nella casa d'arresto; si passerà al loro interrogatorio fra le ventiquatt'ore, e verranno condannati dal tribunale, sulla visione del processo-verbale, che giustificherà il delitto, ad una prigionia, che non potrà eccedere un mese, e da un'emenda, che non potrà essere minore di venticinque franchi, nè oltrepassare trecento franchi.

Se il delinquente non potesse essere arrestato sul luogo, il tribunale proferirà contro di esso fra le ore ventiquattro le pene sovra indicate, salva ragione al detto condannato di formare opposizione alla sentenza fra il termine di dieci giorni dalla data di essa, venendo a costituirsi in istato di prigionia.

92. Qualora il delitto commesso fosse per meritare una pena afflittiva, od infamante, si rimanderà l'inquisito con mandato di deposito avanti il tribunale competente, per vedersi procedere contro di esso agli opportuni atti, e pronunciare il conveniente di lui castigo, secondo le regole stabilite nel codice criminale.

## TITOLO VI.

*Delle cause rimandate a deliberazione del tribunale, previa la relazione di uno dei giudici (1), e di quelle, che sono da istruirsi per iscritti.*

### ARTICOLO 93.

Il tribunale potrà ordinare, che gli atti, e scritture della causa gli vengano rimesse per deliberare sulla relazione di uno de' giudici, che sarà nominato nella sentenza, coll' indicazione del giorno, in cui egli farà la sua relazione.

94. Le parti, e li loro difensori dovranno eseguire la sentenza, che prescrive la distribuzione degli atti, senza che resti necessario di levarla, nè di significarla, e senza veruna ingiunzione; se una delle parti ommetterà di distribuire le sue scritture, si passerà non ostante alla decisione della causa, allo stato di quelle, che saranno state rimesse dall' altra parte.

95. Se una causa si presenta in aspetto tale, che non sembri potersi decidere allo stato unicamente delle dispute delle parti, e previa la deliberazione sulla relazione di uno dei giudici, il tribunale ordinerà, che essa abbia ad istruirsi per iscrit-

(1) *Giusta gli usi del Foro, il vocabolo* délibéré *significa una sentenza pronunciata dopo le dispute delle parti, e senza una previa istruzione per iscritti, per forma di cui il tribunale, senza prescrivere un' istruzione ulteriore della causa, ordina, che la decisione della medesima venghi rimandata alla sua deliberazione, o sul campo, od in camera di consiglio.*

iscritti, per esserne poscia fatta la relazione per organo di un giudice, che sarà nominato nella stessa sentenza.

Non si potrà ordinare la relazione di alcuna causa, salvo all'udienza, ed a maggiorità di voti.

96. Fra giorni quindici da computarsi dalla intimazione della sentenza, l'attore farà significare al convenuto un ricorso, che dovrà contenere gli incombenti opportuni per fondare la sua domanda. Detto ricorso terminerà col mezzo d'una descrizione de' documenti, che verranno prodotti per appoggiare detta domanda.

L'attore dovrà, nelle ventiquattr' ore successive alla detta significazione, presentare i documenti suddetti alla segreteria, e far notificare alla parte avversaria la rimessione delle produzioni ivi per di lui parte seguita, ossia *l'acte de produit* (1).

97. Il convenuto sarà obbligato nel termine di giorni quindici, decorrendi dalla presentazione fatta dall'attore alla segreteria delle sue produzioni, di prendere comunicazione delle medesime, e di fare significare la sua risposta coll'enunciazione appiè della medesima de' suoi titoli in appoggio delle fatte difese, fra le ventiquattr' ore computande da questa significazione, dovrà restituirsi alla segreteria le produzioni dell'attore da lui prese in comunicazione, con presentare le sue scritture, e far notificare all'altra parte la seguita rimessione di esse nella segreteria.

Qua-

(1) *Questa frase, secondo l'uso del Foro, indica l'atto dichiarativo della rimessione delle produzioni nella segreteria del tribunale, e quest'atto viene anche in altra conformità indicato coll'espressione* de jour du mis.

Qualora vi fossero più convenuti, che avessero nella stessa causa diversi procuratori, ed un interesse differente, sarà ciascuno de' medesimi autorizzato di godere de' termini sovra fissati per prendere comunicazione dei documenti stati presentati, rispondere, e fare le sue produzioni; la comunicazione si darà successivamente all' uno dopo l'altro di essi, cominciando dal più diligente.

98. Se l'attore non avesse presentate le sue scritture fra il termine sopra prefisso, il convenuto rimetterà le sue produzioni nella segreteria, come si è precedentemente stabilito, e l'attore avrà soltanto otto giorni per prenderne comunicazione, e per farvi le sue opposizioni: trascorso questo termine, si passerà alla prolazione della sentenza sullo stato delle produzioni del convenuto.

99. Se sarà il convenuto, che avrà ommesso di fare le sue produzioni fra il termine accordatogli, si passerà a proferire la sentenza sulla base delle scritture presentate dall'attore.

100. Qualora sarà trascorso uno dei termini accordati, senza che veruno de' convenuti abbia presa comunicazione delle scritture prodottesi, si deverà alla prolazione del giudicato sullo stato de' titoli che saranno stati presentati.

101. Tralasciando l'attore di presentare le sue carte, il convenuto più diligente farà la sua produzione presso la segreteria, e si continuerà ad istruire la causa secondo le regole sopra indicate.

102. Se una delle parti vorrà presentare nuovi titoli, e scritture, ne farà la produzione nella segreteria, e farà nello stesso tempo notificare da procuratore a procuratore la rimessione suddetta, inserendo nell' atto la descrizione di dette scritture, senza veruna petizione, o comparsa per l'oggetto

di

di detta nuova produzione, sotto pena, che verranno rigettate dalla tassa delle spese, nel caso anche in cui lo stato delle produzioni richiedesse nuove conclusioni.

103. L' altra parte avrà il termine di otto giorni per prenderne comunicazione, e per presentare la sua comparsa di replica, che non potrà essere maggiore di sei *ruoli*.

104. I procuratori dovranno designare al piede dell'originale, e delle copie di tutte le loro petizioni, e scritture il numero *dei ruoli*, di cui sono esse composte, e l'indicazione di questi ruoli dovrà anche farsi nell'atto di notificanza della rimessione delle produzioni, altrimenti saranno rigettate dalla tassa delle spese.

105. Le scritture, e le significazioni, di cui si è parlato nel presente titolo, saranno le sole ammesse nella tassa delle spese.

106. I procuratori si procureranno tali comunicazioni presso la segreteria, e ne passeranno ricevuta, in cui si esprimerà il giorno, in cui saranno seguite.

107. Qualora i procuratori tralasciassero di restituire alla segreteria, fra li termini quì avanti fissati, le produzioni, di cui avranno presa comunicazione, sul certificato del segretario, e su di un semplice atto portante precetto di comparire in contraddittorio, si pronuncierà all' udienza sentenza di condanna di essi procuratori personalmente, e senza appello alla suddetta restituzione col pagamento delle spese della sentenza, senza rimborso, ed a 10. franchi almeno a titolo d' indennizzazione per ciascun giorno di ritardo.

Se i procuratori non fossero per restituire le produzioni alla segreteria fra otto giorni, da com-

putarsi dal giorno dell' intimazione di detta sentenza, il tribunale potrà pronunciare senz' appello un' indennizzazione maggiore, ed anche astringere il procuratore per via della cattura, e sospenderlo dall' esercizio di sue funzioni per tutto quel tempo, che giudicherà conveniente.

Tali condanne potranno essere pronunciate sull' istanza delle parti, senza che sii necessario, che esse sieno assistite da procuratori, e sovra di una semplice memoria, che dovranno esse presentare o al presidente, o al relatore, o al procuratore imperiale.

108. Il segretario dovrà tenere un registro, sovra di cui saranno designate tutte le produzioni, che verranno fatte, secondo l' ordine di data; questo registro diviso in colonna esprimerà la data della produzione, li nomi delle parti, dei loro procuratori, e del relatore; si lascerà in detto registro una colonna in bianco.

109. Compite che saranno le rispettive produzioni delle parti, o scaduti i termini sopra fissati per farle, il segretario, sulla richiesta della parte più diligente, distribuirà gli atti, e scritture al relatore, il quale se ne darà caricamento, sottoscrivendo il registro delle produzioni nella colonna lasciata in bianco.

110. Se il relatore nominato venisse a morire, si dismettesse, o non fosse più in grado di fare la relazione, si passerà alla deputazione di un altro relatore col mezzo d'ordinanza del presidente, proferita sul ricorso, che gli verrà presentato: questa ordinanza dovrà essere significata all' altra parte, od al suo procuratore, almeno tre giorni prima della relazione.

111. Qualunque relazione della causa, compren-

sivamente a quelle rimandate alla deliberazione del tribunale, senza una previa istruzione per iscritti, dovrà farsi all' udienza. Il relatore presenterà un riepilogo del fatto, e dei fondamenti delle rispettive domande, ed eccezioni, senza aprire il suo sentimento; li defensori non saranno più sentiti sotto verun pretesto dopo la relazione; potranno però rimettere subito al presidenre delle semplici memorie indicanti li fatti, sovra i quali pretendessero, che la seguita relazione sia stata mancante, o meno esatta.

112. Qualora l' affare sarà di natura tale a doversi comunicare al procuratore imperiale, questi darà le sue conclusioni all' udienza.

113. Le sentenze, che saranno state proferite sulli titoli, e scritture di una soltanto delle parti, per difetto di produzione dal canto dell' altra, non potranno essere soggette ad opposizione.

114. Dopo proferita la sentenza, il relatore rimetterà alla segreteria gli atti, e scritture, e ne sarà scaricato, mediante la sola cancellatura della sua sottoscrizione sul registro delle produzioni.

115. I procuratori ritirando le loro rispettive produzioni, si sottoscriveranno in margine del registro; e tale sottoscrizione servirà di scarico, e di quietanza a vantaggio del segretario.

## TITOLO VII.

*Delle Sentenze.*

### ARTICOLO 116.

Le sentenze saranno proferite a maggiorità di voti, e verranno pronunciate immediatamente; nulladimeno li giudici potranno ritirarsi in camera di consiglio, per ivi raccogliere le opinioni, e saranno anche autorizzati di rimandare la causa ad una delle prime udienze per proferire la sentenza.

117. Se fra i votanti si elevassero più di due opinioni, li giudici minori di numero dovranno dichiararsi per l'una delle due opinioni, che saranno state proferte dal numero maggiore; non saranno tuttavia in obbligo di dichiararsi per l'una di dette due opinioni, se non dopochè si saranno raccolti i voti una seconda volta.

118. In caso di parità di voti, per togliere la medesima, si chiamerà un giudice, ed in mancanza d'un giudice, un supplementario; ed a difetto di questo, un avvocato applicato al foro; ed in di lui mancanza un procuratore; si osserverà, quanto a ciascuno d'essi nel chiamarli all'udienza, l'ordine della loro distribuzione; e la causa verrà nuovamente disputata.

119. Qualora la sentenza ordinerà la comparsa personale delle parti, essa preciserà il giorno, in cui dovrà questa avere luogo.

120. Qualunque sentenza, che prescriverà un giuramento, dovrà spiegare li fatti, sovra di cui avrà a prestarsi.

121. Il giuramento dovrà prestarsi dalla parte in persona, ed all'udienza. Qualora la parte giustificasse in debita forma qualche impedimento legittimo pei potersi presentare in persona, il giuramento potrà venire prestato avanti quel giudice, che il tribunale avrà per tale oggetto commesso, e detto giudice si trasporterà all'abitazione della parte con assistenza del segretario.

Se la parte, a cui si è deferto il giuramento, si trovasse troppo lontana, il tribunale sarà autorizzato ad ordinare, che debba prestare il giuramento avanti il tribunale del luogo della di lui dimora.

In qualunque caso, il giuramento dovrà prestarsi al cospetto dell'altra parte, ovvero essa legittimamente chiamata ad assistervi per via d'atto da procuratore a procuratore: ed ove la detta parte aversaria non avesse alcun procuratore legittimamente costituito, sarà assegnata a trovarvisi presente per mezzo di atto di citazione, in cui sarà specificato il giorno fissato per la prestazione di detto giuramento.

122. In ogni caso, in cui i tribunali sono autorizzati ad accordare delle dilazioni per l'esecuzione delle loro sentenze, dovranno ciò fare nella stessa sentenza, con cui pronunciano nel merito della causa, ed esprimeranno in essa i motivi di tale dilazione.

123. Il termine, o dilazione decorrerà dal giorno della sentenza, se sarà stata proferta in contraddittorio, e dal giorno dell'intimazione della medesima, se si sarà pronunciata in contumacia.

124. Il debitore non potrà ottenere alcuna dilazione, nè gioire del termine, o mora, che gli sarà stato accordata, se i suoi beni saranno stati ven-

nata; e riguardo alle annate precedenti, giusta le mercuriali del mercato il più vicino, avuto riguardo alle stagioni, ed al prezzo calcolato sulla comune dell'annata, ed in mancanza di mercuriali, a giudicio di periti. Se non è possibile di fare la restituzione in natura per l'ultima annata, dessa si farà come negli anni scorsi.

130. Il vinto dovrà sempre condannarsi a beneficio del vincitore nelle spese.

131 Potranno nulladimeno compensarsi le dette spese in tutto, od in parte tra marito, e moglie, ascendenti, discendenti, fratelli, e sorelle, od affini nello stesso grado; i giudici saranno pur anche autorizzati a compensare le spese in totale, od in parte, se le parti saranno rispettivamente condannate in qualche parte de' punti controversi.

132. I procuratori, ed uscieri, che avranno ecceduto nelle funzioni del loro ministro; i tutori, curatori, eredi col beneficio legale, od altri amministratori, che avranno posto in pericolo gl'interessi delli loro amministrati, potranno venire condannati in proprio, e senza rimborso nelle spese, ed anche nella refezione de' danni, qualora possa esservi luogo; senza pregiudizio dell'interdizione dell'esercizio de' loro uffizj, quanto ai procuratori, ed uscieri, e della destituzione contro i tutori, ed altri amministratori, secondo la gravezza delle circostanze.

133. I procuratori potranno chiedere, che si aggiudichino a loro profitto le spese, purchè affermino all'occasione della prolazione della sentenza di averle anticipate nella maggior parte.

Questa separazione di spese non potrà venire accordata, salvo per via dello stesso giudicato, che porta la condanna al loro pagamento.

Il procuratore in tale caso farà egli stesso

le istanze opportune per la tassa di dette spese, e l'esecuzione di questa verrà decretata sotto il suo nome, senza pregiudizio della di lui azione contro la parte da esso patrocinata.

134. Qualora essendosi formata qualche domanda provvisionale, la causa si presentasse in istato di poter essere giudicata non solo su tal punto, ma anche nel merito, i giudici dovranno decidere il merito suddetto con una sola sentenza.

135. Si ordinerà la provvisionale esecuzione de' giudicati, senza veruna cauzione, se vi è un titolo autentico, una promessa ricognita, od una precedente condanna in forza di un giudicato, da cui non vi sia appellazione.

Tale provvisionale esecuzione potrà essere prescritta, tanto mediante causazione, che senza obbligo di questa, qualora si tratterà,

1. Dell'apposizione, e rimozione di sigilli, o confezione d'inventarj;

2. Di riparazioni urgenti;

3. Di istanze per dimettere chicchessia dal possesso di case, cassine, o beni, allorchè non vi esiste affittamento, oppure il termine del medesimo è spirato;

4. Di economi, commissarj, e custodi;

5. Di ammissione di cauzione, e di approbatori;

6. Di nomine di tutori, curatori, ed altri amministratori, e di resa di conto;

7. Di pensioni, o di provvisionali per alimenti.

136. Se li giudici avranno tralasciato di pronunciare questa provvisionale esecuzione, non potranno più ordinarla per via d'una seconda sentenza, salva ragione alle parti di dimandarla in giudizio d'appellazione.

137. La provvisionale esecuzione non potrà or-

dinarsi per quanto concerne le spese, quand' anche queste si fossero aggiudicate per tener luogo di danni-interessi.

138. La minuta d' ogni sentenza dovrà tosto dopo la sua prolazione venire sottoscritta dal presidente, e dal segretario; si farà risultare in margine del foglio d' udienza dei giudici, e del procuratore imperiale, che avranno concorso alla medesima; questa menzione sarà egualmente sottoscritta dal presidente, e dal segretario.

139. Li segretarj, che fossero per ispedire la copia di qualche sentenza, prima che la minuta sia stata sottoscritta, saranno *processati* con falsarj.

140. I procuratori imperiali, e generali dovranno farsi presentare in cadun mese le minute, ossiano originali delle sentenze, per verificare se si è adempito alle disposizioni precedenti; in caso di contravvenzione ne formeranno processo verbale per quelle provvidenze, che saranno adattate al caso.

141. Le sentenze conterranno i nomi dei giudici, e del procuratore imperiale, ove sia stato sentito, e dei procuratori; i nomi, professione, e residenza delle parti, le loro conclusioni, un' esposizione sommaria dei punti di fatto, e di diritto, su cui s' aggira la causa, i motivi, a' quali sono le stesse sentenze appoggiate, e la dispositiva delle medesime.

142. Si procederà alla redezione delle sentenze sulle qualità significate fra le parti; perciò quella di esse, che vorrà levare una sentenza proferta in contraddittorio, dovrà significare al procuratore della parte avversaria dette qualità, le quali devono contenere i nomi, professione, e dimora delle parti, le conclusioni, e le quistioni di fatto, e di dritto.

143. L'originale di questa significazione dovrà restare tra le mani degli uscieri d'udienza, pendente lo spazio di ventiquatt'ore.

144. Il procuratore, che volesse fare qualche opposizione, tanto alle qualità, quanto alla fattasi esposizione delle quistioni di fatto, e di dritto, ne farà la sua dichiarazione all'usciere, che dovrà farne risultare.

145. Il giudice, che avrà preseduto l'udienza sovra di un semplice atto da procuratore a procuratore, giudicherà sulle opposizioni delle parti a tale riguardo; ed in caso del di lui impedimento, ciò avrà luogo avanti il giudice più anziano, secondo l'ordine di nomina.

146. Le spedizioni, e copie delle sentenze saranno intitolate, e terminate siccome trovasi stabilito nell' atto delle costituzioni dell' impero dei 28 fiorile anno 12. (1)

147. Se sarà comparso un procuratore in causa, la sentenza non potrà eseguire, salvo dopochè esso sarà stata intimata al medesimo, sotto pena di nullità; le sentenze provvisorie, e definitive, portanti qualche condanna, dovranno essere inoltre intimate alla parte in persona, od a domicilio, e si farà menzione all'intimazione al procuratore.

148. In caso di morte, o di cessazione dal patrocinio del procuratore: basterà l' intimazione della sentenza alla parte, ma si farà risultare nell'atto d' intimazione del decesso del procuratore, e della cessazione dalle sue funzioni.

---

(1) *Bollettino delle leggi, quarta serie, n.* 1.

## TITOLO VIII.

*Delle sentenze in contumacia, e delle opposizioni.*

### ARTICOLO 149.

Se il convenuto non si costituisce alcun procuratore, oppure se il procuratore da esso eletto non si presenta nel giorno fissato per essere la causa chiamata all' udienza, si pronunzierà in di lui contumacia.

150. La declaratoria di contumacia verrà proferta all' udienza, allorchè la causa sarà chiamata, e si farà ragione alle conclusioni della parte, e che ne farà istanza. se altronde la sua dimanda parrà giusta, e risulteranno giustificati gli estremi della medesima; saranno tuttavia i giudici autorizzati ad ordinare, che vengano loro rimesse le scritture per proferire la sentenza all'udienza successiva.

151. Qualore si saranno fatte citare diverse parti per lo stesso oggetto, e con differenti termini per comparire, non si potrà pronunciare la contumacia di alcune di esse, se non dopo la scadenza del termine più lungo.

152. Tutte le parti citate, che si saranno rese contumaci, saranno comprese nella stessa declaratoria di contumacia; e qualora siasi tale contumacia pronunciata separatamente contro alcuna di esse, le spese fattesi per tal motivo non saranno ammesse nella tassa, e resteranno a carico del procuratore, senza che egli possa ottenerne il rimborso dalla parte.

153. Se fra due, o più parti state citate, una si

rendesse contumace, e l'altra si presentasse, si unirà la causa del contumace, e la sentenza di unione sarà intimata alla parte contumace, per mezzo di un usciere a ciò commesso; l'atto d'intimazione dovrà contenere assegnazione a comparire nel giorno, in cui la causa verrà portata all'udienza; si provvederà sulle dette dimande per via d'un solo giudicato, da cui non si potrà più ammettere la dimanda in riparazione per via d'opposizione.

154. Il convenuto, che si sarà costituito un procuratore, potrà senza avere presentate le sue difese, far portare la causa all'udienza col mezzo di un solo atto, e chiedere, che si pronunci in contumacia dell'attore, che non fosse comparso.

155. Le sentenze contumaciali non potranno mandarsi ad esecuzione prima della scadenza di otto giorni dalla loro intimazione al procuratore, ove ne sia seguita la costituzione, e da tale intimazione in persona, od a domicilio, qualora non siasi fatta elezione di procuratore, salvo che in caso d'urgenza si fosse ordinata l'esecuzione avanti la scadenza di detto termine, nelli casi contemplati nell'art. 135.

Potranno anche li giudici, soltanto però nel caso, in cui ogni ritardo potesse recar danno, prescrivere l'esecuzione della sentenza contumaciale, non ostante l'opposizione, mediante cauzione, ed anche senza di questa; ma di ciò non potrà ordinarsi, salvo per mezzo della stessa sentenza.

156. Qualunque sentenza contumaciale contro una parte, che non si sarà costituito alcun procuratore, verrà intimata per mezzo di un usciere commesso o dal tribunale, o dal giudice del domicilio del contumace, che sarà stato designato

dal tribunale. Tale sentenza dovrà essere eseguita nel termine di sei mesi, computandi dalla sua prolazione, in difetto, passato questo termine sarà riguardata come non avvenuta.

157. Se la sentenza si sarà proferta contro una parte, che fosse assistita da un procuratore, non si riceverà l'opposizione alla detta sentenza, salvo essa risulti proposta dentro il termine di otto giorni, da computarsi dal giorno, in cui la sentenza sarà stata significata al detto procuratore.

158. Qualora la sentenza si sarà proferta contro una parte, che non si sia costituito verun procuratore, l'opposizione alla sentenza sarà ammessibile sino all'esecuzione della medesima.

159. Si avrà per eseguita una sentenza, allorquando i mobili esecutati sieno stati venduti, od il condannato sia stato incarcerato, o raccomandato (1), o gli sii stata intimata l'esecuzione di uno, o più dei suoi stabili, oppure le spese sieno state pagate, o finalmente qualora vi esiste qualche atto, da cui sia per risultare necessariamente, che la parte contumace ha avuto notizia dell'esecuzione della sentenza; l'opposizione fattasi ne' termini sopra fissati, e nelle forme qui appresso prescritte, sospenderà l'esecuzione, se questa non sarà stata ordinata, non ostante ogni opposizione.

160. Essendosi proferta la sentenza contumaciale contro una parte provvista di procuratore non si ammetterà l'opposizione, salvo essa sia

---

(1) Recommandation, *ossia istanza d'un altro creditore, acciocchè il detenuto per debito civile, non sia rilasciato, sino a che egli non sia anche soddisfatto del suo credito.*

stata formata col mezzo di ricorso da comunicarsi da procuratore a procuratore.

161. Il ricorso conterrà i motivi dell' opposizione, salvo che prima della sentenza si fossero già fatti significare dei mezzi di difesa; in quel caso basterà di dichiarare, che li medesimi si presentano come fondamenti dell' opposizione; l' opposizione, che non sarà stata significata in questa conformità, non sospenderà l' esecuzione della sentenza; essa verrà rigettata sovra d' un semplice atto, e senza che resti necessario di devenire ad istruzione ulteriore della causa.

162. Qualora la sentenza sarà stata proferta contro una parte sprovvista di procuratore, si potrà formare l' opposizione tanto per atto stragiudiciale, quanto per via di dichiarazione fatta all' occasione dell' atto d' ingiunzione al pagamento, o dei processi-verbali d' esecuzione, e d' imprigionamento o di qualunque altro atto esecutivo, mediante però l' obbligo all' opponente di reiterare questa opposizione con costituzione di procuratore, per via di ricorso fra il termine di otto giorni, e trascorso questo termine, essa non sarà più ammessibile, e si continuerà l' esecuzione, senza necessità, di farla ordinare.

Occorrendo la morte del procuratore della parte, che ha ottenuto la sentenza, o la disimessione di esso dal patrocinio, la detta parte dovrà fare notificare la costituzione d' un altro procuratore al contumace, il quale fra i termini sopra prefissi, da computarsi dalla detta significazione, sarà in obbligo di reiterare la sua opposizione per via di ricorso con costituzione di procuratore.

Gl' incombenti dedotti posteriormente al ricorso per fondare l' opposizione, non potranno in alcun caso entrare nella tassa delle spese.

163. Si dovrà tenere nella segreteria un registro, su di cui il procuratore, dell' opponente farà menzione sommaria dell' opposizione con enunciativi li nomi delle parti, e dei loro procuratori, le date della sentenza, e dell' opposizione.

Non sarà dovuto alcun dritto di registrazione, salvo nel caso, in cui se ne fosse per spedi e copia.

164. Non si potrà eseguire riguardo ad un terzo alcuna sentenza contumaciale, senza un certificato del segretario, da cui risulti, che niuna opposizione trovasi portata sul detto registro.

165. La parte condannata per mezzo di una seconda sentenza, che abbia rigettata la sua prima opposizione, non potrà più essere ammessa ad opporsi a questa nuova sentenza contumaciale.

## TITOLO IX.

### DELLE ECCEZIONI.

#### §. I.

*Della cauzione da prestarsi dagli stranieri.*

ARTICOLO 166.

Qualunque straniero, attore principale, od interveniente, dovrà, ove il convenuto ne faccia istanza, prima di qualsisia eccezione, prestare la cauzione di pagare le spese, e li danni-interessi, a cui potesse venire condannato.

167. La sentenza, che prescriverà la cauzione, fisserà la somma per la concorrente, di cui dovrà essa prestarsi. L' attore, che farà il deposito di questa somma, o che giustificherà, che li suoi sta-

bili situati in Francia sono bastanti per assicurarne l'ammontare, sarà liberato dal peso di detta cauzione.

## §. II.

### *Della rimessione delle Parti avanti un altro tribunale.*

ARTICOLO 168.

La parte che sarà stata chiamata avanti un tribunale incompetente per conoscere nella causa che fu contro di essa promossa, potrà fare istanza per la rimessione di detta causa avanti il tribunale competente.

169. Dovrà la medesima proporre questa domanda prima di accingersi ad ogni altra eccezione, e difesa nel merito.

170. Qualora tuttavia il tribunale, avanti cui la detta parte fu convenuta, fosse incompetente a motivo della materia dedotta in contestazione, essa potrà in qualunque stato della causa proporre l'eccezione declinatoria del tribunale, ossia fare instanza per la rimessione avanti un altro tribunale: e quand'anche non si fosse tale rimessione instata da alcuna delle parti, dovrà il tribunale d'officio pronunciare la medesima avanti chi sarà di ragione.

171. Qualora si fosse precedentemente introdotta una dimanda per lo stesso oggetto avanti un altro tribunale, oppure vi fosse connessione di causa tra la lite promossa, e quella già vertente avanti un tribunale diverso, potrà addimandarsi ed ordinarsi la rimessione della contestazione avanti il medesimo.

172.

172. Si dovrà decidere sommariamente qualunque instanza per la rimessione; e non potrà sospendersi di pronunciare sulla medesima, e tanto meno farsi luogo all' unione di detto incidente colla decisione del merito.

## §. III.

### *Delle nullità.*

#### ARTICOLO 173.

Qualunque nullità di atto di citazione, e d' intimazione, oppure di procedimento, che non sarà stata eccitata da una delle parti, prima delle difese nel merito, ed anche prima d' ogni altra eccezione, non sarà più ammessibile, salvo che si trattasse d'eccezione d'*incompetenza*, vale a dire di *eccezione declinatoria del tribunale*.

## §. IV.

### *Delle eccezioni dilatorie.*

#### ARTICOLO 174.

L' erede, la vedova, la donna, che comunque abbia fatto divorzio, od ottenuta la separazione di beni, sarà stata citata come considerata ancora in comunione (1), avranno tre mesi, dal giorno, in

(1) *Vedi le disposizioni della legge de' 30 piovoso anno 12, inserte nel codice civile al punto della comunione tra marito, e moglie, e degli effetti, e dissioglimento di questa.*

in cui si è aperta la successione, oppure disciolta la comunione, per fare l' inventario, e quaranta giorni per deliberare sulla qualità, che loro conviene di prendere; questo termine di quaranta giorni comincierà a decorrere dal giorno, in cui fu ultimato l' inventario, ove siasi formato prima de' tre mesi.

Se essi giustificassero, che l' inventario non siasi potuto formare fra li tre mesi, verrà loro accordato un nuovo termine conveniente per farlo, e quindi quaranta giorni per deliberare, e tale termine sarà stabilito sommariamente.

L' erede ciò non di meno dopo il trascorso de' termini sopra accordati, conserverà ancora la facoltà di far procedere all' inventario, e di qualificarsi erede beneficiato, se per altro non ha fatto atti d' erede, o se non vi esiste contro di lui qualche sentenza passata in giudicato, che l'abbia condannato, come erede puro, e semplice (1).

175. Il convenuto, che crederà di essere in ragione di chiamare in causa il suo autore, dovrà ciò eseguire fra giorni otto, da computarsi dal giorno della domanda principale, oltre un giorno per ogni tre miriametri ( 6 *leghe antiche* ). Qualora vi fossero molti autori interessati nello stesso rilievo, non vi sarà che un solo termine per tutti, e questo termine si regolerà secondo il domicilio del più lontano.

176. Se il convenuto in giudicio di rilievo crederà di essere in ragione di chiamare in causa il di lui autore, per obbligarlo ad assumere la sua difc-

(1) *La disposizione di questo paragrafo fu desunta dall' art.* 800 *del codice civile.*

fesa ; dovrà ciò fare fra il termine sovra fissato ; da computarsi dal giorno della domanda in rilevo contro di esso promossa , e lo stesso si osserverà rispettivamente riguardo agli altri rilevatarj , che volessero denunziare la lite al loro autore .

177. Se però il convenuto principale sarà stato citato pendente il termine stabilito per l' inventario , e per deliberare , dalla scadenza soltanto di questi termini comincierà a decorrere la dilazione per evocare in causa il suo rilevatario .

178. Non si potrà accordare verun altro termine per chiamare in rilevo di qualunque materia si tratti , e nè anche sotto pretesto di minor età , o di altra causa privilegiata ; sarà però sempre riservata la ragione di agire contro l' autore , ma non si potrà per causa di essa sospendere di pronunciare sull'a domanda principale .

179. Qualora le dilazioni delle citazioni in rilevo non fossero scadute nello stesso tempo , in cui sono spirate quelle della domanda principale , non si potrà far pronunziare in contumacia del primo convenuto, purchè prima che il termine sia spirato , egli abbia per via d' atto da procuratore a procuratore fatta la sua dichiarazione d' avere denunziata la lite al suo autore : salva la ragione nel caso , in cui il detto convenuto , dopo la scadenza del termine per evocare il di lui autore , non fosse per giustificare la sua domanda in rilevo , di far luogo all' azione principale dell' attore colla condanna eziandio d' esso convenuto a' danni ed interessi ; ove venisse a risultare essersi nè anche per di lui parte proposta l' azione di rilevo , come sovra allegata .

180. Sostenendosi per parte dell' attore principale, non esservi luogo ad accordare verun termine

al

al convenuto per evocare il suo autore in causa, si passerà a decidere sommariamente un tale incidente.

181. Quelli, che verranno chiamati in rilevo, saranno obbligati a comparire nello stesso tribunale, dove si agita la causa principale, ancorchè negassero d'essere tenuti al rilevo; qualora però fosse per risultare per via di scritture, o per evidenza del fatto, che la domanda principale non sia stata formata ad altro oggetto, se non per quello di trasdurli fuori della giurisdizione del loro tribunale, saranno rimandati avanti di questo.

182. Nelle cause di rilevo *formale* per le materie reali, ed ipotecarie, il rilevatario potrà sempre assumere il rilevo del convenuto principale, il quale verrà assoluto dall'osservanza del giudicio facendone istanza avanti la prima sentenza.

Potrà nulladimeno il medesimo, qualunque abbia ottenuta l'assolutoria dall'osservanza del giudicio, assistere al proseguimento di questo per la conservazione de' suoi dritti, e l'attore principale sarà autorizzato a fare instanza per la continuazione del suo contraddittorio, all'oggetto di mantenere le sue ragioni.

183. Nelle cause di rilevo *semplice*, il rilevatario potrà soltanto intervenire in causa, senza assumere il rilevo di chi lo ha chiamato.

184. Ove le domande principali, ed in rilevo si trovino in istato di potersi decidere insieme, verranno esse giudicate unitamente, altrimenti l'attore principale potrà far decidere la sua domanda separatamente; lo stesso giudicato provvederà per la separazione di dette due cause, ove fosse seguita l'unione delle medesime, con riserva d'aggiudicare, se vi è luogo, l'azione in rilevo dopo la decisione della causa principale.

185.

185. Le sentenze, che saranno proferte contro quelli, che hanno assunto un rilevo formale, potranno mandarsi ad esecuzione contro la parte, in di cui rilevo sono essi comparsi.

Basterà d' intimare a questa parte la sentenza, tanto qualora sia essa stata assoluta dall' osservanza del giudicio, quanto nel caso, in cui abbia prestato il suo contraddittorio, e non sarà più d' uopo di veruna altra domanda, o di maggior procedimento. La liquidazione però delle spese, e de' danni ed interessi, e gli atti esecutivi pel di loro pagamento non potranno aver luogo, che contro i rilevatarj.

In caso tuttavia d'insolvabilità del rilevatario, il convenuto principale potrà essere tenuto al pagamento delle spese, salvo ch' egli fosse stato assoluto dall' osservanza del giudicio: potrà eziandio venire dichiarato tenuto al rimborso de' danni, ed interessi, se il tribunale crederà che vi sia luogo.

186. Le eccezioni dilatorie dovranno proporsi unitamente, e prima di qualunque difesa nel merito.

187. L' erede, la vedova, e la donna, che ha fatto divorzio, od ottenuta la separazione di beni, potranno aspettare a proporre le loro eccezioni dilatorie dopo la scadenza de' termini per fare inventario, e per deliberare.

## §. V.

### *Della comunicazione dei titoli.*

ARTICOLO 188.

Potranno le parti rispettivamente chiedersi la comunicazione dei titoli, e scritture, su cui si è fon-

fondata la difesa avversaria, e tale domanda si farà per via d'un semplice atto, fra il termine di tre giorni, dopochè se ne sarà fatto uso.

189. La comunicazione si farà tra li procuratori mediante ricevuta, oppure per mezzo di deposito alla segreteria; dette scritture non potranno venire trasportate, salvo se si tratti di titoli, di cui ve ne esistano le minute, *ossiano originali*, oppure che la parte, a cui aspettano, vi presti il suo consenso.

190. Il termine della comunicazione verrà fissato o nella ricevuta del procuratore, o colla sentenza, che l'avrà ordinato: e quando non sia stato stabilito, sarà di tre giorni.

191. Qualora dopo la scadenza di detto termine il procuratore non avesse fatta la restituzione delle scritture comunicategli, sovra un semplice ricorso, od anche sovra una sola memoria della parte, si proferirà ordinanza, con cui verrà astretto alla detta restituzione sul momento, e per via della cattura, e sarà condannato a pagare all'altra parte, a titolo di danni-interessi, la somma di tre franchi per ogni giorno di ritardo da quello dell'intimazione di detta ordinanza, oltre le spese di detto ricorso, ed ordinanza, che non sarà autorizzato di ripetere dal suo cliente.

192. In caso d'opposizione si deciderà sommariamente il detto incidente, e rigettandosi la medesima, si condannerà il procuratore personalmente nelle spese dell'incidente, ed anche a quell'indennizzazione, ed a quella pena, che risulterà adattata al caso, secondo la natura delle circostanze.

## TITOLO X.

*Della verificazione delle scritture private.*

### ARTICOLO 193.

Trattandosi di far conoscere, o verificare una scrittura privata, l'attore potrà senza permesso del giudice farla citare, per ricavare un atto della di lei ricognizione, o per far dichiarare che si dovrà avere per riconosciuta.

Se il convenuto non negherà la di lui sottoscrizione, tutte le spese relative alla ricognizione, o verificazione, ed anche quelle della registrazione della scrittura saranno a carico dell' attore.

194. Non presentandosi il convenuto sarà dichiarato per contumace, e la scrittura sarà considerata per riconosciuta; comparendo esso, e dichiarando di riconoscere la sua sottoscrizione, la sentenza ne farà risultare in favore dell' attore.

195. Qualora il convenuto negasse la sottoscrizione che si pretende da esso fatta, oppure dichiarasse di non riconoscere la scritturazione o sottoscrizione, di cui si vuole autore un terzo, se ne ordinerà la verificazione, tanto col mezzo di comparazione di carattere per via di confronto di esso con altre scritture, quanto per via di giudizio d' esperti e di esame di testimonj.

196. La sentenza che farà luogo alla verificazione della scrittura, ordinerà che essa si faccia da tre periti, e verranno questi nominati d' officio nella stessa sentenza, se le parti non avranno concordato amichevolmente nella loro elezione.

La stessa sentenza commetterà un giudice, avanti di cui dovrà seguire la verificazione, e manderà a deporsi presso la segreteria la scrittura, che deve venire verificata dopo che si sarà avverato lo stato della medesima, e che sarà stata sottoscritta e parafrata dall' attore, o dal di lui procuratore, e dal segretario, che farà risultare di tutto quanto sovra col mezzo di processo verbale.

197. Ove si volesse ricusare o il giudice commissario, oppure gli esperti, dovrà procedersi su tal punto siccome viene stabilito sotto li titoli *delle ricusazioni*, *e delle visite d' esperti*.

198. Il convenuto fra tre giorni, computandi dal deposito della scrittura, potrà prenderne comunicazione alla segreteria senza trasportarla. All' occasione di tale comunicazione si procederà alla sottoscrizione della medesima o da esso, o dal suo procuratore, o da un terzo munito di procura speciale; ed il segretario formerà di quanto sovra processo verbale.

199. Nel giorno che verrà fissato nell' ordinanza del giudice commissario, e previa citazione sulla instanza della parte più diligente intimata al procuratore, ove ne sia seguita la costituzione, ed in difetto di esso al domicilio per mezzo di un usciere delegato colla stessa ordinanza, dovranno le parti comparire avanti il detto commissario, per accordarsi sulle scritture che dovranno servire di comparazione; non comparendo la parte che ha chiesta la verificazione, la scrittura sarà rigettata, e non presentandosi il convenuto, potrà il giudice avere la scrittura per riconosciuta. In ambi li casi si proferirà la sentenza alla prossima udienza sulla relazione del giudice commissario, senza veruna assegnazione a trovarsi pre-

sente a tale udienza: sarà ammessibile l' opposizione contro questa sentenza.

200 Se le parti non si concorderanno tra esse sulli documenti e scritture, che devono servire di confronto per comparazione di carattere, il giudice potrà soltanto ricevere come tali.

1. Le sottoscrizioni opposte negli atti seguiti avanti notajo, o negli atti giudiciari in presenza del giudice e del segretario, o finalmente gli atti scritturati e sottoscritti da colui, del carattere di cui si tratta di fare il confronto, nella qualità di giudice, segretario, notajo, procuratore, usciere, o esercente per qualunque altro titolo le funzioni di persona pubblica.

2. Le scritture, e sottoscrizioni private riconosciute da colui, da cui si sostiene passato il titolo che si vuol giustificare, ma giammai quelle negate, o non riconosciute dal medesimo, comunque esse fossero state precedentemente verificate, e dichiarate per riconosciute contro di esso.

Se la negativa, o la dichiarazione di non essere in grado di riconoscere la scrittura, fosse limitata ad una parte soltanto del documento, che si deve verificare, il giudice potrà ordinare, che l'altra parte di questo servirà per la comparazione di carattere.

201. Ove le scritture che devono servire di confronto per l'oggetto della comparazione di carattere, si trovassero presso depositarj pubblici, o presso di altre persone, il giudice commissario ordinerà, che li detentori di queste scritture debbano trasportarle nel luogo, in cui seguirà la verificazione nel giorno ed ora, che verranno da esso fissati; sotto pena in difetto di venirvi astretti, in quanto ai detti pubblici depositarj, per via della

cattura, e quanto agli altri colli mezzi ordinarj: salva ragione di pronunciare anche contro di questi la cattura, qualora possa esservi luogo.

202. Non potendosi trasportare le scritture destinate per la comparazione, o trovandosi troppo lontani li detentori di queste, è lasciato alla prudenza del tribunale di ordinare sulla relazione del giudice commissario, e sentito il procuratore imperiale, che si proceda alla verificazione nel luogo della residenza dei depositarj, o nel luogo più vicino; oppure che vengano dette scritture, fra un termine da fissarsi, trasmesse alla segreteria pel canale, che sarà stabilito dal tribunale nella sua sentenza.

203. In quest' ultimo caso, se il depositario delle scritture sarà una persona pubblica, spedirà prima d' ogni cosa una spedizione, o copia della medesima debitamente collazionata, e questa dovrà verificarsi sulla minuta, o sia originale dal presidente del tribunale del suo distretto, il quale ne distenderà processo verbale: la detta spedizione, o copia sarà dal depositario messa nel numero delle sue minute per rimpiazzare l' originale sin a tanto che questo gli verrà rimandato, e potrà esso spedirne *delle grosse*, o spedizioni, facendo menzione del processo verbale come sovra formatosi.

Il depositario verrà rimborsato di queste spese dall' attore sul punto della verificazione, secondo la tassa che se ne farà dal giudice che avrà formato il processo verbale, e si spedirà pel detto rimborso a suo favore *un' esecutoria*, ossia mandato esecutivo.

204. La parte più diligente farà monire per via di citazione, tanto gli esperti, che li deposi-

tarj di trovarsi nel giorno ed ora, e sul luogo fissato dall' ordinanza del giudice commissario; quanto agli esperti, all' oggetto di prestare il loro giuramento, e di procedere alla verificazione; e riguardo ai depositarj affine di presentare le scritture, che debbono servire di confronto; si farà assegnare la parte avversaria per via di atto da procuratore a procuratore a trovarvisi presente; e si formerà processo verbale d' ogni cosa, di cui se ne spedirà ai depositarj copia per estratto nella parte che li riflette, unitamente alla copia della sentenza.

205. Allorquando le scritture saranno presentate dai depositarj, appartiene alla prudenza del giudice di ordinare, che restino presenti alla verificazione per custodire dette scritture, e che le ritirino quindi per presentarle a ciascuna monizione, oppure di prescrivere che debbano restare in deposito presso il segretario, che se ne darà caricamento per vii di processo verbale; in quest' ultimo caso, ove lo depositario sia una persona pubblica, potrà spedirne delle copie nella conformità stabilita nell' articolo 203, e ciò quand' anche il luogo, in cui segue la verificazione, fosse fuori del circondario, in cui il depositario è in diritto di esercitare le funzioni di suo ministero.

206. Per difetto, o in caso d' insufficienza di scritture di confronto, il giudice commissario potrà ordinare che venga fatto *un corpo di scrittura* tal quale sarà dettato dai periti (1) in presenza dell' attore, od esso legittimamente chiamato.

207. Prestato che si sarà dagli esperti il giura-

---

(1) *Fare un corpo di scrittura significa* scrivere quanto sarà dettato dagli esperti.

mento, e seguita la comunicazione ai medesimi delle scritture di comparazione, oppure fattosi il corpo di scrittura, le parti dovranno ritirarsi dopo di avere fatto sul processo verbale del giudice commissario quelle instanze ed osservazioni che giudicheranno a proposito.

208. Li periti procederanno unitamente alla verificazione nella segreteria, ed avanti il segretario, oppure avanti il giudice, se egli avrà così ordinato; ove non potessero terminare il loro giudicio nello stesso giorno, rimanderanno la continuazione del medesimo a quel giorno ed ora certi, che saranno designati dal giudice, o dal segretario.

209. Si unirà alla minuta del processo verbale del giudice commissario la relazione di detti esperti, senza che sia necessario di asseverarla con giuramento; e le scritture verranno restituite ai depositarj, li quali ne dovranno passare l'opportuno discarico verso il segretario sul processo verbale.

Si porterà sul processo verbale la tassa delle giornate e vacazioni degli esperti, e verrà loro spedito mandato esecutivo pel rimborso verso l'attore in verificazione.

210. I tre periti dovranno estendere una sola relazione comune e ragionata, e dare alla pluralità delle voci un solo giudizio.

Se vi sono dispareri, la relazione ne conterrà i motivi, senza che sia permesso di far conoscere di qual sentimento sia stato caduno dei periti in particolare (1).

---

(1) Il codice civile agli articoli 1678 e 1679 ha prescritto delle regole pressochè uniformi sul punto delle prove della lesione per giudicio di periti.

211. Potranno essere esaminati in qualità di testimonj quelli che avessero veduto scrivere, o sottoscrivere la scrittura, su cui vi è questione, oppure che fossero informati di qualche fatto, che possa influire a scoprire la verità.

212. Nel procedere all' esame di testimonj, si presenteranno ai medesimi le scritture negate, o non riconosciute, e saranno sottoscritte dagli stessi testimonj: si farà risultare nell' atto di quanto sovra, e del loro rifiuto, e si osserveranno inoltre le regole infra ordinate per gli *esami*.

213. Venendo ad essere giustificato che la scrittura sia stata scritta, o sottoscritta da colui che la ha negata, sarà egli condannato nell' emenda di 150 franchi a favore dell' erario pubblico, oltre alle spese, e danni ed interessi dovuti alla parte, e potrà venire costretto col carcere anche al pagamento del suo debito principale.

## TITOLO XI.

### *Delle quistioni di falso nascenti nelle cause civili* (1).

#### ARTICOLO 214.

La parte la quale pretende che una scrittura comunicata, significata, o presentata nel corso della causa sia o falsa, oppure falsificata, può, ove

---

(1) *Le faux incident* è l'opposizione di falsità che si presenta per forma d' eccezione contro una scrittura, sovra di cui la parte che ne fa la produzione, vuole appoggiare la sua domanda.

siavi luogo, venire ammessa a proporre l'accusa di falsità, quand' anche la detta scrittura fosse già stata giustificata, sia in contraddittorio dell' attore, sia in contraddittorio dello stesso opponente la falsità per un altro oggetto però diverso da quello di accusa di falsità principale, o per incidente, e comunque si fosse già in conseguenza proferta qualche sentenza sull' appoggio della detta scrittura, considerata come legittima e giustificata.

215. Colui che vorrà intaccare di falsità una scrittura, dovrà prima d' ogni cosa intimare alla parte per via di atto da procuratore a procuratore di dichiarare se intende o no di servirsi della medesima, con protesta espressa, che in caso di affermativa, egli introdurrà la sua accusa di falsità.

216. Fra gli otto giorni la parte, come sovra interpellata, dovrà per via d' atto da procuratore a procuratore far significare la sua dichiarazione, se essa vuole o non servirsi della scrittura intaccata di falsità, e tale dichiarazione sarà sottoscritta dalla stessa parte, oppure da un terzo, che dovrà presentarsi munito di sua procura speciale, ed autentica, di cui se ne darà copia alla parte avversaria.

217. Se il convenuto in seguito a tale intimazione non farà la dichiarazione suddetta, oppure se egli dichiarerà di non volersi servire della detta scrittura, l' attore potrà per via d' un semplice atto far chiamare la causa all' udienza per far pronunciare, che la scrittura intaccata di falsità, sarà rigettata per quanto riguarda il di lui interesse; e sarà esso attore autorizzato di ricavare quindi quelle illazioni, e conseguenze, che egli giudicherà a proposito, oppure di pro-

muovere la domanda di quell' indennizzazione, che crederà essergli dovuta.

218. Venendo all' opposto il convenuto a dichiarare, che intende servirsi della detta scrittura l'attore dovrà fare la sua dichiarazione alla segreteria per via d' atto sottoscritto da esso, o da una persona munita di sua procura speciale, ed autentica, che intende d' introdurre l' accusa di falsità, farà quindi col mezzo d' un semplice atto portare la causa all' udienza per vedere ammettersi la detta accusa, e procedersi alla nomina d' un commissario, avanti di cui dovrà proseguirsi l' istruzione della causa.

219. Dovrà il convenuto rimettere alla segreteria la scrittura intaccata di falsità fra tre giorni decorrendi dall' intimazione della sentenza, che avrà ammessa l' accusa, e deputato il commissario, e dovrà poscia fra altri tre giorni successivi far notificare all' attore l'atto suddetto di rimessione presso la segreteria.

220. Nel caso d' ammissione dal canto del convenuto di eseguire fra detto termine quanto trovasi prescritto coll' articolo precedente, potrà l' attore provvedersi all' udienza per far pronunciare sulla rejezione di detta scrittura, a termini di quanto si è stabilito nel precedente art. 217, salvo stimasse più opportuno d' instare che egli venga dichiarato lecito di far rimettere a di lui spese la detta scrittura presso la segreteria, in qual caso sarà rimborsato dal convenuto tanto di dette spese, quanto d' ogni altro fatta in giudizio; e per l' oggetto di tale rimborso gli sarà decretata l' esecuzione dalla tassa di esse spese.

221. Esistendovi la minuta della scrittura intaccata di falsità, il giudice commissario sulla ri-

chiesta dell' attore ordinerà, ove siavi luogo, che il convenuto debba fra il termine che gli sarà fissato, far portare la detta minuta alla segreteria, e che li depositarj di essa saranno a ciò astretti, quanto ai pubblici funzionarj per via dell' arresto, e riguardo alle altre persone per mezzo di esecuzione, d'emenda, ed anche dell' arresto, se le circostanze del caso lo esigeranno.

222. E' rimesso alla prudenza del giudice di ordinare sulla relazione del giudice commissario, che venghi proseguito il procedimento per falsità senza aspettare la rimessione della minuta; come eziandio di dare quelle provvidenze che son di ragione, nel caso che la detta minuta non abbia potuto venire presentata, oppure che siasi basiantemente giustificato, che la medesima sia stata sottratta, o smarrita.

223. Il termine per la presentazione della minuta decorrerà dal giorno della seguita intimazione dell' ordinanza, o sentenza al domicilio di coloro, che la ritengono.

224. Il termine fissato al convenuto per far presentare la minuta, decorrerà dal giorno dell'intimazione al di lui procuratore dell' ordinanza, o della sentenza, ed in caso di difetto per di lui parte di avere praticate le diligenze necessarie, per curare la rimessione di detta minuta fra questo termine, potrà l'attore provvedersi all' udienza, come si è stabilito coll' articolo 217.

Si avranno per usare dal convenuto le diligenze sovra prescritte mediante l'intimazione per di lui parte, e fra il termine che si sarà fissato ai depositarj della significazione ad esso fattasi dell' ordinanza, o della sentenza prescrivente la rimessione della detta minuta, senzachè faccia d' uopo,

che venghi da esso estratta copia della suddetta ordinanza, o sentenza.

225. Fatta che si sarà la rimessione della scrittura, che si pretende falsa, presso la segreteria, si farà significare l'atto di deposito al procuratore dell' attore con assegnazione per trovarsi presente al processo verbale; e tre giorni dopo questa notificanza si formerà tale processo verbale constatante lo stato di detta scrittura.

Se la rimessione sarà seguita per parte dello stesso attore, si farà il detto processo verbale fra li tre giorni successivi a tale rimessione, previa intimazione al convenuto di trovarvisi presente.

226. Qualora sia stata ordinata la presentazione delle minute, il processo verbale dovrà venire formato unitamente, tanto sullo stato delle dette minute, che su quello delle copie intaccate di falsità fra gli stessi termini sopra stabiliti; potrà nulladimeno il tribunale, secondo le circostanze dei casi ordinare, che si debba tosto formare processo verbale sulle copie, senza aspettare la presentazione delle minute, riguardo a cui se ne constaterà poscia lo stato per altro processo verbale da formarsi separatamente.

227. Il processo verbale dovrà contenere la menzione, e descrizione delle cancellature, aggiunte, interlinee, ed altre circostanze della stessa natura; verrà formato dal giudice commissario in presenza del procuratore imperiale, dell'attore, e del convenuto, o delle persone da essi munite di procura autentica e speciale; si parafreranno le dette carte e minute tanto dal giudice commissario, e procuratore imperiale, quanto dal convenuto, e dall'attore, ove questi possano, o vogliano parafrarle; in difetto se ne farà risultare nell'atto. In caso di non comparizione di qualcheduna delle par-

ti, si pronuncierà in di lei contumacia, e si passerà, non ostante la medesima, alla formazione del processo verbale.

228. L'attore, che ha proposta la querela di falsità, od il di lui procuratore potranno in qualunque stato della causa prendere comunicazione delle carte intaccate di falsità pel canale della segreteria, senza trasportarle, e senza alcuna remora.

229. Fra gli otto giorni successivi al detto processo-verbale, dovrà l'attore far significare al convenuto li fondamenti della pretesa falsità, e questi dovranno contenere li fatti, circostanze, e prove, per mezzo di cui intende di giustificare la falsità, o falsificazione: altrimenti il convenuto sarà autorizzato a provvedersi all'udienza per far ordinare, se vi ha luogo, che esso attore sarà decaduto dalla sua azione in querela di falso.

230. Dovrà il convenuto, fra gli otto giorni successivi alla significazione degl' incumbenti dedotti per provare il falso, replicarvi in iscritto; in difetto l'attore sarà in diritto di provvedersi all'udienza per far pronunciare sulla rejezione della scrittura giusta quanto si è prescritto nel precedente articolo 217.

231. Tre giorni dopo la replica del convenuto, sarà lecito alla parte più diligente di far portare la causa all'udienza, e con questa si ammetteranno, o rigetteranno, in tutto, od in parte gl' incumbenti dedotti per provare il falso: si ordinerà se le circostanze lo richiedono, che li detti incumbenti, od alcuni di questi saranno uniti, tanto alla quistione di falso per incidente, se qualcheduno d'essi incumbenti sarà stato ammesso, quanto alla causa, od al procedimento principale, il tutto secondo la qualità di detti incumbenti, e l'occorrenza del caso.

232. Si prescriverà colla sentenza, che gl'incumbenti ammessi alla prova dovranno venire giustificati, sia col mezzo di titoli, che coll'esame di testimonj avanti il giudice, che sarà delegato, salva ragione al convenuto di fare le sue prove in contrario, e che si deverrà alla verificazione delle scritture intaccate di falsità per mezzo di tre periti in fatto di scrittura, li quali dovranno eleggersi d'officio colla stessa sentenza.

233. Gl'incumbenti in prova del falso, che saranno riconosciuti rilevanti, ed ammessibili, dovranno essere espressamente tenorizzati nella dispositiva della sentenza, che accorderà il permesso di farne la prova, e non potrà questa prova venir estesa ad alcun fatto, od incumbente maggiore; saranno nulladimeno autorizzati gli esperti di fare tutte le osservazioni dipendenti dalla loro perizia, che essi stimeranno opportune riguardo alle scritture, che si pretendono false, ed il tribunale avrà quel riguardo, che di ragione a queste loro osservazioni.

234. Nel far seguire la prova testimoniale si dovranno osservare le formalità infra prescritte per *gli esami*: si presenteranno ai testimonj le scritture, che si sostengono false, e verranno esse da questi parafrate, ove possano, o vogliano parafrarle, in difetto se ne farà risultare in termini espressi. Per ciò che concerne le scritture, che devono servire di confronto per la comparazione di carattere, e quelle altre, che dovessero presentarsi ai periti, esse potranno anche venire rammostrate ai testimonj o per intiero, od in qualche parte, se il giudice commissario lo stimerà conveniente, ed in questo caso saranno esse pure parafrate dalli detti testimonj, come si è qui sopra stabilito.

235. Venendo a presentarsi dai testimonj qualche carta, o scrittura nell' atto della loro deposizione, se ne dovrà fare l' unione all' esame dopo che saranno state parafrate, tanto dal giudice commissario, quanto dagli stessi testimonj, potendo, o volendolo fare, altrimenti se ne farà risultare: e se queste carte somministrassero qualche prova o della falsità, o della verità delle scritture intaccate, dovranno venir presentate agli altri testimonj, che ne avessero notizia, e si parafieranno da questi, a termini di quanto si è precedentemente disposto.

236. La prova per relazione di periti si farà nella conformità seguente.

1. Dovranno le parti convenire d' accordo, od il giudice stabilire d' officio quali sono li documenti, o scritture che debbono servire di confronto per comparazione di carattere, siccome vedesi stabilito all' articolo 200 *sotto il titolo della verificazione delle scritture*.

2. Si dovranno rimettere ai periti, il giudicato che avrà fatto luogo all'accusa di falso; le carte, o scritture, che si sostengono false; il processo verbale constatante il loro stato; la sentenza portante l' ammessione degli incumbenti dedotti per provare la falsità, e del giudicio di esperti; le scritture, e carte di confronto per la comparazione, se saranno state presentate; il processo verbale della loro presentazione, e la sentenza, per forma di cui sarà stata questa ammessa: li periti faranno risultare nella loro relazione di ciascuno dei sovra narrati titoli, e della disamina, a cui se ne sarà da essi devenuto, senza poter formare verun processo verbale; essi parafieranno le carte, e scritture, che si sostengono false.

Qualora li testimonj avranno unito qualche scrittura alla loro deposizione, la parte potrà dimandare, ed il giudice commissario ordinare, che essa sia presentata agli esperti.

3. Dovranno inoltre osservarsi in detta relazione di periti le regole prescritte *sotto il titolo della verificazione delle scritture*.

237. In caso di ricusazione sì contro il giudice commissario, che contro gli esperti, si procederà immantinenti come viene prescritto sotto li *titoli delle ricusazioni dei giudici, e delle visite degli esperti*.

238. Terminata che si sarà l' istruzione della causa, si farà portare in decisione per via di un semplice atto.

239. Venendo a ricavarsi dallo stato del procedimento degli indizj di falsità, o di falsificazione, qualora gli autori, o complici sieno ancor viventi, e l'azione criminale non sia estinta per via della prescrizione stabilita nel codice penale, il presidente spedirà decreto, ossia *mandato di traduzione* contro gl'inquisiti, e farà a questo riguardo le funzioni d' uffiziale di polizia giudiciaria.

240. Nel caso contemplato nel precedente articolo, si sospenderà a pronunciare sul fatto civile sin a tanto, che sarà emanata la sentenza sulla falsità.

241. Allorquando il tribunale nel pronunciare sull' accusa di falsità avrà ordinata la soppressione, la lacerazione, e la cancellatura in tutto, od in parte, od anche la riforma, o la restituzione delle scritture dichiarate per false, si sospenderà l' esecuzione di questo capo della sentenza sin a tanto, che il condannato avrà tempo utile per appellarne, o per provvedersi per via di ricorso civile, od in cassazione, oppure che

egli si sarà formalmente, e validamente acquietata alla detta sentenza.

242 La sentenza che si pronuncierà sulla falsità, dovrà provvedere siccome sarà di ragione al punto della rimessione delle scritture, tanto alle parti, che ai testimonj, che le avessero somministrate, o presentate; e ciò avrà luogo, non tanto riguardo a quelle di detta scrittura, che si sono sostenute per false allorquando esse non saranno state giudicate come tali, quand'anche in ordine a quelle che si fossero estratte da un pubblico deposito. Verrà con detta sentenza ordinato, che queste ultime scritture debbano rimettersi ai depositarj, oppure trasmettersi a questi per mezzo del segretario nella maniera, che si stabilirà, e ciò tutto senza pronunciare separatamente un' altra sentenza al punto della rimessione delle scritture, la quale però non potrà mandarsi ad esecuzione, salvo dopo il termine fissato nel precedente articolo.

243. Si sospenderà pendente tal termine la rimessione delle carte, e titoli di confronto presentati per la comparazione, e di ogni altra scrittura, salvo che sull' instanza dei depositarj di queste, o delle parti aventi un interesse sulle medesime si fosse altrimenti provvisto dal tribunale.

244. Dovranno li segretarj conformarsi esattamente al disposto dei precedenti articoli nelle parti, che li riguardano, sotto pena d'interdizione dall' esercizio delle loro funzioni, di un emenda, che non potrà essere minore di cento franchi, e dei danni interessi verso le parti, come anche di vedersi procedere in via straordinaria, se le circostanze del caso lo esigeranno.

245. Pendente il termine, in cui li detti titoli, e scritture resteranno presso la segreteria, è proibi-

to ai segretarj di dare alcuna copia , o spedizione delle scritture , che si sostengono false, salvo in seguito all'autorizzazione loro conferta per via di un giudicato .

Per quanto concerne gli atti , li di cui originali , o minute sieno stati portati alla segreteria , e particolarmente quanto ai registri , in cui non siavi inserto alcun atto intaccato di falsità , li detti segretarj saranno in dritto di spedirne delle copie alle parti , che saranno autorizzate a pretenderle , senza per altro poter esigere per le medesime un dritto maggiore di quello , che sarebbe in ragione di pretendere il depositario dei detti originali , o siano minute , e dovrà venire la presente disposizione eseguita sotto le pene imposte sotto l'articolo precedente .

Ove li depositarj delle minute di dette scritture ne avessero fatte delle spedizioni , o copie per essere provvisionalmente rimpiazzate all'originale, ossia *minuta* , in conformità dell'articolo 203, sotto il titolo della *verificazione delle scritture* , potrà unicamente per loro parte venire spedita copia delle medesime .

246. L'attore , che fosse per succumbere nell'azione per di lui parte promossa di querela , o di accusa di falsità , dovrà venire condannato ad un' emenda , che non potrà essere minore di trecento franchi , ed a quell' indennizzazione , che si crederà di ragione.

247. Si avrà per incorsa la detta emenda ogni volta che , essendosi fatta presso la segreteria l'accusa di falsità , ed essendo stata ammessa la domanda promossa a tale riguardo , l'attore o ne avrà volontariamente receduto , o sarà stato vinto nella causa , oppure le parti saranno state as-

solute dall'osservanza del giudizio, sia per difetto d'incumbenti, o di prove bastanti, sia per non avere per suo canto praticate le diligenze, ed eseguite le formalità sopra prescritte, e ciò avrà luogo in qualsivoglia forma, e modo siasi concepita la dispositiva della sentenza, e quand'anche questa non abbia pronunciata la condanna di esso attore al pagamento di veruna emenda, e non si farà alcuna distinzione, od eccezione a tale riguardo, sebbene l'attore offrisse di far processare la parte avversaria per delitto di falsità in via straordinaria.

248. Non si avrà per incorsa la detta emenda quando una, o più delle scritture state intaccate di falsità si sarà dichiarata falsa od in tutto, od in parte, oppure essa sarà stata rigettata dalla causa, o dal procedimento, come pure allorchè non sarà stata ammessa la domanda tendente a proporre l'accusa di falsità, e ciò senza verun riguardo al modo, in cui possano i giudici avere spiegata la loro sentenza portante la rejezione della detta domanda, con avere dichiarato ei non poter considerare di alcun rilievo la detta opposizione.

249. Non si potrà mandare ad esecuzione alcuna transazione sul punto dell'accusa di falsità per incidente, prima che essa sia stata omologata giudicialmente dopo la di lui comunicazione al ministero pubblico, il quale potrà fare a tale proposito quelle istanze, che giudicherà opportune.

250. L'attore nel giudizio di falso per incidente potrà sempre proporre l'accusa di falsità principale per la via criminale; ed in questo caso dovranno i giudici sospendere di pronunciare nel merito della causa, salvo essi stimassero, che si

possa passare alla decisione della lite indipendentemente alla scrittura intaccata di falsità.

251. In materia di falsità non potrà proferirsi alcuna sentenza, tanto di semplice istruttoria, che definitiva, salvo in seguito alle conclusioni del ministero pubblico.

## TITOLO XII.

### *Degli esami.*

#### ARTICOLO 252.

Si dedurranno in succinto per via di semplice atto di conclusione senza veruna comparsa, o ricorso, li fatti tutti, di cui una delle parti fosse per chiedere di essere ammessa a fare prova.

Dovranno questi fatti per mezzo anche d'un semplice atto essere negati od ammessi fra tre giorni successivi alla loro significazione, altrimenti si potranno avere per confessati, od accertati.

253. Se i fatti, ossia *capitoli* dedotti risulteranno ammessibili, se saranno stati negati, e se la legge non si opporrà alla loro prova, potrà questa venire ordinata.

254. Potrà anche il tribunale ordinare d'officio la prova di quei fatti, che gli sembreranno conchiudenti, se la legge non se li oppone.

255. Il giudicato, che prescriverà la prova, conterrà,

1. I fatti, sovra di cui essa dovrà seguire.

2. La nomina del giudice, avanti di cui si procederà all'esame.

Ove i testimonj si trovassero troppo distanti, si potrà stabilire, che l'esame debba seguire avanti

un giudice da commettersi da un tribunale indicato per tale oggetto.

256. La prova in materia contraria sarà sempre di diritto; dovrà tanto questa, quanto quella da somministrarsi dall'attore venire cominciata, e compita fra il termine fissato nei susseguenti articoli.

257. Se l'esame dovrà farsi nello stesso luogo, in cui fu proferta la sentenza, o nella distanza di tre miriametri ( 6 leghe ), dovrà cominciarsi nel termine di giorni otto dal giorno della significazione della sentenza fatta al procuratore: trattandosi d'una sentenza pronunciata contro una parte non provvista di procuratore, il termine decorrerà dal giorno della significazione della medesima a persona, od a domicilio; questi termini decorreranno egualmente contro la parte, che avrà fatto significare la sentenza; e ciò tutto avrà luogo sotto pena di nullità.

Se il giudicato potrà essere attaccato per via d'opposizione, il termine decorrerà soltanto dal giorno della scadenza della dilazione per fare questa opposizione.

258. Dovendosi fare l'esame in maggior distanza, si fisserà colla sentenza il termine, fra cui dovrà esso venir cominciato.

259. Si avrà per incominciato l'esame da ciascheduna delle parti rispettivamente, allorquando essa avrà ottenuta dal giudice commissario l'ordinanza di permissione di far citare i testimonj pel giorno, ed ora dal medesimo fissati.

Dovrà per conseguenza il detto giudice commissario intestare i rispettivi processi verbali colla menzione della fattagli istanza, e della di lui adesione alla medesima per via della spedizione di detta ordinanza.

260. Li testimonj saranno citati in persona, od al loro domicilio: quelli che hanno la loro dimora nell' estensione di tre miriametri, da misurarsi dal luogo, in cui dovrà seguire l' esame, dovranno venire citati almeno un giorno prima di quello, in cui debbono venire esaminati; dovrà aggiungersi un giorno per ogni tre miriametri quanto ai testimonj domiciliati in maggior distanza. Si lascerà a ciaschedun testimonio copia dell' ordinanza del giudice commissario, e ciò tutto sotto pena della nullità della deposizione di quelli di essi testimonj, riguardo a cui tali formalità non si fossero punto osservate.

261. Si citerà la parte per essere presente all'esame od al domicilio del suo procuratore, ove se lo abbia costituito, od in difetto al di lei domicilio, e ciò tutto tre giorni almeno prima dell' esame: dovranno venirle significati i nomi, professione, e dimora dei testimonj, che si presenteranno, per deporre contro di essa, e ciò tutto anche sotto pena di nullità come sopra.

262. Li testimonj saranno esaminati separatamente l' uno dall' altro, tanto in presenza, che in assenza delle parti.

Ciascheduno d' essi, prima di cominciare la sua deposizione, dichiarerà il di lui nome, professione, età, e dimora, come pure, se sarà consaguineo, od affine di alcuna delle parti, ed in qual grado, e se sarà servo, o famigliare d' una di esse, e presenterà quindi il suo giuramento di dire la verità, il tutto sotto pena di nullità.

263. Li testimonj, che non fossero per comparire, saranno con ordinanza del giudice commissario, la quale potrà mandarsi ad esecuzione, non ostante opposizione, o appellazione, condannati

al pagamento di una somma, che non potrà essere minore di dieci franchi in favore della parte, a titolo d' indennizzazione, potranno inoltre venir condannati colla stessa ordinanza ad un' emenda, che non potrà eccedere la somma di cento franchi.

Dovranno li detti testimonj non comparsi essere nuovamente citati a loro spese.

264. Ove li detti testimonj fossero di nuovo per rendersi contumaci, saranno condannati ed astretti per via della cattura, ad un' emenda di cento franchi: il giudice commissario sarà anche autorizzato a lasciare contro di essi un *decreto*, ossia *mandato di traduzione*.

265. Venendo il testimonio a giustificare di non essere stato in grado di presentarsi nel giorno fissato, il giudice commissario, dopo aver ricevuto la sua deposizione, lo libererà dall' emenda; e dalle spese della reiterata citazione.

266. Qualora il testimonio giustificherà che si trova nell' impossibilità di presentarsi nel giorno stabilito, il giudice commissario dovrà accordargli una dilazione competente, la quale non potrà mai eccedere il termine fissato per l' esame, oppure si trasporterà presso di lui per ricevere la sua deposizione. Trattandosi di testimonio residente in luogo lontano, il giudice commissario richiederà il presidente del tribunale del luogo di sua dimora, e questi o lo esaminerà egli stesso, o commetterà un giudice per detto esame. Il segretario di questo tribunale richiesto dovrà far tosto pervenire la minuta del processo verbale alla segreteria del tribunale, avanti cui verte la causa, salvo ad esso ragione di farsi decretare l'esecuzione per la tassa delle spese contro la parte, sulla di cui istanza il testimonio sarà stato esaminato.

267. Non potendo esaminarsi li testimonj nello

stesso giorno; il giudice commissario rimanderà l'esame ad altro giorno, ed ora certa, e non farà d'uopo di citare nuovamente li testimonj, o la parte; quand' anche questa non fosse comparsa.

268. Non potranno venire citati in qualità di testimonj li consanguinei, od affini in linea diretta di alcuna delle parti, o del suo congiunto, ( *marito* o *moglie* ) quand' anche questa avesse fatto divorzio.

269. Il processo verbale d' esame conterrà la data del giorno ed ora, la comparizione, o contumacia delle parti, e dei testimonj, la seguita presentazione dell' atto di citazione, e la rimessione ad altro giorno ed ora, ove questa siasi fatta, sotto pena di nullità.

270. Dovranno proporsi le ripulse, ossia *oggetti* dalla parte, o dal suo procuratore prima della deposizione del testimonio, e questi dovrà rispondere sulle medesime.

Le dette ripulse saranno accompagnate dalla specificazione delle opportune circostanze, e di rilievo, per l' avvantaggio di chi le propone, e non concepite in termini vaghi, e generali. Si dettaglieranno nel processo verbale tanto le ripulse, quanto le risposte del testimonio.

271. Il testimonio farà la sua deposizione a viva voce, e non gli sarà permesso di fare lettura d'alcun abbozzo di risposta disteso in iscritto. La di lui deposizione sarà inserta nel processo verbale: se gliene darà lettura, e si interpellerà successivamente se persiste in essa, il tutto sotto pena di nullità. Si chiederà anche al testimonio, se domanda tassa.

272. Potrà il testimonio, all' occasione che se gli dà lettura della sua deposizione, far quelle variazioni, ed aggiunte, che giudicherà a pro-

posito. Queste dovranno venire scritte in seguito, oppure in margine della di lui deposizione. Si darà quindi lettura ad esso di dette aggiunte, o variazioni, come anche della deposizione, e se ne farà espressa menzione: il tutto sotto pena di nullità.

273. E' permesso al giudice commissario di fare al testimonio, tanto d'officio, che sull'istanza delle parti, o di alcuna di queste, le interrogazioni, che giudicherà a proposito per schiarire la sua deposizione: le risposte del medesimo saranno sottoscritte da esso, dopo che gliene sarà stata data lettura, e non sapendo, o non potendo scrivere, se ne farà menzione. Esse dovranno pur anche sottoscriversi dal giudice, e dal segretario; il tutto sotto pena di nullità.

274. Tanto la deposizione dei testimonj quanto le variazioni, ed aggiunte, che fossero per farsi, saranno sottoscritte dal testimonio, dal giudice, e dal segretario; e se egli non volesse, o non potessero sottoscriversi, se ne farà menzione; il tutto sotto pena di nullità. Si farà risultare della tassa, *ossia paga* del testimonio, ove la richieda, oppure del di lui rifiuto.

275. Il processo verbale farà menzione dell'esecuzione delle formalità prescritte agli articoli precedenti 261, 262, 269, 270, 271, 272, 273, e 274: verrà sottoscritto sul fine dal giudice, e dal segretario, e dalle parti, se esse vogliono, o possono sottoscriversi: in caso di rifiuto, se ne farà menzione; il tutto sotto pena di nullità.

276. Non sarà lecito alla parte nè d'interrompere il testimonio nella sua deposizione, nè di fargli veruna interrogazione direttamente, ma dovrà essa indirizzare la parola al giudice com-

missario, sotto pena di dieci franchi d'emenda, ed anche maggiore ; come pure di venir escluso dall' esame in caso di recidiva. Si pronuncieranno tali pene dal giudice commissario, e le ordinanze di esso potranno mandarsi ad esecuzione, non ostante appellazione, od opposizione.

277. Se il testimonio addimanderà tassa, ossia *paga*, verrà la medesima fatta dal giudice commissario sulla copia della citazione, e tale tassa servirà di decreto esecutorio; il giudice farà menzione di detta tassa nel suo processo verbale.

278. Dovrà rispettivamente terminarsi l'esame fra gli otto giorni dall'epoca, in cui si avrà cominciata a ricevere la deposizione dei primi testimonj, sotto pena di nullità, salvo, che la sentenza prescrivente l'esame avesse fissato un termine più lungo.

279. Se tuttavia alcuna delle parti domandasse una proroga fra il termine fissato pel compimento dell' esame, il tribunale potrà accordarla.

280. Si addimanderà la proroga sovra il processo verbale del giudice commissario, e verrà essa ordinata sulla relazione, che egli ne farà all'udienza nel giorno che avrà indicato in detto processo verbale, senza veruna assegnazione, od atto d' *avenir* (1). Qualora le parti, od i loro procuratori vi si saranno trovati presenti, non si potrà accordare più d'una proroga, sotto pena di nullità.

281. La parte, che avrà fatti esaminare più di

---

( ) L'avenir *in termine forense, è un atto da procuratore a procuratore, portante intimazione alla parte avversaria di trovarsi ad un'udienza determinata per sui far valere le sue ragioni, e difese al punto di qualche domanda principale, od incidentale.*

cinque testimonj sovra lo stesso fatto, non potra ottenere il rimborso delle spese delle altre deposizioni.

282. Dopo la deposizione del testimonio, non sarà più lecito di proporre alcuna ripulsa, se questa non comparirà giustificata in iscritto.

283. Potranno venir oggettati li consanguinei, ed affini di alcuna delle parti, sino al grado di cugino nato di germano inclusivamente, li consanguinei ed affini nello stesso grado dei congiunti (*ossia marito, o moglie*), se il congiunto è vivente, o se la parte, od il testimonio avrà da esso della prole superstite; nel caso, in cui il congiunto fosse già defunto, senza lasciare discendenti, potranno oggettarsi li consanguinei ed affini in linea diretta, li fratelli, li cognati; le sorelle, e le cognate.

Si potrà anche oggettare il testimonio erede presuntivo, o donatario, colui che avrà bevuto, o mangiato colla parte, ed a sue spese dopo la prolazione della sentenza prescrivente l' esame; colui, che avrà spedito qualche certificato, o dichiarazione sulli fatti relativi alla causa, non meno che li servi, e famiglj: il testimonio in istato d'occusa, colui, che sarà stato condannato ad una pena afflittiva, o diffamante, od anche ad una pena correzionale per delitto di furto.

284. Il testimonio oggettato nullameno sarà ricevuto a fare la sua deposizione.

285. Si potranno esaminare li minori in età di quindici anni compiti, salva ragione di avere poscia quel riguardo, che si potranno meritare nelle loro deposizioni.

286. Spirato il termine per far procedere all'esame, la parte più diligente farà intimare da procuratore a procuratore copia dei processi verbali, e

farà portare la causa all' udienza sovra di un semplice atto.

287. Si provvederà sommariamente sulle ripulse, ossiano oggetti.

288. Trovandosi nulla meno il merito della causa in istato di pronta decisione, si potrà pronunciare sovra di tutto per via di un solo giudicato.

289. Non essendosi giustificate in iscritti le ripulse prima della deposizione, la parte dovrà offrirne la prova, ed indicare li testimonj, altrimenti non potrà venire ammessa a fare tale opposizione; e ciò tutto senza pregiudizio delle riparazioni d'ingiuria, ed indennizzazione, che potessero pretendersi dal testimonio stato oggettato.

290. Si ordinerà dal tribunale la prova delle ripulse, qualora possa esservi luogo, salva la prova contrarie, *ossia comprobatoria*, e dovrà essa farsi nella forma infra stabilita per gli esami sommarj. Non potrà ivi venir dedotta alcuna ripulsa, se questa non sarà giustificata in iscritti.

291. Li fatti oggezionali venendo ad essere ammessi, non si prenderà più lettura della deposizione del testimonio oggettato.

292. L'esame, o la deposizione, che sarà dichiarata nulla per colpa del commissario, si dovrà rifare a spese di questo. Li termini del nuovo esame, o della nuova deposizione dei testimonj decorreranno dal giorno dell' intimazione della sentenza, che lo avrà ordinato: potrà la parte presentare gli stessi testimonj, ed ove alcuno di questi non si potesse più esaminare, li giudici avranno riguardo, che è di ragione alle deposizioni per loro parte fattesi nel primo esame.

293. L'esame, che sarà stato dichiarato nullo per colpa del procuratore, o dell' usciere non si

potrà più rifare, ma la parte potrà farsi rimborsare da questi le spese del medesimo, ed anche ripetere da essi li danni, ed interessi nel caso di manifesta negligenza; ciò che è rimesso all' arbitrio del giudice.

294. La nullità di una, o più deposizioni non importa la nullità dell' esame.

## TITOLO XIII.

### *Della trasferta per una visita giudiciale sul luogo.*

#### ARTICOLO 295.

Potrà il tribunale nei casi, in cui lo crederà necessario, ordinare, che uno dei giudici debba trasferirsi sul luogo in questione. Non potrà però ciò prescrivere nelle materie, in cui può essere bastante la sola trasferta, o giudicio di esperti, se non gliene sarà stata fatta istanza da una delle parti.

296. Si farà col mezzo della sentenza la commissione ad uno dei giudici, che intervengono a proferirla.

297. Sul ricorso della parte più diligente si proferirà dal giudice commissario un' ordinanza, che fissera il luogo, giorno, ed ora della monizione; sarà questa significata da procuratore a procuratore, e tale significazione equivalerà ad un' assegnazione.

298. Il giudice commissario farà risultare nella minuta del suo processo verbale della quantità di giorni, che avrà impiegati nella trasferta, soggiorno, e ritorno.

299. La parte più diligente farà significare co-

pia del processo verbale di visita ai procuratori delle altre parti; e tre giorni dopo potrà far portare la causa all' udienza per via di un semplice atto.

300. Non sarà necessario nelle visite di far intervenire il ministro pubblico, salvo nei casi, in cui egli stesso facesse parte.

301. La parte, che avrà fatta instanza per la visita, e trasferta, dovrà anticipare le spese necessarie per tale trasfesta, e farne il deposito presso il segretario.

## TITOLO XIV.

### *Delle relazione dei periti.*

#### ARTICOLO 302.

Qualora sarà necessario un giudicio d'esperti, verrà questo prescritto col mezzo di sentenza, e spiegherà questa con chiarezza li punti, sopra di cui dovrà cadere la perizia.

303. Un tale giudicio non potrà darsi, salvo col mezzo di tre periti, a riserva che le parti fossero d' accordo, che si devenga al medesimo per mezzo di un solo perito.

304. Se all' occasione della sentenza, che prescrive la perizia, le parti avranno amichevolmente concordato nella persona degli esperti, la detta sentenza concederà alle medesime atto della nominazione di questi.

305. Se non sarà loro riuscito di concordare amichevolmente nell' elezione dei periti, la sentenza manderà alle parti di darne una lista fra li tre giorni successivi all' intimazione, diffidandole, che altrimenti si procederà all' operazione

prescritto col mezzo dei periti, che verranno eletti *d' officio* colla medesima sentenza.

Lo stesso giudicato nominerà il giudice commissario, che dovrà ricevere il giuramento dei periti eletti di comune consenso, o nominati *d' officio*; potrà nullameno il tribunale ordinare ai detti periti di prestare il loro giuramento avanti il giudice di pace del cantone, in cui dovranno eseguire l'adossatagli incumbenza.

306. Fra il termine sopra indicato, le parti, che avranno concordato nella persona degli esperti, dovranno passare l' opportuno loro dichiarazione alla segreteria.

307. Scaduto che sarà tal termine, la parte più diligente, previa l' ordinanza, che si procurerà dal giudice commissario, farà monire i periti nominati dalle parti, oppure *d' officio* per la prestazione del loro giuramento, a cui non sarà necessario, che le parti si trovino presenti.

308. Se il perito della parte assegnata non comparirà, le spese della prestazione del giuramento saranno a carico di essa, senza diritto di ripeterle.

309. La ricusazione potrà soltanto venire proposta contro li periti nominati *d' officio*, a riserva che le cause di sospetto fossero sopraggiunte dopo la scelta di comune consenso, e prima del giuramento; la parte, che avrà delle cause di ricusazione da addurre; dovrà ciò fare fra li tre giorni dopo la nominazione per via di un semplice atto sottoscritto da essa, o da un terzo munito di sua procura speciale, in cui saranno espresse le cause di ricusazione, e le prove, ove ve ne esistano, oppure in difetto di esse l' offerta di giustificarle per via d' esame di testimonj. Trascorso tale ter-

termine, non si potrà più proporre veruna ricusazione, ed il perito presterà il suo giuramento nel giorno, che si sarà fissato colla lasciata monizione.

310. Potranno ricusarsi i periti per le stesse cause, per cui possono venire oggettati i testimonj.

311. L'ammissione, o non ammissione della ricusazione, che sarà controversa, verrà giudicata sommariamente all'udienza sovra di un semplice atto, e sulle conclusioni del ministro pubblico. Potranno li giudici prescrivere la prova testimoniale, la quale dovrà farsi nella forma infra stabilita *per gli esami sommarj*.

312. Il giudicato al punto della ricusazione potrà mandarsi ad esecuzione non ostante appello.

313. Venendo ad ammettersi la ricusazione, si passerà colla stessa sentenza alla nominazione di un nuovo, o di nuovi periti in surrogazione di colui, o di quelli, che saranno stati ricusati.

314. Se si rigetterà la ricusazione, si condannerà la parte che l'avrà proposta in quell'indennizzazione, che sarà di ragione, anche verso il perito, ove ne abbia fatta instanza; ma in quest'ultimo caso non potrà più questi prestare il suo uffizio.

315. Il processo verbale di prestazione di giuramento conterrà l'indicazione dal canto dei periti del luogo, giorno, ed ora delle loro operazioni.

Trovandosi presenti le parti, od i loro procuratori, quest'indicazione equivalerà ad una citazione.

In caso d'assenza delle medesime, se le intimerà per via d'atto da procuratore a procuratore, di trovarsi sul luogo al giorno, ed ora, che sarà stato fissato dai periti.

316. Venendo qualche perito a rifiutare la fattagli commissione, o mancando di comparire, sia al giuramento, sia alla monizione stabilita pel giorno, ed ora indicati, potranno le parti sul luogo concordare amichevolmente in un altro esperto di comune consenso in di lui surrogazione; ed in difetto l' elezione di un altro perito si farà *ex officio* dal tribunale.

Il perito, che dopo aver prestato il di lui giuramento, non fosse per compiere la sua commissione, potrà venir condannato dal tribunale, che lo avrà eletto, al pagamento di tutte le spese *frustratorie*, ed anche ai danni, ed interessi, ove siavi luogo.

317. Si rimetterà ai periti la sentenza, che avrà ordinata la loro relazione, unitamente alli documenti, e titoli necessarj: le parti potranno fare quelle osservazioni, ed istanze, che giudicheranno di loro convenienza; se ne farà risultare nella relazione, che dovrà venire redatta sul luogo in contesa, oppure nel sito, ed alli giorno, ed ora, che saranno indicati dai periti.

La redazione della relazione, dovrà venire ridotta in iscritto da uno dei periti, e sottoscritta da essi; ed ove questi non fossero tutti in grado di scrivere, essa sarà scritturata, e sottoscritta dal segretario della giustizia di pace del luogo, in cui essi periti avranno proceduto alle loro operazioni.

318. I periti dovranno estendere una sola relazione, e daranno un solo giudicio alla pluralità delle voci.

Se vi sono dispareri, indicheranno li motivi, e fondamenti delle diverse opinioni, senza però far conoscere quale sia stato il sentimento in particolare di ciascuno d' essi.

319. La minuta della relazione si depositerà nella segreteria del tribunale, che avrà ordinata la perizia, senza verun nuovo giuramento dal canto dei periti. Si tasseranno dal presidente li dritti di detti periti al piede della minuta, e si decreterà l'esecuzione della loro tassa contro la parte, che avrà fatto istanza pel giudicio d'esperti, oppure ne avrà sollecitata l'esecuzione, se detto giudicio sarà stato ordinato *d'officio*.

320. In caso di ritardo, o di rifiuto dal canto dei periti di depositare la loro relazione, potranno citarsi senza il previo esperimento della conciliazione avanti il tribunale, che li avrà nominati, per vedersi astringere, anche per via del carcere, se vi sarà luogo, a fare il deposito di essa; si provvederà su tal incidente sommariamente, e senza istruzione.

321. Si leverà copia della relazione, e si farà significare da procuratore a procuratore dalla parte più diligente, e si porterà quindi la causa all'udienza su di un semplice atto.

322. Non trovando i giudici nella relazione del perito gli schiarimenti necessarj, potranno prescrivere *ex officio* un nuovo giudicio per mezzo di uno, o più periti, che eleggeranno anche *d'officio*, e potranno questi ultimi chiedere ai precedenti esperti tutti li lumi, e schiarimenti, che giudicheranno a proposito.

323. Li giudici non saranno in obbligo di conformarsi al giudicio dei periti, se il loro parere si oppone al medesimo.

## TITOLO XV.

*Degl' interrogatorj sopra fatti, ed articoli.*

### ARTICOLO 324.

In ogni sorta di affari, ed in qualunque stato sia la causa, le parti potranno richiedere d' interrogarsi vicendevolmente l' una l' altra sopra fatti, ed articoli concernenti la stessa causa, senza ritardo nè dell' istruzione, nè della sentenza.

325. Non si potrà ordinare l'interrogatorio, salvo su di un ricorso, in cui sieno tenorizzati li fatti, e per via di sentenza proferta all' udienza, e si riceveranno le risposte sovra gl' interrogatorj od avanti il presidente, od avanti un giudice da esso commesso.

326. In caso di lontananza, il presidente sarà autorizzato a commettere per ricevere le risposte sugl' interrogatorj il presidente del tribunale, nella giurisdizione di cui dimora la parte, oppure il giudice di pace del cantone della residenza della medesima.

327. Il giudice delegato esprimerà al piede dell' ordinanza portante la sua commissione il giorno, e l' ora, in cui procederà all' interrogatorio, senza che sia d' uopo di formare alcun processo verbale contenente l' instanza della parte, o la prolazione dell' ordinanza d' esso giudice.

328. Ove la parte trovisi legittimamente impedita, il giudice si trasporterà sul luogo, in cui essa trovasi trattenuta.

329. Ventiquattr' ore prima dell' interrogatorio, per via di un solo atto di citazione si faranno

intimate alla parte personalmente, od al di lei domicilio il ricorso, e le ordinanze del tribunale, e del presidente, o del giudice, che dovrà ricevere l' interrogatorio, coll' assegnazione a comparire alla monizione lasciata per tale oggetto, la quale dovrà intimarsi per mezzo di un usciere, che verrà commesso per quest' effetto.

330. Se la parte monita non compare, o dopo di essersi presentata, ricusa di rispondere, se ne estenderà verbale sommario, e li fatti potranno aversi per accertati.

331. Qualora la medesima, dopo di essersi resa contumace al giorno della fissata monizione, fosse per presentarsi prima della sentenza, sarà ammessa a subire l' interrogatorio, purchè paghi le spese del primo verbale, e della sua intimazione, senza diritto di ripeterle.

332. Giustificando la detta parte d'un impedimento legittimo, per cui non possa presentarsi nel giorno dell' interrogatorio, il giudice fisserà un altro giorno per subire il medesimo senza veruna nuova assegnazione.

333. La parte dovrà rispondere in persona, tanto su di ciascun fatto contenuto nel ricorso, quanto sopra di quelli, riguardo a cui il giudice lo interrogherà *d' officio*; senza poter leggere alcun progetto, od *abbozzo di risposta in iscritto*, e senza l' assistenza di alcun difensore. Le risposte saranno precise, e pertinenti a ciascun fatto, e senza parole ingiuriose, e calunniose; colui che avrà fatta istanza per l' interrogatorio, non potrà assistere al medesimo.

334. Terminato che sarà l' interrogatorio se ne darà lettura alla parte, e si interpellerà a dichiarare se abbia detto la verità, e se persiste nelle sue

risposte: facendosi da essa qualche aggiunta, dovrà venire scritta in margine, od in fine dell' interrogatorio: si leggerà pure la detta addizione al rispondente, e se gli farà la stessa interpellanza; si sottoscriverà quindi dalla parte tanto l' interrogatorio, che le aggiunte fattesi, e non sapendo, o non potendo scrivere, se ne farà menzione.

335. La parte, che vorrà far uso dell' interrogatorio, lo farà significare alla parte avversaria, senza però, che possa questi formare l'oggetto di comparse dal canto dell' una, o dell' altra delle parti.

336. Le amministrazioni dei pubblici stabilimenti dovranno nominare un amministratore, od agente per l' oggetto di rispondere sulli fatti, ed articoli, che verranno ad esse comunicati; spediranno esse per tal causa un fatto di procura speciale, in cui verranno inserte le risposte, ed asseverate per veridiche, altrimenti li fatti dedotti potranno considerarsi per avverati, senza pregiudicio del diritto di far interrogare gli amministratori, ed agenti sovra li fatti, che saranno ad essi personali, per avversi poscia dal tribunale quel riguardo che è di ragione.

# TITOLO XVI.

## *DEGL' INCIDENTI.*

### *Delle dimande incidentali.*

ARTICOLO 337.

Le dimande incidentali si faranno per mezzo di un semplice atto contenente gl' incumbenti necessarj per fondare le medesime e le conclusioni relative, con offerta di comunicare li titoli giustificativi, mediante semplice ricevuta, o col mezzo di deposito presso la segreteria.

Il convenuto sul punto dell'incidente darà la sua risposta col mezzo anche d'un semplice atto.

338. Si dovranno proporre nello stesso tempo tutte le dimande incidentali, e non si potranno chiedere in ripetizione le spese di quelle di esse che si fossero proposte posteriormente, e che dovessero per appoggio delle cause già esistenti all'epoca, in cui le prime dimande furono eccitate.

Le dimande incidentali saranno decise con una sentenza interlocutoria se vi è luogo a proferirla; e nelle cause, in cui sarà stata ordinata l'informazione in iscritti si porterà l'incidente all'udienza per essere provvisto quanto sarà di ragione e giustizia.

### *Dell' intervento in causa.*

339. L'intervento in causa si farà per via di ricorso, il quale dovrà contenere li fondamenti, e le conclusioni, e si darà copia di detto ricorso,

non meno che dei titoli, che appoggiano tale istanza.

340. Non potrà per causa dell'intervento ritardarsi di pronunziare sulla causa principale, allorchè questa si troverà in istato di pronta decisione.

341. Nelle cause, in cui sarà stata ordinata un' istruzione ulteriore in iscritti, se una delle parti si opporrà all' intervento in causa, si porterà la decisione su questo incidente all'udienza.

## TITOLO XVII.

### *Delle cause ripigliate, e della costituzione di un nuovo procuratore.*

#### ARTICOLO 342.

Non si potrà differire il giudicato di qualunque causa in istato di decisione, sia a motivo di cambiamento dello stato, e condizione delle parti; sia per la loro cessazione dalle funzioni, in dipendenza di cui comparivano in giudicio; sia per essersi rese defunte pendente la lite; sia per ultimo per causa della morte, dismissione, interdizione, e destituzione del procuratore da esse precedentemente costituito.

343. La causa sarà riputata in istato di decisione, allorchè si sarà incominciata la difesa, che si porta all'udienza, e si avrà questa per principiata dopo che si saranno riferite le conclusioni in contraddittorio delle parti.

Negli affari, che s' istruiscono per iscritti, la causa s' intenderà in istato di venire decisa, qualora si sarà compita l'informazione, oppure al-

forchè saranno trascorsi i termini per le produzioni, e risposte.

344. Quanto alle cause, che non si trovano in istato di decisione, qualunque procedimento seguito posteriormente alla notifica della morte d' una delle parti, sarà di niun riguardo; non sarà necessario di significare la morte, dismissione, interdizione, o destituzione dei procuratori; tutte le parti, che si saranno fatte, e le sentenze, che si saranno rapportate in seguito alle medesime, si considereranno come nulle, se non sarà seguita la costituzione d'un nuovo procuratore.

345. Non sarà d'ostacolo alla continuazione della lite, nè il cambiamento della condizione delle parti, nè la cessazione delle funzioni, per causa di cui esse erano comparse in causa.

Il convenuto però, che non si fosse nominato alcun procuratore prima del cambiamento di condizione, o della morte dell' attore, dovrà di nuovo essere citato fra il termine d' otto giorni, per vedersi far luogo alle conclusioni contro di esso prese, senza sperimento di conciliazione.

346. L' assegnazione per ripigliare una causa, o per costituirsi un nuovo procuratore, dovrà lasciarsi coi termini fissati sotto il titolo *delle citazioni*, e s' indicheranno in essa i nomi tanto di quelli, che erano stati procuratori in detta causa, quanto del relatore, ove ne fosse seguita la deputazione.

347. Si ripiglierà la causa per via d' atto da procuratore a procuratore.

348. Venendo a farsi qualche opposizione dal canto della parte, per parte di cui si vuole fare ripigliare la causa, un tale incidente si deciderà sommariamente.

349. Qualora la parte citata per ripigliare la causa o per costituirsi un nuovo procuratore, non fosse per comparire, si proferirà un giudicato, per forma di cui si avrà la causa per ripigliata, e si ordinerà per conseguenza, che debba questa continuarsi dagli ultimi atti del giudicio stato interrotto, senza che siavi luogo ad accordare verun termine maggiore di quelli, che restano ancora a decorrere.

350. Le sentenze, che si proferiranno in contumacia sulle dimande tendenti all' oggetto di ripigliare una causa, o di far costituire un nuovo procuratore, dovranno venire intimate per mezzo d' un usciere commesso; ove si trattasse d' una causa da spedirsi previa relazione, si esprimerà nell' intimazione il nome del relatore.

351. Qualunque opposizione alle dette sentenze, dovrà essere portata all' udienza, quand' anche si tratti di cause da spedirsi a relazione di uno dei giudici.

## TITOLO XVIII.

*Delle opposizioni per parte del principale, tendenti a rivocare quanto si è operato dal suo procuratore, dette* désaveu (1).

### ARTICOLO 352.

Non si potrà far passare, od accettare verun'offerta, ammissione, o consenso senza una procura speciale, sotto pena della revoca di quanto si sarà operato.

---

(1) *Il vocabolo* désaveu *nel foro significa la dichiarazione che si fa da un litigante di non aver egli autorizzato un usciere, od un procuratore a significar qualche atto, od a promuovere qualche dimanda, nè passare od accettare qualche offerta, consenso, od ammissione, che esso giudica essergli pregiudicievole, e contro di cui crede perciò di dover richiamare.*

353. L'opposizione tendente a rivocare l'altrui operato, dovrà farsi alla segreteria del tribunale competente per conoscere sulla medesima per via d'atto sottoscritto dall'opponente, oppure da un terzo munito di sua procura speciale ed autentica, e conterrà il medesimo li fondamenti dell'opposizione e le conclusioni dell'opponente, non meno che la costituzione di procuratore.

354. Se l'opposizione tendente a rivocare il fatto del procuratore, verrà proposta pendente il corso d'una lite ancora vertente, si significherà per atto da procuratore a procuratore, e senza verun'altra domanda, tanto al procuratore, contro di cui sarà diretta, quanto a tutti gli altri procuratori della causa, e tale significazione avrà lo stesso effetto di un'assegnazione a presentare le sue difese sul merito di detta opposizione.

355. In caso di cessazione del procuratore dalle esercizio di sue funzioni, la detta opposizione dovrà venirgli intimata al suo domicilio per via d'atto di citazione: se egli si sarà reso defunto si farà questa intimare a' suoi eredi con assegnazione a comparire avanti il tribunale ove verte la causa, e si notificherà la medesima anche alle parti interessate nella causa per via d'atto da procuratore a procuratore.

356. L'opposizione, di cui si tratta, dovrà sempre portarsi alla decisione del tribunale, avanti cui fu istrutto il procedimento, nel quale sono seguiti gli atti, che si pretende di rivocare, e ciò quand'anche la causa, nel decorso di cui fu proposta, si trovasse pendente avanti un altro tribunale. Le parti interessate nella causa principale dovranno venir diffidate di questa opposizione, ed

assegnate a comparire nel giudicio relativo alla medesima.

357. Si sospenderà ogni sorta di procedimento, ed anche la decisione della causa principale sintantochè si sarà giudicato sulla detta opposizione, sotto pena di nullità; potrà nulladimeno venir ordinato, che l'opponente debba far pronunciase sul merito della sua opposizione fra un dato termine da fissarsi, in difetto del che sarà provvisto come di ragione nella causa suddetta.

358. Allorchè l'opposizione di revoca sarà relativa ad un atto, sovra di cui non verte alcuna causa, si porterà la medesima avanti il tribunale del convenuto.

359. Qualunque domanda tendente alla revoca, di cui si agisce, dovrà venir comunicata al ministero publico.

360. Venendo ad ammettersi l'opposizione in linea di revoca, si avranno per annullate, e come non avvenute le provvidenze tutte relative ai punti, che hanno dato luogo alla detta revoca: la persona, il di cui fatto sarà stato revocato, verrà condannata verso l'attore, e verso le altre parti al rimborso di tutti li danni, interessi, e sarà anche punita coll'interdizione, o processata per via straordinaria, secondo l'importanza dei casi, e la natura delle circostanze.

361. Se l'opposizione di revoca viene rimandata, si fa à menzione della sentenza di rejezione in margine dell'atto di revoca, e l'attore potrà essere condannato verso la persona, contro cui si è proposta la revoca, a tutti i danni, e riparazioni, che possono aver luogo.

362. Se l'opposizione di revoca si è formata all'occasione di una sentenza, che si sarà pro-

nunciata definitivamente, non potrà più aver luogo, che dopo gli otto giorni, principiando dal giorno, in cui la sentenza sarà riputata esecutoria, a termini dell'articolo 159. sovra citato.

## TITOLO XIX.

*Dei regolamenti dei giudici*, ossia della decisione d'un tribunale superiore a qual de' tribunali inferiore spetti, nel caso di conflitto, la cognizione d'una causa.

### ARTICOLO 963.

Se una quistione verrà portata avanti due o più tribunali di pace, situati nello stesso distretto di giurisdizione del tribunale civile, dovrà promuoversi avanti questo tribunale la decisione sul punto a quale di essi spetti di prendere cognizione della medesima.

Ove i tribunali di pace fossero situati nel distretto di diversi tribunali civili, si porterà tale quistione alla decisione della corte d'appello.

Che se questi tribunali non fossero situati nel distretto della stessa corte d'appello, la determinazione su tale contesa di giurisdizione dovrà sottomettersi alla corte di cassazione.

Qualora la contestazione si fosse promossa avanti due o più tribunali di prima instanta, dipendenti dalla stessa corte d'appello, spetterà a questa di determinare sulla detta instanza *per regolamento de' giudici*; e si porterà essa avanti la corte di cassazione, allorchè i detti tribunali di prima instanza non si troveranno nel distretto della giurisdizione della stessa corte d'appello, come

pure allorquando il conflitto di giurisdizione si eleverà fra una o più corti.

364. Sulla presentazione della stessa domanda promossa contemporaneamente avanti diversi tribunali, e sovra di un ricorso da presentarsi per tale oggetto, si pronuncierà la sentenza, con cui si permetterà l'assegnazione *per regolamento de' giudici*; e si potrà ordinare, che si sospenda intanto ogni sorta di procedimento avanti li detti tribunali.

365. L'attore farà intimare tale sentenza, e citare le parti al domicilio dei loro procuratori.

Il termine per detta intimazione, e citazione è stabilito a giorni quindici da computarsi dal giorno della sentenza.

La dilazione per comparire si è la stessa, che è fissata riguardo alle citazioni, regolando però le distanze avuto riguardo al rispettivo domicilio de' procuratori.

366. Se l'attore non avrà fatta seguire la citazione fra il detto termine, si avrà per decaduto dalla sua instanza *per regolamento de' giudici*, senza che resti necessario di far pronunciare tale decadenza, e potrà proseguirsi la causa avanti il tribunale, ove fu essa dal convenuto portata in detto giudicio di conflitto di giurisdizione.

367. L'attore, che succomberà potrà essere condannato nei danni-interessi verso le altre parti.

# TITOLO XX.

## *Della rimessione d' una causa ad un altro tribunale, per motivo di consanguineità, od affinità.*

### ARTICLE. 368.

Se l'una delle parti si trovasse ad aver due consanguinei, od affini, sino al grado di cugino nato di germano inclusivamente, fra i giudici d'un tribunale di prima instanza, o tre consanguinei, od affini nello stesso grado fra quelli di una corte d'appello; oppure se la detta parte avesse un consanguineo nello stesso grado fra i giudici del tribunale di prima istanza, o due consanguinei fra quelli di una corte d'appello, e fosse nello stesso tempo uno dei membri di questo tribunale, o corte, potrà la parte avversaria chiedere la rimessione della causa ad un altro tribunale.

369. Dovrà chiedersi la rimessione della lite prima che siasi dato principio alla discussione di essa all'udienza; e trattandosi di causa da decidersi previa relazione, quest'istanza si dovrà promuovere prima che siasi terminata l'instruzione, oppure che siano trascorsi li termini della medesima; altrimenti essa non potrà più venire ammessa.

370. Si dovrà proporre la detta domanda per via d'atto presso la segreteria, e quest'atto conterrà li fondamenti d'essa; e sarà sottoscritta dalla parte, o da qualche persona munita di sua procura speciale ed autentica.

371. Sulla copia di detto atto, che si presente-

rà unitamente ai titoli, che li servono d'appoggio, si proferirà sentenza, con cui si ordinerà.

1. La comunicazione ai giudici, per motivo di cui si chiede la rimessione della causa, acciò fra un termine determinato spediscano la loro dichiarazione al piede di detta sentenza.

2. La comunicazione al ministero pubblico.

3 La relazione da farsi per organo d'uno dei giudici, che sarà nominato in detta sentenza, nel giorno che verrà designato.

372. Dovranno significarsi alle altre parti tanto la copia dell'atto tendente ad ottenere la rimessione della causa, e dei titoli annessivi al medesimo, quanto della sentenza indicata nell'articolo precedente.

373. Qualora i motivi della chiesta rimessione della causa saranno stati confessati, o giustificati presso un tribunale di prima istanza, si rimetterà la causa ad uno degli altri tribunali esistenti nel distretto della giurisdizione della stessa corte d'appello: e se ciò avrà avuto luogo in una causa vertente avanti una corte d'appello, si farà tale rimessione ad una delle tre corti più vicine.

374. La parte, che succumberà nella sua instanza per la rimessione della causa, verra condannata ad un'emenda, che non potrà essere minore di cinquanta franchi, senza pregiudicio dei danni-interessi verso l'altra parte, ove siavi luogo.

375. Venendo a pronunciarsi la rimessione della causa, e non essendosi appellato dalla sentenza, oppure avendo l'appellato succombuto, si porterà la controversia avanti il tribunale, che dovrà conoscere sulla medesima sopra di semplice assegnazione, e si proseguirà ivi la causa allo stato degli ultimi atti della medesima.

376. L'appellazione della sentenza di rimessione di causa sarà in qualunque caso sospensiva.

377. Si applicheranno alla detta appellazione le disposizioni degli articoli 392, 393, 394, 395 sotto il titolo successivo *della ricusazione.*

## TITOLO XXI.

### *Della ricusazione.*

#### ARTICOLO 378.

Sarà permesso di ricusare qualunque giudice per le cause infra espresse, cioè,

1. Se egli sarà consanguineo, od affine delle parti, o di una delle medesime, sino al grado di cugino nato di germano inclusivamente.

2. Se la moglie del giudice sarà consanguinea, od affine di qualcheduna delle parti, oppure se il giudice sarà consanguineo, od affine della consorte di una delle parti nel grado sopra espresso, allorchè la moglie è in vita, o che, essendosi resa defunta, sarà rimasta da essa superstite della prole; in caso di morte della medesima, e di non esistenza di prole il suocero, il genero, e li cognati non potranno essere giudici.

La disposizione relativa alla moglie predefunta dovrà applicarsi alla donna, che avrà fatto divorzio, in caso d'esistenza di prole dal matrimonio disciolto.

3. Se il giudice, la di cui moglie, o i loro ascendenti, discendenti, od affini nello stesso grado avranno una qualche contestazione su di una questione della stessa natura di quella che verte fra le parti.

4. Se le persone sovra espresse avranno una causa in loro nome avanti d'un tribunale, in cui una delle parti sia giudice; se seranno creditori, o debitori di qualcheduna delle parti.

5. Se nel trascorso di cinque anni preceduti alla ricusazione si sarà istruita qualche causa criminale tra le persone suddette, e qualcheduna delle parti, o l'uno dei congiunti di questa ( *marito o moglie* ), od i loro consanguinei, od affini in linea diretta.

6. Se vi sarà vertente qualche causa civile tra il giudice, la di lui moglie, li loro ascendenti, discendenti, od affini nella stessa linea, ed una delle parti; e che questa causa, ove sia stata promossa dalla parte, sara stata principiata prima della lite., in cui fu proposta la ricusazione; se tale causa, essendo stata finita, ciò avrà soltanto avuto luogo fra li sei mesi, che hanno preceduta la ricusazione.

7. Se il giudice sarà tutore surrogato, tutore; o curatore, erede presuntivo, o donatario padrone, o commensale di una delle parti; se egli sarà amministratore di qualche stabilimento, società, o direzione, che faccia parte nella causa; se l' una delle parti sarà erede presuntiva del giudice.

8. Se il giudice avrà consultato, patrocinato, o formato qualche scritto sul punto della contestazione; se avrà precedentemente conosciuto sulla medesima o nella qualità di giudice, od in quella di arbitre; se avrà sollecitata, o raccomandata la causa, oppure avrà fatte le spese della medesima; se avrà deposto come testimonio; se dopo l'introduzione della causa avrà bevuto o mangiato coll' una, o coll' altra delle parti nella loro casa d'abitazione, od avrà ricevuto dalle medesime qualche regalo, o dono.

Se vi sarà inimicizia capitale tra esso giudice, e qualcheduna delle parti.

Se avrà egli dal suo canto dopo l' introduzione della causa, fra li sei mesi anteriori alla ricusazione, fatto qualche insulto, ingiuria, o minaccia ad una delle parti tanto verbalmente, che in iscritto.

379. Non vi sarà luogo a ricusazione qualora il giudice sarà parente del tutore, o del curatore di una delle parti, o dei membri, od amministratori di uno stabilimento, di una società, del sindaco, o sindaci di una massa di creditori, che facciano parte nella causa, salvochè li detti tutori, amministratori, od altre persone interessate avessero eglino stessi un interesse distinto, o personale.

380. Qualunque giudice, che sarà informato di poter essere sottoposto ad una delle suddette cause di ricusazione, dovrà farne la sua dichiarazione al tribunale in camera di consiglio, e si stabilirà dal medesimo, se egli dovrà astenersi.

381. Le cause di ricusazione, che riflettono li giudici, dovranno applicarsi al ministero pubblico, allorchè egli fa parte unita; ma questo non potrà venir ricusato allorquando forma parte principale.

382. La parte, che vorrà ricusare un giudice, dovrà proporre la sua ricusazione prima che siansi principiate le discussioni, e le difese all' udienza; ed ove la causa si debba spedire previa relazione, prima che l' istruzione di essa siasi compita, o che li termini sieno trascorsi, salvo che le cause di ricusazione gli fossero sopraggiunte posteriormente.

383. La ricusazione contro li giudici, che siano stati commessi di trasportarsi sul luogo per una

visita, o di procedere ad esami, ovvero ad altre operazioni, non potrà venir proposta, salvo pendenti tre giorni, li quali decorreranno 1. dalla data della sentenza, se si tratterà di giudicato profferto in contraddittorio; 2. dal giorno della scadenza degli otto giorni accordati per formare opposizione, ove si agisca di sentenza contumaciale, a cui non siasi fatta opposizione; 3. dal giorno della rejezione dell' opposizione anche pronunciata in contumacia, se la sentenza sarà stata profferta in contumacia, e si sarà formata ad essa qualche opposizione.

384. La ricusazione dovrà proporsi per via di un atto avanti la segreteria, in cui saranno spiegati li fondamenti della medesima, e sarà detto atto sottoscritto dalla parte, oppure da qualche persona munita di sua procura autentica, e speciale, la quale dovrà venir unita all' atto.

385. Sulla copia dell' atto di ricusazione, che dovrà il segretario rimettere fra 24. ore al presidente del tribunale, si pronuncierà la sentenza previa la relazione dello stesso presidente, e le conclusioni del ministero pubblico, per forma di cui verrà rigettata la ricusazione, ove risulti inammissibile; e qualora si troverà degna di venire ammessa, si prescriverà.

1. La comunicazione al giudice, che si ricusa per deliberare in termini chiari e precisi sulle cause di sospezione, che si propongono fra il termine che sarà fissato nella sentenza: 2. la comunicazione al ministero pubblico, coll' indicazione del giorno, in cui seguirà la relazione della causa per organo d' uno dei giudici da nominarsi in detta sentenza.

386. Il giudice, che sarà stato ricusato farà la sua dichiarazione alla segreteria in seguito alla minuta dell'atto di ricusazione.

387. Cominciando dal giorno del giudicato prescrivente la comunicazione, si sospenderà ogni sentenza ed operazione; se tuttavia una delle parti pretendesse, che l'operazione sia d'urgenza, e che qualunque ritardo possa essere pregiudicievole, si porterà un tale incidente all'udienza sovra di un semplice atto, e potrà il tribunale ordinare, che si proceda alla spedizione della medesima da un altro giudice.

388. Venendo il giudice, che si ricusa ad ammettere li fatti, che si adducono per cause di sospezione, oppure essendosi somministrata la prova dei medesimi, si ordinerà, che esso dovrà astenersi.

389. Se la parte, che ha ricusato il giudice, non somministrerà alcuna giustificazione in iscritti, ad un principio di prova delle cause di ricusazione, e lasciato alla prudenza del tribunale, o di rigettare la ricusazione sulla semplice dichiarazione del giudice, oppure di prescrivere la prova testimoniale.

390. Colui, le di cui cause di ricusazione saranno riconosciute frivole, o che non si saranno sufficientemente provate, si condannerà a quell'emenda, che si fisserà dal tribunale, la quale non potrà essere minore di cento franchi, e senza pregiudizio, se vi sarà luogo, dell'azione del giudice per riparazione d'ingiuria, e per la sua indennizzazione, nel qual caso egli non potrà più conoscere a tale riguardo come giudice.

391. Qualunque giudicato in materia di ricusazione, anche nelle cause, in cui il tribunale di pri-

ma istanza giudica inappellabilmente, sarà suscettibile d' appellazione; sostenendosi nulladimeno dalla parte, che, attesa l' urgenza, possa essere necessario di devenire a qualche operazione senza aspettare la decisione della causa d' appello, si porterà quest' incidente all' udienza sovra di un semplice atto, ed il tribunale, che avrà dichiarato non essere luogo a ricusazione, potrà comandare procedersi a tale operazione da un altro giudice.

392. Colui, che vorrà rendersi appellante, dovrà ciò eseguire fra giorni cinque dopo la sentenza per via d' atto alla segreteria, il quale sarà corredato dei motivi, che lo appoggiano, e conterrà l' enunciazione del deposito fattosi presso la segreteria dei titoli, sovra di cui è fondata la domanda in riparazione.

393. Il segretario dovrà fra tre giorni sull' istanza, ed a spese dell' appellante trasmettere al segretario del tribunale d' appello copia dell' atto di ricusazione, della dichiarazione del giudice, della sentenza, dell' atto d' appello, e dei titoli, e documenti unitisi.

394. Il segretario del tribunale d' appello fra li tre giorni dalla rimessione fattasi di dette carte presso la segreteria, dovrà presentarle al tribunale, il quale stabilirà il giorno della sentenza, e farà la commissione ad uno dei giudici; si proferirà poscia all' udienza sulla relazione di detto giudice delegato, e sulle conclusioni del ministero pubblico l' opportuna sentenza, senza necessità di alcuna assegnazione alle parti per trovarvisi presenti.

395. Fra le ventiquattr' ore dalla spedizione di questa sentenza si dovranno dal segretario del tribunale d' appello nuovamente trasmettere al segre-

tario del tribunale di prima istanza le scritture, e carte tutte stategli come sovra inviate.

396. Dovrà l' appellante fra il mese dal giorno della sentenza di prima istanza, che avrà rigettata la sua ricusazione, significare alle parti il giudicato profertosi in grado d' appello, oppure il certificato del segretario del tribunale d' appello comprovante, che non si è ancora pronunciato sull' appellazione, e contenente l' indicazione del giorno determinato dal tribunale; in difetto verrà eseguita provvisionalmente la sentenza, che avrà rigettata la ricusazione, e sarà valido, e sussistente quanto si sarà operato in conseguenza di essa, quand' anche venisse poscia ad ammettersi la ricusazione colla sentenza del tribunale d' appello.

## TITOLO XXII.

### *Della perenzione d' instanza.*

### ARTICOLO 397.

Qualunque instanza, quand' anche non sia in essa seguita veruna costituzione di procuratore, si avrà per estinta, se si sarà sospesa ogni parte giuridica pendente il corso di tre anni.

Si accrescerà questo termine di sei mesi in tutti li casi, in cui vi sarà luogo alla domanda, od in ricominciamento della causa, o per la costituzione di un nuovo procuratore.

398. La perenzione avrà egualmente luogo contro lo Stato, gli stabilimenti pubblici, e contro tutte le persone anche minori, salvo a queste il loro regresso contro li loro amministratori, e tutori.

399. La perenzione non avrà luogo di diritto:

e verrà a cessare l' effetto della medesima, se alcuna delle parti prima di proporre l' istanza avrà proceduto ad atti validi.

400. Si proporrà la domanda della perenzione col mezzo di ricorso da procuratore a procuratore, salvo che il procuratore si fosse reso estinto, oppure fosse stato interdetto, o sospeso dopo il momento, in cui si acquistò la ragione della detta perenzione.

401. La perenzione non estingue l' azione, essa importa soltanto la cessazione del procedimento, senza che si possa più in verun caso opporre alcun atto della causa estinta, nè prevalersi di questi.

In caso di perenzione l' attore principale deve venir condannato a tutte le spese dell' instanza perenta.

## TITOLO XXIII.

### *Del recesso.*

### Articolo 402.

Il recesso può essere fatto, ed accettato per via di semplici atti sottoscritti dalle parti, o dai loro mandatarj, e significati da procuratore a procuratore.

403. Allorchè il recesso sarà stato accettato, importerà di pieno diritto il consenso, che le cose vengano da un canto, e dall' altro rimesse nello stesso stato, in cui si trovavano prima della domanda.

Detto recesso importerà egualmente la sottomissione di pagare le spese, alla soddisfazione,

di cui verrà astretta la parte, che avrà receduto per via di semplice ordinanza del presidente, apposta al piede della tassa in presenza delle parti, od esse legittimamente assegnate col mezzo d'atto da procuratore a procuratore.

Quest'ordinanza potrà mandarsi ad esecuzione, non ostante opposizione, od appellazione, se deriverà da un tribunale di prima istanza, e potrà eseguirsi non ostante opposizione, qualora derivi da una corte d'appello.

## TITOLO XXIV.

### *Delle cause sommarie.*

### Articolo 404.

Saranno riputati oggetti da trattarsi sommariamente, e dovranno perciò venire istrutte come cause sommarie.

Le appellazioni dalle sentenze dei giudici di pace.

Le domande in dipendenza d'azione puramente personale, a qualunque somma possano esse ascendere, allorchè l'azione è portata da un titolo, purchè questo non venga controverso.

Le domande promosse senza appoggio di verun titolo, qualora non oltrepassano la somma di mille franchi.

Le domande provvisorie, o che richiedono pronta spedizione.

Le domande pel pagamento di pigioni delle case, di fitti di cassine, e beni, e di arretrati di rendite.

405. Le cause sommarie saranno giudicate all'

udienza, scaduto il termine della citazione sovra di un semplice atto senza verun altro procedimento o formalità.

406. Le domande incidenti, e le intervenzioni dovranno venire proposte per via di ricorso presentato dal procuratore, e questi non potrà contenere altro, fuorchè le conclusioni coi loro motivi.

407. Qualora siavi luogo ad ordinare qualche esame, la sentenza, che lo prescriverà, dovrà contenere li fatti, senza che resti necessario che sieno questi dedotti precedentemente, e fifferà ad un tempo il giorno, e l'ora, in cui li testimonj dovranno deporre all'udienza.

408. Si citeranno i testimonj almeno un giorno prima di quello, in cui dovranno deporre.

409. Richiedendosi una proroga da alcuna delle parti, tale incidente dovrà venir deciso immantinente.

410. Se la sentenza non sarà appellabile, non si formerà alcun processo verbale dell' esame; ma si farà unicamente menzione nel giudicato dei nomi dei testimonj, e del risultato delle loro deposizioni.

411. Ove si tratti di sentenza soggetta ad appellazione, si estenderà processo verbale, il qdale dovrà contenere il giuramento dei testimonj, la loro dichiarazione se saranno consanguinei, affini, famigli, o domestici delle parti, le ripulse, che si fossero proposte contro di essi, ed il risultato delle loro deposizioni.

412. Se i testimonj si troveranno in luogo lontano, od impediti di presentarsi, potrà il tribunale commettere od il tribunale, od il giudice di pace della residenza di questi per ricevere il loro esame; dovrà in questo caso ridursi in iscritto il detto esame, e se ne formerà processo verbale.

413. Nel procedere agli esami sommarj si dovranno osservare le disposizioni dell' articolo 13. sotto il titolo *degli esami*, relative alle formalità seguenti, cioè:

Alla copia da darsi ai testimonj della sentenza, in forza di cui vengono citati.

Alla copia da significarsi alla parte dei nomi dei testimonj.

All' emenda, ed alle pene, a cui possono essere condannati li testimonj, che non fossero per presentarsi.

Alla proibizione di esaminare li congiunti delle parti, o loro consanguinei, od affini in linea diretta.

Alle ripulse da proporsi dalla parte presente; al modo di giudicare le medesime; alle interpellanze permesse farsi a testimonj, ed alla tassa di questi.

Al numero dei testimonj, le di cui vacazioni possono venir ammesse in tassa.

Alla facoltà per fine di esaminare gl' individui d'età minore di quindici anni compiti.

## TITOLO XXV.

### *Del modo di procedere avanti i tribunali di commercio.*

#### ARTICOLO 414.

Li procedimenti, e cause avanti i tribunali di commercio devono aver luogo senza l'assistenza, e ministero d' alcun procuratore.

415. Qualunque dimanda deve ivi venir promossa col mezzo d' atto di citazione a seconda delle formalità precedentemente prescritte sotto il titolo *delle citazioni*.

416. Il termine da lasciarsi nella citazione deve essere almeno d'un giorno.

417. Nei casi, in cui si richiede pronta spedizio-

ne', il presidente del tribunale è autorizzato di permettere, che la citazione segua anche da un giorno all' altro, e d' ora in ora, come può egualmente permettere, che si assicurino gli effetti mobili. Potrà egli, secondo l' urgenza dei casi, obbligare l'attore a prestare cauzione, o a giustificare, che egli è bastantemente risponsale, e le ordinanze, che sarà per proferire si manderanno ad esecuzione, non ostante opposizione, od appello.

418. Nelle cause marittime, in cui sono interessate persone non aventi domicilio, come pure in quelle, in cui si tratta di attrezzi, di viveri, di equipaggi, ed acconciamento di vascelli pronti a far vela, o di altri oggeti d' urgenza, e provvisorj, potrà anche senza verun' ordinanza eseguirsi la citazione da un giorno all' altro, e d' ora in ora, e sarà lecito di pronunciare immediatamente la contumacia.

419. Qualunque citazione intimata alla persona chiamata in giudicio, mentre si troverà sulla spiaggia, sarà valida.

420. Potrà l' attore far citare a suo piacimento il convenuto o avanti il tribunale del di lui domicilio, o avanti quello del circondario, in cui è seguita la promessa, o ebbe luogo la rimessione della merce, oppure nanti quello del circondario, in cui doveva eseguirsi il pagamento.

421. Dovranno le parti comparire, o personalmente, o per mezzo di terza persona munita di procura speciale.

422. Comparendo le parti, e non proferendosi alla prima udienza una sentenza definitiva, quelle che non saranno domiciliate nel luogo, in cui siede il tribunale, dovranno fare ivi elezione di domicilio.

Si farà menzione nel registro tenuto all' udienza di detta elezione di domicilio, ed in difetto di

essa, qualunque intimazione, comprensivamente a quella della sentenza definitiva, potrà validamente farsi alla segreteria del tribunale.

423. Li stranieri, che si rendessero attori, non potranno, nelle cause di commercio, obbligarsi a dar cauzione di pagare le spese, e l'indennizzazione, a cui potessero venir condannati, e ciò avrà eziandio luogo, se si tratterà di azione di commercio promossa avanti un tribunale civile, nei luoghi, in cui non fu creato alcun tribunale di commercio.

424. Se il tribunale sarà incompetente, avuto riguardo all'oggetto della causa portata avanti di esso, dovrà rimettere le parti al tribunale competente, quand' anche l'eccezione declinatoria del detto tribunale non si fosse specificatamente proposta.

La declinatoria dal foro per tutti gli altri motivi potrà soltanto venire proposta prima d'ogni altra difesa.

425. Sarà lecito di provvedere nel merito colla stessa sentenza, nel mentre che viene a rigettarsi l'eccezione declinatoria dal foro: si dovranno però dare due provvidenze distinte, l'una sulla competenza, e l'altra sul merito; le disposizioni relative alla competenza potranno sempre essere impugnate col mezzo dell'appellazione.

426. Le vedove e gli eredi delle persone, contro di cui vi era luogo a provvedersi avanti il tribunale di commercio, saranno citati nanti il medesimo, o in continuazione di causa, o per una nuova instanza, ed in caso, che le loro qualità fossero controverse, verranno rimesse avanti li giudici ordinarj per conoscerne, per essere poscia rimandate al tribunale di commercio per vedersi pronunciare nel merito.

427. Qualora una qualche scrittura prodottasi in causa non si sarà potuta riconoscere, sarà stata de-

negata, o intaccata di falsità, e che la parte pretenderà ciò non ostante di volersene servire, il tribunale rimanderà le parti nanti li giudici, che debbono conoscerne, e sospenderà intanto di decidere la domanda principale; se però la scrittura sarà soltanto relativa ad uno dei vari capi della domanda, potrà passarsi alla decisione degli altri articoli della medesima.

428. Sarà il tribunale autorizzato in ogni caso d'ordinare anche *d'officio*, che le parti sieno sentite personalmente all'udienza, o in camera di consiglio, ed in caso d'impedimento legittimo delle medesime, potrà deputare uno dei giudici, od anche un giudice di pace per ricevere le sue risposte, ed in tal caso si formerà dal detto giudice commesso processo verbale delle dichiarazioni, che gli verranno fatte.

429. Essendovi luogo a rimandare le parti avanti gli arbitri per disamina di conti, di scritture, e di registri, si nomineranno uno, o tre arbitri all'oggetto di sentire le parti, e di conciliarle, se sarà fattibile, e di dare in difetto il loro giudicio.

Trattandosi di far procedere alla visita, o all'estimo di opere, o di merci, si farà la nomina di uno, o di tre esperti.

Gli arbitri, e gli esperti saranno nominati *d'officio* dal tribunale, salvo che le parti all'udienza convenissero d'accordo sulla loro elezione.

430. Potrà soltanto proporsi la ricusazione fra li tre giorni successivi alla nomina.

431. La relazione degli arbitri, e dei periti dovrà depositarsi presso la segreteria del tribunale.

432. Ordinandosi dal tribunale la prova col mezzo di testimonj, si procederà alla medesima secondo le forme sopra stabilite per gli *esami sommarj*; nelle cause tuttavia sottoposte ad appellazione, le depos-

zioni saranno ridotte in iscritti dal segretario, e sottoscritte dal testimonio, ed in caso di rifiuto se ne farà risultare.

433. Nella redazione, e spedizione delle sentenze dovranno osservarsi le forme prescritte agli articoli 141, e 146 per li tribunali di prima istanza.

434. Non comparendo l'attore, il tribunale pronuncierà in di lui contumacia, ed assolverà il convenuto dalla di lui dimanda.

Non presentandosi il convenuto, si pronuncierà egualmente in di lui contumacia, e si farà luogo alle conclusioni nel merito dell'attore, se altronde esse risulteranno giuste, e compariranno verificati gli estremi delle medesime.

435. Non potrà venir intimata veruna sentenza contumaciale, salvo da un usciere specialmente commesso a tal fine dal tribunale; l'intimazione conterrà, sotto pena di nullità, l'elezione di domicilio nel comune, in cui essa ha luogo, se l'attore non sarà ivi domiciliato.

Si potrà mandare ad esecuzione la sentenza un giorno dopo la di lei intimazione, e sin a tanto che siasi fatta qualche opposizione.

436. Non si potrà più ammettere verun'opposizione dopo che saranno scaduti otto giorni dal giorno dell'intimazione della sentenza.

437. L'opposizione dovrà contenere li fondamenti dell'opponente, e la citazione nel termine portato dalla legge: si intimerà essa al domicilio eletto.

438. L'opposizione, che si facesse al momento dell'esecuzione per mezzo di una dichiarazione sul processo verbale di un usciere, sospenderà l'esecuzione, ma sarà a peso dell'opponente di reiterarla fra li tre giorni per via di cedola di citazione: e

trascorso questo termine, detta opposizione si avrà come non seguita.

439. Sarà permesso ai tribunali di commercio di ordinare l'esecuzione provvisionalmente delle loro sentenze, non ostante l'appellazione, e senza il peso di prestar cauzione, allorchè la domanda sarà appoggiata ad un titolo non contestato, o ad una precedente condanna, da cui non vi sarà appello; negli altri casi non vi sarà luogo ad ordinare che la sentenza venghi provvisionalmente eseguita, salvo coll' obbligo alla parte, che ne promuove l' esecuzione, di prestar cauzione, o di giustificar di sua risponsabilità sufficiente.

440. La cauzione verrà presentata per un atto intimato al domicilio dell' appellante, se egli fa la sua dimora nel luogo, in cui siede il tribunale, altrimenti al domicilio, che sarà stato da esso eletto in esecuzione dell'art. 422.: quest' atto conterrà ingiunzione alla parte a giorno ed ora fissi di presentarsi alla segreteria per prendere comunicazione dei titoli della cauzione, senza trasportarli, ove siasi prescritto, che debbano venir presentati, e di comparir quindi all'udienza per vedersi pronunciare sull'ammissione della cauzione in caso di contestazione.

441. Non comparendo l'appellante, oppure non facendosi da esso veruna opposizione alla cauzione il sigurtà dovrà passare la sua sottomissione alla segreteria; nel caso d'opposizione si provvedera sulla medesima nel giorno indicato nell' atto d'intimazione, ossia *d' assegnazione*: in ogni caso si potrà mandare ad esecuzione la sentenza, non ostante qualunque opposizione o appellazione.

442. Non potranno li tribunali di commercio conoscere al punto dell' esecuzione delle loro sentenze.

# PRIMA PARTE

*Del modo di procedere avanti i Tribunali.*

## LIBRO PRIMO.

Della giustizia di pace.

TITOLO I. Delle citazioni Pag. 1
II. Delle udienze del giudice di pace, e della comparazione delle parti. 4
III. Delle sentenze in contumacia, e delle opposizioni a queste sentenze. 6
IV. Delle sentenze sulle azioni possessorie. 7
V. Delle sentenze, che non sono definitive, e della loro esecuzione. 8
VI. Della denunzia della lite agli autori, ossia rilevatarj. 10
VII. Degli esami. ibid.
VIII. Delle visite sul luogo, e dei giudizj di periti. 12
IX. Della ricusazione dei giudici di pace. 13

## LIBRO II.

### DEI TRIBUNALI INFERIORI.

Titolo I. Delle conciliazioni. 15
II. Delle citazioni. 18
III. Della costituzione di procuratori, e delle difese. 24
IV. Della comunicazione al ministero pubblico. 25
V. Delle udienze, e della pubblicità, ed ordine da osservarsi nelle medesime. 26
VI. Delle cause rimandate alla deliberazione del tribunale previa la relazione d'uno dei giudici,

*e di quelle, che s' istruiscono per iscritti.* 30
*VII. Delle sentenze.* 36
*VIII. Delle sentenze in contumacia, e delle opposizioni.* 45
*IX. Delle eccezioni.* 49
*§. I. Della cauzione da prestarsi dagli stranieri.* id.
*§. II. Della rimessione delle parti avanti un altro tribunale.* 50
*§. III. Delle nullità.* 51
*§. IV. Delle eccezioni dilatorie.* id.
*§. V. Della comunicazione dei titoli.* 55
*X. Della verificazione delle scritture private.* 57
*XI. Delle quistioni di falso nascenti nelle cause civili.* 63
*XII. Degli esami.* 75
*XIII. Della trasferta dei giudici sul luogo.* 84
*XIV. Delle relazioni di periti.* 85
*XV. Degl' interrogatorj sopra fatti, ed articoli.* 90
*XVI. Degl' incidenti.* 93
*Delle dimande incidentali.* id.
*Dell' intervento in causa.* id.
*XVII. Delle domande tendenti a far ripigliare la causa, o ad una nuova costituzione di procuratore.* 94
*XVIII. Delle opposizioni per parte del principale, tendenti a rivocare quanto si è operato per parte del suo procuratore.* 96
*XIX. Del regolamento dei giudici.* 99
*XX. Della rimessione della causa avanti un altro tribunale per motivo di consanguinità, od affinità.* 101
*XXI. Della ricusazione.* 103
*XXII. Della perenzione d' instanza.* 109
*XXIII. Del recesso.* 110
*XXIV. Delle cause sommarie.* 115
*XXV. Del modo di procedere avanti li tribunali di commercio:* 113

# LIBRO TERZO.

## DEI TRIBUNALI D' APPELLO.

### TITOLO UNICO.

*Dell' appellazione, e dell' istruttoria delle cause d' appello.*

#### ARTICOLO 443.

IL termine per interporre l' appellazione sarà di tre mesi, e comincerà a decorrere, quanto alle sentenze pronunciate in contraddittorio, dal giorno della loro intimazione a persona, od a domicilio; e quanto alle sentenze proferte in contumacia, dal giorno, in cui non sarà più ammessibile l' opposizione.

L' appellato potrà tuttavia interporre incidentemente l'appellazione in qualunque stato della causa, quand'anche egli avesse fatta seguire l' intimazione della sentenza senza alcuna protesta o riserva.

444. Li termini sopra prefissi porteranno la decadenza dal dritto d' appellare, e decorreranno contro le parti di qualunque stato e qualità esse sieno, salva loro ragione del regresso contro chi di giustizia; quanto però al minore non emancipato, tali termini decorreranno unicamente dal giorno, in cui si sarà fatta intimare la sentenza tanto al minore, quanto al tutore surrogato, quand' anche quest'ultimo non fosse stato in causa.

445. Quelli che hanno la loro dimora fuori della

Francia continentale, avranno non solo il detto termine di tre mesi dopo l'intimazione della sentenza, per interporre l'appellazione, ma godranno inoltre della dilazione stabilitasi in ordine alle citazioni col precedente articolo 73.

446. Coloro che si trovano assenti dal territorio Europeo dell'impero per servizio di terra, o di mare, oppure che sono impiegati nelle negoziazioni estere per servizio dello Stato, oltre il termine di tre mesi successivi all'intimazione della sentenza, avranno un'altra dilazione di un anno per introdurre l'appellazione.

447. Li termini dell'appellazione resteranno sospesi in caso di morte della parte stata condannata.

Ripiglieranno essi soltanto il loro corso dopo l'intimazione della sentenza seguita al domicilio della parte resasi defunta colle formalità prescritte nell'articolo 61, e cominciando dalla scadenza dei termini per fare l'inventario, e per deliberare se la sentenza si sarà intimata prima che questi ultimi termini fossero trascorsi.

Tale intimazione potrà venir fatta agli eredi collettivamente senz'obbligo d'indicarne li nomi, e le qualità.

448. Qualora si sarà proferta la sentenza sovra di una scrittura, o documento falso, oppure che la parte sarà stata condannata per non aver presentato un titolo decisivo della questione, il quale veniva ritenuto dal di lei avversario, li termini per introdurre l'appello non decorreranno, salvo dal giorno, in cui si sarà riconosciuta, o giustificata in via giuridica la falsità, oppure che gli sarà riescito di riavere il detto titolo, purchè in quest'ultimo caso venga a risultare col mezzo di prova in iscritti del

giorno, in cui ha esso riavuta la detta scrittura, e non altrimenti.

449. Non si potrà interporre verun appello da una sentenza, che non si possa mandar ad esecuzione provvisionalmente fra gli otto giorni cominciandi dal giorno della medesima; si dichiarerà non ammessibile l'appello, che si fosse per interporre fra questo termine, salva ragione all'appellante di interporre un secondo appello, purchè non sia ancora scaduto il termine utile come sovra prefissogli.

450. Rimarrà sospesa pendente il detto termine di otto giorni l'esecuzione delle sentenze, che non si possono eseguire provvisionalmente.

451. Non si potrà interporre l'appellazione da una sentenza preparatoria, se non dopo il giudicato definitivo, ed unitamente all'appello da quest'ultimo; ed il termine per appellare decorrerà soltanto dal giorno dell'intimazione della sentenza definitiva. Sarà ammessibile quest'appello quand'anche si fosse data esecuzione alla sentenza preparatoria senza veruna riserva.

Si potrà interporre l'appello da una sentenza interlocutoria prima del giudicato definitivo, e ciò avrà pur anche luogo riguardo alle sentenze, che avessero accordato una qualche provvisionale.

452. Dovranno aversi per sentenze preparatorie tutte quelle che si pronunciano al punto dell'istruzione della causa, e che sono dirette al fine di mettere la medesima in istato di venir decisa definitivamente.

Si riputeranno per sentenze interlocutorie quelle, per forma di cui il tribunale, prima di provvedere sul punto in questione, prescrive o una prova, o una verificazione, od un'ulteriore istruzione, la quale concerne il merito della causa.

453. Saranno soggette all'appellazione le sentenze

anche qualificate inappellabili, allorchè esse saranno state proferte da giudici, che fossero unicamente autorizzati di pronunciare in prima istanza, cioè *salvo ragione dell' appello*.

Non sarà per l' opposto ammessibile l' appello dalle sentenze emanate sovra le cause, riguardo a cui è attribuita ai primi giudici l' autorità di conoscere, e giudicare inappellabilmente, comunque questi abbiano omnesso di farne risultare nella sentenza, o l' abbiano anche erroneamente qualificata appellabile.

454. Allorchè si tratterà d' incompetenza, sarà ammessibile l' appello, quand' anche nella sentenza siasi espresso, che si è pronunciato inappellabilmente.

455. Non si potrà dar luogo all' introduzione dell' appello dalle sentenze, contro di cui è lecito di provvedersi per via d' opposizione, sin a tanto che durerà il termine utile per introdurre tale opposizione.

456. L' atto d' appello conterrà la citazione dell' appellato fra i termini fissati dalla legge, e verrà intimato personalmente, od a domicilio sotto pena di nullità.

457. L' appello dalle sentenze definitive, o interlocutorie ne sospenderà l' esecuzione, se questa non sarà stata provvisionalmente ordinata colle stesse sentenze nei casi, in cui è autorizzata dalla legge.

Non si potrà sospendere l' esecuzione delle sentenze qualificate mal a proposito inappellabili, salvo in forza di un' inibizione ottenuta per parte dell' appellante all' udienza del tribunale d' appello, sovra di un' assegnazione a breve termine.

Quanto alle sentenze o non state qualificate,

oppure state qualificate appellabili, che li giudici erano autorizzati a pronunciare inappellabilmente, se ne potrà prescrivere l'esecuzione provvisionalmente dal tribunale d'appello all'udienza, e sovra di un semplice atto.

458. Se il giudicato non avrà formalmente prescritto l'esecuzione provvisionale, nei casi in cui essa è permessa, sarà facoltativo all'appellato di farla ordinare all'udienza prima della sentenza sull'appello per via di un semplice atto.

459. Essendosi per lo contrario prescritta l'esecuzione provvisionale nei casi contemplati dalla legge, potrà l'appellante ottenere un decreto sospensivo, ossia *d'inibizione* all'udienza sovra di una citazione dell'appellato a breve termine; non si potranno però accordare tali decreti sovra di un semplice ricorso non comunicato alla parte avversaria.

460. Non si potranno in verun altro caso concedere inibizioni, nè dar provvidenze di sorta alcuna, che tendano all'oggetto di far soprassedere o direttamente, od indirettamente all'esecuzione del giudicato, sotto pena di nullità.

461. Qualunque giudicio d'appello, anche delle sentenze pronunciate previa istruzione della causa in iscritti, sarà portato all'udienza, e potrà il tribunale prescrivere, che si passi ad istruire la causa d'appello per iscritti, se vi sarà luogo.

462. Dovrà l'appellante significare all'appellato li suoi motivi di gravame contro la sentenza che cade in appello fra giorni otto, da computarsi dalla costituzione di procuratore fattasi dal detto appellato. Questi sarà tenuto di presentare la sua replica fra gli otto giorni successivi, e quindi si farà chiamare la causa all'udienza, senza verun altro procedimento,

463. Le appellazioni dalle sentenze, che si saranno proferte nelle cause sommarie, si porteranno all'udienza sovra di un semplice atto, e senz'altro procedimento. Lo stesso avrà luogo, quanto all'appello dalle altre sentenze, qualora l'appellato non sarà comparso.

464. Non si potrà formare in giudicio d'appello alcuna nuova domanda, salvo che si trattasse di proporre una compensa; oppure che la nuova dimanda formasse una difesa sull'azione principale.

Sarà egualmente lecito alle parti di addimandare gl'interessi, gli arretrati, li fitti, ed altri accessorj scaduti dopo la sentenza profetta in prima istanza, non meno che li danni ed interessi, *ossia indennizzazione* per li pregiudizj sofferti dopo la detta sentenza.

465. Nei casi contemplati coll'articolo precedente, tanto le nuove dimande, che le eccezioni, e difese del convenuto, potranno unicamente introdursi per mezzo di semplici atti di conclusioni coi motivi.

Si praticherà lo stesso allorquando le parti vorranno o cangiare, oppure modificare le loro conclusioni.

Non si ammetterà nella tassa delle spese alcuna sorta di scrittura, la quale contenga soltanto la ripetizione di incumbenti, od eccezioni già proposte in iscritti in prima istanza, oppure in giudicio d'appello.

Se la stessa scrittura, o comparsa racchiudesse ad un tempo e dei nuovi incumbenti, ed eccezioni, e la ripetizione di quelli già precedentemente dedotti, verrà passata nella tassa delle spese quella parte

soltanto della medesima, che è relativa ai nuovi incumbenti, od eccezioni.

466. Non si ammetterà alcun intervento, salvo si tratti di quello di un terzo, che sia in diritto di venir a far opposizione.

467. Venendo nella votazione ad elevarsi più di due diverse opinioni, i votanti in minor numero dovranno decidersi per l' una delle due opinioni, che si saranno spiegate dal maggior numero.

468. Dovendosi togliere la *parità* dei voti fra li membri di una corte d' appello, si chiamerà uno almeno, o più fra i giudici, che non hanno presa alcuna cognizione della causa, sempre in numero impare, e per torno, seguendo l' ordine di nomina: si discuterà nuovamente l' affare in contraddittorio, o se ne farà di nuovo la relazione, allorchè si tratti di causa, che siasi istrutta in iscritti.

Qualora li giudici avessero già conosciuto di detta causa, si chiameranno tre antichi giureconsulti all' oggetto di pronunciare la sentenza.

469. Nelle cause d' appello la perenzione d' instanza avrà l' effetto di attribuire la forza di cosa giudicata alla sentenza che cade in appellazione.

470. Si osserveranno nei tribunali d' appello le altre regole stabilite per li tribunali inferiori.

471. L' appellante, che succumberà, verrà condannato ad un' emenda di 5 franchi; trattandosi di sentenze de' giudici di pace, e di 10 franchi sull' appello dalle sentenze dei tribunali di prima istanza e di commercio.

472. Se la sentenza sarà confermata, apparterrà l' esecuzione della medesima al tribunale, da cui

si è appellato. Che se la medesima venisse annullata, ne spetterà l' esecuzione tra le stesse parti alla corte d' appello, da cui si sarà pronunciato, oppure a quell' altro tribunale, che sarà stato dalla detta corte designato collo stesso giudicato, eccettuati li casi di domanda per nullità d'imprigionamento, per espropriazione forzata, od altra consimile, in cui la legge attribuisce giurisdizione.

473. Nel caso d'appellazione da una sentenza interlocutoria, venendo questa ad essere annullata, e trovandosi altronde la causa in istato di ricevere una decisione definitiva, le corti, e gli altri tribunali d' appello potranno nello stesso tempo, e per via di un solo, e medesimo giudicato provvedere definitivamente nel merito.

Lo stesso avrà luogo nei casi, in cui le corti, od altri tribunali d' appello fossero per annullare qualche sentenza definitiva, tanto per difetto di forma, che per qualunque altra causa.

# LIBRO QUARTO.

## DEI MEZZI STRAORDINARJ PER IMPUGNARE LE SENTENZE.

### TITOLO I.

*Dell' opposizione d' un terzo.*

ARTICOLO 474.

QUALUNQUE parte è autorizzata a fare opposizione a una sentenza, che arreca pregiudizio a' suoi diritti, ed all' occasione di cui, nè essa, nè le persone, che vengono dalla medesima rappresentate, sono state chiamate in giudizio.

475. L' opposizione d' un terzo proposta per via d' azione principale, dovrà essere introdotta avanti il tribunale, il quale avrà pronunciata la sentenza che si impugna.

La detta opposizione proposta incidentemente ad una causa, che pende avanti di un tribunale, dovrà venir promossa per via di ricorso presentato allo stesso tribunale, se egli è od uguale, o superiore a quello, da cui fu proferto il giudicato.

476. Se questo tribunale, avanti cui pende la causa sarà, nè in grado uguale, nè in grado superiore a quello che ha proferta la sentenza avanti di quest'ultimo dovrà portarsi per via d'azione principale l'instanza del terzo, che viene ad opporre.

477. Sarà facoltativo al tribunale, avanti di cui si sarà presentata la sentenza; che si impugna di pronunciare nel merito, non ostante l'opposizione, oppure di soprassedere a seconda delle circostanze.

478. Le sentenze, che avranno fatto transito

in cosa giudicata, e che inchiuderanno la condanna alla dismessione d'un fondo, si manderanno ad esecuzione contro la parte stata condannata, non ostante l'opposizione d'un terzo, e senza pregiudicio della medesima.

Negli altri casi saranno li giudici autorizzati a sospendere l'esecuzione della sentenza, secondo le circostanze.

479. Venendo a rigettarsi l'opposizione della parte, si condannerà ad un'emenda, che non potrà essere minore di 50 franchi senza pregiudicio dell'indennizzazione verso la parte avversaria, qualora siavi luogo.

## TITOLO II.

### *Del ricorso civile.*

#### ARTICOLO 480.

Tanto le sentenze proferte in contraddittorio, ed inappellabilmente dai tribunali di prima instanza, ed appello, quanto quelle pronunciate in contumacia, ed inappellabilmente, che non possono essere soggette ad opposizione, potranno venir riformate a richiesta di coloro, che furono parti nelle medesime, od essi legittimamente chiamati per le cause infra espresse.

1. Se vi sarà concorso dolo personale.

2. Se o prima, od all'occasione di questi giudicati non si saranno osservate le formalità, che sono prescritte, sotto pena di nullità, mediante, che tale nullità non sia stata sanata per fatto delle parti.

3. Se si sarà pronunciato sovra punti estranei alle domande dei litiganti.

4. Se si sarà fatto luogo a più di quanto si è addimandato.

5. Se si sarà ommesso di provvedere sovra qualcheduno degli articoli della dimanda.

6. Se si riscontrerà discrepanza di giudicati inappellabili tra le stesse parti, e sovra gli stessi punti di questione, e di difesa nelle medesime corti, o tribunali.

7. Se si troveranno delle provvidenze contrarie nello stesso giudicato.

8. Se non si sarà fatta la comunicazione al ministero pubblico di qualunque causa, in cui la legge la ordina, e si sarà proferta la sentenza contro di colui, a vantaggio di cui si prescriveva tale comunicazione.

9. Se si sarà giudicato sull' appoggio di titoli, o scritture state riconosciute, o dichiarate false dopo la sentenza.

10. Se sarà riuscito di riavere dopo la sentenza dei documenti, e titoli decisivi, che erano stati ritenuti per fatto della parte avversaria.

481. Lo Stato, i comuni, gli stabilimenti pubblici, e i minori si ammetteranno anche a provvedersi in linea di ricorso civile, qualora o non siano stati difesi, oppure le difese per loro parte presentate risultino insufficienti, e di niun riguardo.

482. Facendosi luogo al ricorso civile relativamente soltanto ad un capo della sentenza, si riformerà unicamente il medesimo, salvo che gli altri capi di essa ne fossero una dipendenza.

483. Si intimerà il ricorso civile unitamente alla citazione della parte fra tre mesi, e questi, quanto alle persone maggiori d'età si computeranno dal giorno dell' intimazione fatta in persona, od a domicilio della sentenza che si impugna.

484. Riguardo ai minori, il termine di tre mesi decorrerà solamente dal giorno dell' intimazione della sentenza fatta ad essi personalmente, od a domicilio, dopo che saranno giunti all' età maggiore.

485. Trovandosi l'attore assente dal territorio Europeo dell' Impero per causa di servizio per terra, o per mare, od essendo impiegato nelle nego-

zioni estere a vantaggio dello Stato, avrà, oltre la dilazione ordinaria di tre mesi successivi all' intimazione della sentenza, il termine maggiore di un anno.

486. Quelli, che fanno la loro dimora fuori della Francia continentale avranno, oltre il termine di tre mesi dopo l'intimazione della sentenza, la dilazione stabilita per le citazioni nel precedente articolo 73.

487. Se la parte condannata si sarà resa defunta fra li termini precedentemente fissati per provvedersi in linea di ricorso civile, quella porzione di detti termini, che rimarrà ancora a decorrere, non comincerà contro la di lui successione, salvo fra le dilazioni, e nella conformità stabilita coll'articolo 447 surriferito.

488. Allorquando li motivi, per cui si propone il ricorso civile saranno la falsità, il dolo, od il rinvenimento di nuove scritture, li termini decorreranno unicamente dal giorno, in cui si sarà riconosciuta la falsità, scoperto il dolo, o trovate le nuove scritture, mediante che in questi due ultimi casi si abbia una prova in iscritto di detto giorno, e non altrimenti.

489. Se si tratterà della discrepanza di giudicati, il detto termine decorrerà dal giorno dell' intimazione dell'ultima sentenza.

490. La dimanda tendente all' ammessione del ricorso civile verrà portata avanti lo stesso tribunale, che avrà proferto il giudicato, che si impugna; si potrà provvedere su tale istanza dagli stessi giudici, che avranno prima pronunciato.

491. Volendo una parte provvedersi in linea di ricorso civile contro una sentenza, che siasi presentata in una causa vertente avanti un tribunale diverso da quello, da cui essa fu proferita, dovrà portare la sua dimanda avanti il tribunale, da cui si sarà pronunciato il giudicato, che si impugna, ed il tribunale, avanti cui pende la causa, potrà,

a seconda delle circostanze, o passar oltre; oppure soprassedere.

492. La dimanda per l' ammessione del ricorso civile verrà introdotta per via di citazione intimata al domicilio del procuratore della parte, in favore di cui fu pronunciata la sentenza che si impugna, se tale instanza si sarà proposta nei sei mesi successivi alla data nella sentenza; trascorso questo termine si farà intimare la citazione al domicilio della parte.

493. Se tale domanda si volesse proporre per incidente avanti un tribunale competente per prenderne conoscenza, se ne farà l' introduzione per via di ricorso da procuratore a procuratore, se però la detta domanda venisse a nascere per incidente in una causa portata avanti un tribunale diverso da quello, da cui è emanata la sentenza, dovrà in tal caso introdursi col mezzo di citazione a comparire avanti li giudici, che avranno proferto il giudicato.

494. La domanda in linea di ricorso civile non verrà ammessa riguardo a chicchessia (ad esclusione soltanto di coloro, che agiscono per interesse dello Stato) se prima che siasi essa presentata non si sarà fatto il deposito di una somma di 300 franchi a titolo d' emenda, e di 150 franchi per li danni, ed interessi della parte; senza pregiudicio d'ogni maggiore di lei indennizzazione, qualora siavi luogo; il deposito si farà della sola metà di dette somme, qualora la sentenza, che si impugna, sarà stata proferta od in contumacia, o per preclusione di via ad incumbenti; e di un solo quarto, se si tratterà di giudicati emanati da tribunali di prima istanza.

495. Dovrà intimarsi in principio della domanda la quitanza del ricevidore, non meno che un consulto di tre avvocati postulanti da dieci anni almeno, avanti uno dei tribunali situati nel distretto della giurisdizione della corte d'appello, in

cui è emanato la sentenza.

Il consulto conterrà la dichiarazione, che li detti avvocati sono di sentimento, che debbasi proporre l'instanza in ricorso civile, e dettaglierà i punti, che danno luogo al medesimo; in difetto non si ammetterà la domanda.

496 Intimandosi tale domanda nelli sei mesi, dalla data della sentenza, il procuratore della parte, che rapportò la medesima, s'intenderà costituito di dritto, senza che sia d'uopo di un nuovo mandato.

497. Il ricorso civile non impedirà l'esecuzione della sentenza, che si impugna, e non si potranno accordare delle inibizioni, o sospensioni; colui, che sarà stato condannato a dismettere il possesso d'un fondo, non verrà ammesso a discutere in contraddittorio la sua domanda in ricorso civile, salvo se abbia somministrata la prova d'aver eseguita la sentenza nel merito.

498. Qualunque domanda in linea di ricorso civile verrà comunicata al pubblico ministero.

499. Non si discuterà nè all'udienza, nè in iscritti verun altro incumbente, che le cause, le quali si saranno esposte nel consulto per far luogo al ricorso civile.

500. La sentenza, che fosse per rigettare il ricorso civile, condannerà l'attore all'emenda, ed ai danni ed interessi sopra fissati, senza pregiudizio della maggior indennizzazione, se vi sarà luogo.

501. Se si ammetterà il ricorso civile, si rivocherà la sentenza, e si rimetteranno le parti nello stesso stato, in cui si trovavano prima della medesima; verranno restituite le somme depositate, e si farà pure la restituzione degli oggetti delle condanne, che si fossero ricavati in esecuzione della sentenza stata riformata.

Allorchè il ricorso civile sarà stato decretato per causa di contrarietà di giudicati, la

sentenza, che ammetterà il ricorso civile, ordinerà eseguirsi la prima sentenza, giusta la di lei forma, e tenore.

502. Si porterà avanti lo stesso tribunale, che avrà provvisto sull'ammessione del ricorso civile (1) il merito della questione, che sarà stato deciso colla sentenza, che si impugna.

503. Non sarà lecito ad alcuno delle parti di provvedersi in linea di ricorso civile, sia contro una sentenza già stata impugnata nella stessa maniera, sia contro il giudicato, che avrà rigettata tale instanza, sia contro la sentenza, che si sarà pronunciata nel rescissorio (2) sotto pena di nullità, e dei danni-interessi, anche contro il procuratore, il quale, avendo prestato il suo ministero nella causa relativa alla prima domanda, continuasse a prestarlo nella seconda.

540 La contrarietà dei giudicati profertisi inappellabilmente tra le stesse parti, e sugli stessi punti di questione, ed incumbenti in diversi tribunali, fa luogo a ricorso in cassazione; e la domanda deve venir promossa, e giudicata in conformità delle leggi, che sono particolari per la corte di cassazione.

## TITOLO III.

### *Della reclamazione, ossia azione contro li giudici.*

#### ARTICOLO 525.

Potrà esservi luogo a reclamare contro li giudici nei seguenti casi;

---

(1) La semplice ammessione del ricorso civile, e dell'instanza per la revisione, si chiama *il rescindente.*

(2) Il rescissorio è il secondo giudicio, in cui si decide la causa definitivamente.

1. Se si pretenderà, che siasi o pendente l'istruttoria della causa, od all'occasione della sentenza commesso dolo, frode, o concussione.

2. Se l'azione contro il giudice è accordata per disposizione espressa della legge.

3. Se la legge dichiara i giudici responsabili in proprio, sotto pena di risarcimento dei danni, ed interessi.

4. Se vi sarà denegazione di giustizia.

506. Si ha per denegata la giustizia allorchè i giudici rifiutano di provvedere sui ricorsi, oppure trascurano di devenire alla decisione delle cause, che si trovano in istato ed ordine di essere decise.

507. La denegazione di giustizia si avrà per giustificata col mezzo di due instanze presentate ai giudici, in persona dei segretarj, ed intimate di tre in tre giorni almeno quanto ai giudici di pace, e di commercio, e da otto in otto giorni almeno riguardo agli altri giudici. Qualunque usciere, che si sarà richiesto, dovrà significare queste istanze, sotto pena d'interdizione dall'esercizio di sue funzioni.

508. Dopo le dette due reiterate instanze, potrà agirsi contro il giudice.

509. Le riclamazioni tanto contro li giudici di pace, contro li tribunali di commercio, o di prima istanza, o contro qualcheduno dei membri che li compongono, quanto contro uno dei giudici d'appello, o della corte criminale, saranno portate avanti la corte d'appello del circondario.

Le riclamazioni contro le corti criminali, le corti d'appello, od una delle loro sezioni, si porteranno avanti l'alta corte imperiale, giusta l'articolo 101 dell'atto delle costituzioni dell'Impero delli 28 fiorile anno 12.

510 Non potrà però proporsi l'azione suddetta contro qualsivoglia giudice, se non si sarà prima rapportata la permissione del tribunale, alla decisione di cui deve portarsi la reclamazione.

511. Si presenterà a quest'oggetto un ricorso sottoscritto dalla parte, o da un terzo munito di sua procura autentica, e speciale, che dovrà unirsi alla petizione unitamente ai documenti giustificativi essendovene, sotto pena di nullità.

512. Non sarà lecito di servirsi di alcun termine ingiurioso contro i giudici, sotto pena della condanna della parte ad un'emenda, e del suo procuratore a quella monizione, o sospensione, che saranno adattate al caso.

513. Venendo a depellirsi il detto ricorso, si condannerà il ricorrente ad un'emenda, la quale non potrà essere minore di 300 franchi, senza pregiudicio dei danni ed interessi verso delle parti qualora siavi luogo.

514. Che se il ricorso sarà decretato favorevolmente, dovrà in tal caso venir significato fra tre giorni al giudice, contro di cui s'intenta l'azione, e sarà questi tenuto di presentare le sue difese fra il termine d'otto giorni.

S'asterrà intanto dal giudicare nella causa, e dovrà pure, sinchè sia emanata la sentenza definitiva al punto della reclamazione suddetta, astenersi dal giudicare in tutte le liti, che o la parte, od i suoi consanguinei in linea diretta, od il di lei congiunto (marito, o moglie) potessero sostenere avanti il tribunale, di cui egli è membro, sotto pena, in difetto, della nullità delle sentenze.

515. L'azione promossa contro il giudice si porterà all'udienza sovra di un semplice atto, e si giudicherà sulla medesima da una sezione diversa da quella, che ne ha decretata l'ammissibilità. Qualora la corte d'appello sarà composta di una sola sezione, la decisione sovra tale reclamazione verrà dalla corte di cassazione rimessa alla corte d'appello la più vicina.

516. Venendo l'attore a succumbere, si condannerà in un'emenda, che non potrà essere mi-

nore di 300. franchi, senza pregiudicio dell' indennizzazione verso le parti, se vi sarà luogo.

# LIBRO QUINTO

## DELL' ESECUZIONE DELLE SENTENZE

## TITOLO PRIMO

### *Dell' ammissione della cauzione.*

#### ARTICOLO 517.

LA sentenza, che prescriverà l' obbligo di prestar cauzione, dovrà fissare il termine, fra cui dovrà venir presentata, come pure la dilazione, pendente cui dovrà essere accettata, o contestata.

518. Si presenterà la cauzione per mezzo di *exploit*, ossia atto di citazione intimato alla parte, ove questa non sia assistita da un procuratore, e per un atto da procuratore a procuratore, qualora se lo avrà costituito unitamente a copia dell' atto di deposito, che dovrà essersi fatto alla segreteria, dei titoli giustificativi della risponsabilità della cauzione; a riserva dei casi, in cui la legge non esige, che la risponsabilità venga giustificata col mezzo di titoli.

519. La parte potrà prendere comunicazione alla segreteria dei suddetti titoli, ed ove essa non incontri difficoltà sulla cauzione, dovrà dichiararlo per mezzo d' un semplice atto; in questo caso, come pure in quello, in cui si faccia da esso fra il termine stabilito qualche opposizione, il sigurtà dovrà passare la sua sottomissione nella segreteria, e questa potrà mandarsi ad esecuzione sen-

senza giudicato, anche per via d' incarcerazione, qualora siavi luogo ad applicare la cattura per debito civile.

520. Ove la parte fra il termine prefisso nella sentenza facesse opposizione alla cauzione, si farà portare la causa all' udienza col mezzo di un semplice atto.

521. Si giudicheranno sommariamente le ammissioni di cauzione, senza che sia d' uopo d' alcun ricorso, o scrittura; il giudicato potrà venir eseguito non ostante l' appellazione.

522. Venendo ad essere approvato il sigurtà, che sarà stato proposto, passerà egli la sua sottomissione in conformità dell' art. 519. sopra tenorizzato.

## TITOLO II.

### *Della liquidazione dei danni-interessi, ossia* indennizzazione.

#### ARTICOLO 523.

Quando la sentenza non avrà fissato l' ammontare dei danni-interessi, se ne dovrà significare la consegna, ossia descrizione al procuratore del convenuto, ove per di lui parte se ne sia fatta la costituzione, e dovranno parimenti venir comunicati li titoli, e carte giustificative sulla ricevuta del procuratore, o pel canale della segreteria.

523. Il convenuto fra il termine stabilito negli articoli 97 e 98, e sotto le pene ivi prescritte, dovrà restituire le dette carte fra giorni otto, computandi dalla scadenza delle suddette dilazioni, e fare a favore dell' attore l' offerta della somma, che giudicherà a proposito per l' indennizzazione richiesta; altrimenti si porterà la causa all' udienza, previo un semplice atto, e sarà esso condannato a pagare l' ammontare indicato nel-

nello stato, ossia *descrizione*, ove venga questo a trovarsi giusto, ed appoggiato a sodi fondamenti.

525. Ove le offerte del convenuto, che furono rifiutate per parte dell'attore, vengano ad essere giudicate sufficienti, sarà lo stesso attore condannato nelle spese fattesi posteriormente all'epoca di dette offerte.

## TITOLO III.

### *Della liquidazione dei frutti.*

#### ARTICOLO 526.

Colui, che sarà condannato alla restituzione di frutti, ne renderà conto nella conformità infra espressa, e si procederà a tale riguardo come si procede sugli altri conti, che si rendono giudicialmente.

## TITOLO IV.

### *Della resa de' conti.*

#### ARTICOLO 527.

Li contabili in dipendenza di commissione loro fatta per via giuridica, saranno azionati avanti i giudici, che avranno fatta detta commissione; li tutori avanti il giudice del luogo, ove si è deferta la tutela; e tutti gli altri contabili avanti il giudice del loro domicilio.

528. Nel caso di appellazione dal giudicato, che avesse rigettata una domanda per resa di conto, la sentenza, che dichiara la nullità, rimetterà la causa per la resa del conto, e per la sentenza relativa alla sua liquidazione, avanti il tribunale, ove si era promossa la domanda, oppure avanti qua-

qualunque altro tribunale di prima istanza, che verrà, indicato colla stessa sentenza.

Se il conto fosse stato reso, e si fosse stabilito sul medesimo in prima istanza, l' esecuzione della sentenza, che annulla, spetterà alla corte, da cui sarà stata proferta, oppure ad un altro tribunale, da indicarsi dalla medesima colla stessa sentenza.

529. Coloro, a cui si renderà il conto, che avranno lo stesso interesse, si nomineranno un solo procuratore; ove non si accordassero tra loro sull' elezione, toccherà al più anziano di essere procuratore; ciascuno d' essi però potrà, ciò non ostante costituirsi un procuratore, ma le spese, che saranno causate da questa costituzione particolare, e che si saranno fatte tanto attivamente, che passivamente, saranno a di lui precipuo carico.

530. Qualunque sentenza, che prescrive la condanna alla resa di conto, dovrà fissare il termine, fra cui dovrà presentarsi, e commettere un giudice per la sua liquidazione.

531. Se il preambolo del conto, compresa la menzione dell' atto, o della sentenza, che avrà deputato colui, che lo rende, e del giudicato, che avrà prescritta la resa di conto, venisse ad eccedere li sei ruoli, l' eccedente non potrà passarsi nella stessa delle spese.

532. Colui, che rende il conto, non porterà nel novero delle spese comuni, salvo che le spese del viaggio, ove siavi luogo, le vacazioni del procuratore, da cui saranno state messe in ordine le scritture del conto, le *grosse*, e copie, le spese di presentazione, e dell' asseverazione giurata.

533. Il conto dovrà comprendere l' esazione, e la spesa effettiva; sarà esso terminato colla ricapitulazione del bilancio dell' esazione, e della spesa, con riserva di inserire in un capo particolare gli oggetti da riscuotersi.

534. Quello, che rende il conto dovrà presen-

tar-

rarlo, ed asseverarlo con giuramento in persona, o per mezzo di procuratore speciale fra il termine fissato, e nel giorno stabilitosi dal giudice commissario, in presenza della persona, a cui deve rendersi detto conto, od esse legittimamente citate in persona, od a domicilio, qualora non abbiano alcun procuratore, e per via d'atto da procuratore a procuratore, se ne avranno fatta la costituzione.

Scaduto il termine, quello, per parte di cui segue la resa di conto, vi sarà astretto col mezzo dell'esecuzione, e della vendita de' suoi beni per la concorrente della somma, che verrà arbitrata dal tribunale; potrà parimenti venirvi astretto colla cattura, qualora il tribunale lo giudichi a proposito.

535. Presentato che si sarà il conto, ed asseverato con detto giurato, se l'esazione fosse per eccedere l'ammontare della spesa, la parte, a cui si presenta il conto, potrà richiedere intanto che venga in suo favore decretata l'esecuzione per la somma che risulterà eccedente, senza l'approvazione del conto.

536. Dopo la produzione, e l'asseverazione giurata del conto, verrà questo intimato al procuratore della parte, in di cui contraddittorio segue la resa del medesimo; le pezze giustificative saranno numerate foglio per foglio, e sottoscritto dal procuratore di colui, che rende il conto, se le medesime si saranno comunicate, sovra di una semplice ricevuta, dovranno venir restituite fra il termine che si sarà prefisso dal giudice commissario, sotto le pene stabilite nell'articolo 107.

Se coloro, a cui si rende il conto avranno costituiti diversi procuratori, la copia, e la comunicazione predetta dovrà darsi soltanto al procuratore più anziano, se essi avranno lo stesso interesse, ed a ciascheduno de' procuratori, qualora abbiano un interesse diverso.

Qua-

Qualora vi saranno dei creditori intervenienti, non si darà più di una sola comunicazione a tutti assieme, tanto del conto, che delle pezze giustificative, e questa seguirà per il canale del più anziano dei procuratori, che si avranno costituito.

537. Le quitanze dei provveditori, operaj, padroni di pensione, ed altre della stessa natura prodotte come titoli giustificativi del conto, non saranno soggette alla registrazione.

538. Dovranno le parti presentarsi avanti il commissario nel giorno ed ora da esso indicati per far inserire in contraddittorio le loro discussioni, pretese ragioni in difesa, e risposte nel di lui processo verbale.

Se le parti non compariranno, si porterà l'affare all'udienza sopra di un semplice atto.

539. Non venendo le parti ad accordarsi, il commissario ordinerà, che ne sarà da esso fatta la relazione all'udienza nel giorno, che dovrà indicare; saranno esse tenute di trovarvisi presenti senza veruna assegnazione.

540. Il giudicato, che sarà proferto sulle istanze relative alla conferma di conti, dovrà comprendere il calcolo dell'esazione della spesa, e fissare il *reliquato* preciso, se ve ne risulterà.

541. Non si potrà devenire alla revisione di alcun conto: salva ragione alle parti, nel caso di errore, di ommissione, di falsità, o di doppia applicazione, di promuoverne la loro domanda nanti gli stessi giudici.

542. Se colui, a cui si deve rendere il conto, si renderà contumace, il commissario farà la sua relazione nel giorno, che avrà designato; si passeranno tutti gli articoli del conto, se saranno giustificati: la parte, che rende il conto, se risulterà in debito di qualche reliquato, terrà in custodia li fondi senza verun interesse; e qualora non si tratti di un conto di tutela, il contabile

pre-

presterà cauzione, se non preferisce di fare il deposito della somma, di cui rimane debitore.

## TITOLO V.

### *Della liquidazione delle spese di lite, e di quelle d' ogni altra sorta.*

ARTICOLO 543.

La liquidazione delle spese di lite, e delle altre d' ogni sorte nelle cause sommarie dovrà farsi per mezzo della sentenza, che le dichiarerà dovute.

541. Il modo di procedere alla liquidazione delle spese di lite, e di altra sorta nelle altre materie, verrà determinato per via di uno o più regolamenti di amministrazione pubblica, i quali dovranno mandarsi ad esecuzione nello stesso giorno, in cui avrà luogo l' osservanza del presente codice, e dopo tre anni al più tardi venir presentati in forma di legge al Corpo Legislativo, colle variazioni, che si sarà riconosciuto potersi meritare.

## TITOLO VI.

### *Regole generali sopra l'esecuzione forzata delle sentenze, ed atti.*

ARTICOLO 545.

Non si potrà mandare ad esecuzione alcun giudicato, od atto, se non sarà intitolato nella norma, che si osserva riguardo alle leggi, e se non terminerà per via di un mandato per l' esecuzione, ossia *ordine* agli ufficiali di giustizia siccome si è detto all' articolo 146.

546. I giudicati profferti dai tribunali stranieri, e gli

e gli atti ricevuti dagli uffiziali stranieri, non potranno mandarsi ad esecuzione nell' Impero Francese, salvo nella conformità, e nei casi preveduti cogli articoli 2123 e 2128 del codice civile.

547. Le sentenze, che si saranno pronunciate, e gli atti, che si saranno ricevuti in Francia, potranno mandarsi ad esecuzione per tutta l' estensione dell' Impero senza *visa*, nè *pareatis*, quand' anche l' esecuzione debba aver luogo fuori del distretto della giurisdizione del tribunale, che le ha proferte, o nel territorio di cui si sono stipulati gli atti.

548. Le sentenze, che faranno luogo ad una rivocazione, o cancellazione d' un' iscrizione d' ipoteca, che prescriveranno un pagamento, o qualche altra cosa da farsi da un terzo, od a suo carico, non saranno esecutive per parte di detti terzi, o contro li medesimi, anche dopo trascorsi li termini dell' opposizione, e dell' appello, se non che sul certificato del procuratore della parte, da cui si fa l' istanza, contenente la data dell' intimazione del giudicato fattasi al domicilio della parte condannata, e sull' attestazione del segretario, giustificante, che non vi esiste alcun' opposizione od appello contro il giudicato.

549. A quest' effetto il procuratore dell' appellante farà menzione dell' appello nella maniera, e sovra il registro, di cui all' articolo 163.

550. In vista del certificato, che non vi esiste opposizione, nè appello sul registro, li sequestratarj, economi, o depositarj, e qualunque altro saranno tenuti d' obbedire alla sentenza.

551. Non si procederà ad alcuna esecuzione sopra i mobili, o sopra gli stabili, se non in virtù di un titolo esecutivo, e per cose liquide e certe; se il debito esigibile non sarà di una somma di denaro, dopo il sequestro si sospenderà ogni ulterior procedimento sino a che se ne sia fissato un prezzo certo e determinato per via d' estimo.

552.

552. L'arresto personale per un oggetto suscettibile di liquidazione non potrà mandarsi ad esecuzione sin a tanto che la liquidazione siasi fatta in una somma certa di denaro.

553. Le controversie, che si promuovono sovra l'esecuzione delle sentenze dei tribunali di commercio, dovranno portarsi innanzi il Tribunale di prima istanza del luogo, in cui si procede all'esecuzione.

554. Se le difficoltà, che si eccitano sovra l'esecuzione delle sentenze, od atti, richiederanno pronta sdedizione, il tribunale del luogo vi provvederà provvisionalmente, e rimanderà la discussione del merito al ttibunale incaricato dell'esecuzione.

555. L'uffiziale, che verrà insultato nell'esercizio delle sue funzioni, formerà processo verbale della rivolta, e si procederà giusta le regole stabilite nel codice criminale.

556. La rimessione dell'atto, o della sentenza all'usciere equivalerà ad un mandato per qualunque atto esecutivo, a riserva unicamente dell'esecuzione sopra gli stabili, e dell'imprigionamento, per quali atti si richiederà una procura speciale.

## TITOLO VII.

### *Dei sequestri dei crediti, ed effetti del debitore, od opposizioni.*

#### ARTICOLO 557.

Qualunque creditore può in forza di titoli autentici, o privati sequestrare fra le mani di un terzo le somme ed effetti, che appartengono al suo debitore, od opporsi alla loro rimessione.

557. Se non vi ha alcun titolo, il giudice del domicilio del debitore, ed anche quello del domi-

micilio del sequestratario potranno permettere sopra di un ricorso il sequestro, e l' opposizione.

559. Ogni cedola d' intimazione di sequestro, o di opposizione fattasi in virtù di un titolo autentico, dovrà enunciare il titolo, e la somma, per cui se ne propone l' istanza. Se la cedola di sequestro, od opposizione verrà intimata in seguito alla permissione del giudice, l' ordinanza dovrà esprimere la somma, per cui si lascia il sequestro od opposizione, e si darà copia dell' ordinanza nel principio della cedola d' intimazione.

Se il credito, per cui si chiede il permesso di procedere al sequestro non sarà liquido, si dovrà dal giudice fissare provvisionalmente una somma certa, e determinata per l' ammontare del medesimo.

La cedola d' intimazione conterrà parimenti l' elezione di domicilio nel luogo, in cui dimora il debitore sequestratario, se colui, che ha domandato il sequestro non fa pure ivi la sua residenza, il tutto sotto pena di nullità.

560. Il sequestro, o l' opposizione fra le mani di persone non dimoranti nella Francia sul continente, non potrà venir intimato al domicilio dei procuratori imperiali, ma dovrà significarsi in persona, od a domicilio.

561. Il sequestro, o l' opposizione, che si sarà formato fra le mani dei ricevidori, depositarj, od amministratori delle casse, e dei fondi pubblici in tale qualità, non sarà valido, se la cedola d' intimazione non si sarà lasciata alla persona preposta per riceverla, e se non vi si sarà apposto il *visto* sull' originale o dalla detta persona, od in caso di suo rifiuto, dal procuratore imperiale.

562. L' usciere, che avrà sottoscritto il sequestro, o l' opposizione, dovrà sopra d' ogni semplice richiesta giustificare dell' esistenza di colui, che ha domandato il sequestro al momento, in cui fu esso incombenzato di procedere al medesimo,

no ; sotto pena di venir interdetto dall' esercizio di sue funzioni ; e dell' indennizzazione verso la parte.

563. Fra gli otto giorni successivi al sequestro , od opposizione , oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza tra il domicilio del sequestratario , e quello di colui , che fa procedere al sequestro ; ed un giorno per tre miriametri di distanza tra il domicilio di quest'ultimo , e quello del debitore , in odio di cui si domanda il sequestro , il richiedente dovrà notificare il sequestro , od opposizione al detto debitore , contro cui si è proceduto al medesimo , ed assegnarlo per vedersene dichiarare la validità.

564. Fra un termine uguale , oltre quello in ragione delle distanze da computarsi dal giorno della domanda per la validità del sequestro , quest' istanza verrà a richiesta di colui , che ha ottenuto il sequestro , notificata al sequestratario , il quale non sarà in obbligo di far veruna dichiarazione prima che siasegli fatta la detta intimazione.

565. Ommettendosi di proporre l' istanza per la validità , il sequestro , o l' opposizione saranno di niun effetto ; ed in difetto dell' intimazione di questa domanda al sequestratario , i pagamenti , che avrà egli fatti sino alla detta intimazione saranno validi.

566. Non sarà in alcun caso necessario di far precedere la citazione in conciliazione alla domanda tendente alla validità del sequestro.

567. Si porteranno avanti il tribunale di prima istanza tanto le istanze in validità , quanto la domanda per la rivocazione , che si fosse promossa dalla parte , in odio di cui si è ottenuto il sequestro.

568. Il sequestratario non potrà venir citato per far la sua dichiarazione sull' esistenza ed ammontare di suo debito , se non vi esiste un titolo autentico , oppure un giudicato , che abbia pronunciato valido il sequestro , o l' opposizione. 569.

569. Li pubblici funzionarj, di cui si fa menzione nell' articolo 561 non saranno citati per tale dichiarazione, ma spediranno un certificato, in cui si farà risultare se è dovuta qualche somma alla parte, in odio di cui si è proceduto al sequestro, e si designerà la somma, qualora questa sarà liquida.

570. Il sequestratario verrà citato senza previo esperimento di conciliazione avanti il tribunale competente per conoscere sulla legittimità del sequestro, salva ragione al medesimo di chiedere la rimessione innanzi al suo giudice, qualora si fosse per controvertere la sua dichiarazione.

571. Il sequestratario farà la sua dichiarazione, e l'assevererà con giuramento avanti la segreteria, se si trova sul luogo del luogo; altrimenti questa si passerà nanti il giudice di pace del suo domicilio, senza che sia necessario in tal caso, di reiterare la giurata asseverazione nella segreteria.

572. La dichiarazione, e l'asseverazione giurata potranno passarsi per via di procura speciale.

573. La dichiarazione indicherà le cause, e l'ammontare del debito; i pagamenti in conto, ove se ne siano fatti; l'atto, o le cause della liberazione, se il sequestratario non è più debitore, ed in qualunque caso i sequestri, od opposizioni formatisi nelle di lui mani.

574. Si uniranno a questa dichiarazione li documenti giustificativi della medesima, e si farà il deposito d'ogni cosa alla segreteria, e l'atto di deposito dovrà venir significato per via d'un solo atto, che racchiuda la costituzione di procuratore.

575. Ove siano per sopraggiungere nuovi sequestri, od opposizioni, il sequestratario dovrà farne l'intimazione al procuratore di colui, che ha domandato in primo luogo il sequestro, per mezzo di estratto, che contenga i nomi, ed elezione del domicilio di quelli, che promuovono il nuovo sequestro, e le cause delle loro istanze tendenti

a tal

a tal riguardo, oppure ad una semplice opposizione.

576. Non venendo a controvertersi la dichiarazione, non si farà più alcun ulteriore procedimento, nè dal canto del sequestratario, nè contro di esso.

577. Il sequestratario, che mancherà di fare la sua dichiarazione, oppure che non presenterà le giustificazioni stabilite nei precedenti articoli sarà dichiarato debitore puro e semplice per le cause enunciate nel sequestro.

578. Venendo a procedersi al sequestro, o all'opposizione sopra effetti mobili, dovrà il sequestratario unire alla di lui dichiarazione una descrizione dettagliata dei medesimi.

579. Se il sequestro, o l'opposizione verranno dichiarati validi, si procederà alla vendita, ed alla distribuzione del prezzo siccome verrà stabilito sotto il titolo *della distribuzione per contributo*.

580. Gli stipendj, e le pensioni dovuti dallo Stato potranno soltanto venir sequestrati per la porzione determinata colle leggi, o decreti del Governo.

581. Non si potranno sequestrare, 1. quelle cose, nelle quali viene dalla legge proibito il pignoramento; 2. le provvisionali per causa d'alimenti accordate in giudicio; 3. le somme ed oggetti disponibili, sovra di cui il testatore, od il donatore avranno dichiarato non potersi procedere ad alcun sequestro; 4. le somme, e pensioni dovute per causa d'alimenti, quand'anche il testamento, e l'atto di donazione non ne abbiano espressamente proibito il sequestro.

582. Le provvisionali alimentarie non potranno venir sequestrate, salvo per causa d'alimenti: le cose indicate ai §§. 3. e 4. dell'articolo precedente potranno sequestrarsi dai creditori posteriori all'atto della donazione, oppure all'apertura della suc-

successione, ma ciò non avrà luogo, salvo in forza della permissione del giudice, e per la concorrente soltanto, che sarà da esso determinata.

## TITOLO VIII.

### *Delle esecuzioni sopra mobili.*

#### ARTICOLO 583.

Qualunque esecuzione sopra mobili sarà preceduta da un' ingiunzione al pagamento intimata almeno un giorno prima dell' esecuzione alla persona, od al domicilio del debitore, e contenente la designazione del titolo, se non se ne sarà già prima fatta seguire l'intimazione.

584. Dovrà essa contenere elezione di domicilio sino al termine del procedimento nel comune, in cui deve farsi l'esecuzione, se il creditore fa ivi la sua dimora, ed il debitore potrà far notificare al detto domicilio eletto ogni intimazione, ed anche quelle di offerte *con danaro alla mano*, e di appellazione.

585. L'usciere dovrà essere accompagnato da due testimonj, che siano cittadini francesi, maggiori, non consanguinei od affini delle parti, o dell' usciere sino al grado di cugino germano inclusivamente, nè loro domestici; esprimerà nel processo verbale i loro nomi, professione, e residenza; i testimonj si sottoscriveranno sull' originale, e sulle copie. La parte, che fa procedere all' esecuzione, non potrà trovarvisi presente.

586. Nei processi verbali d' esecuzione sopra mobili, dovranno osservarsi le stesse formalità che si esigono negli *exploits*, ossia atti di citazione; si enterranno li medesimi un' ingiunzione al pagamento reiterata, se si procede all'esecuzione in casa del debitore.

587. Trovandosi le porte chiuse, o rifiutandosi di

di aprirle, potrà l' usciere preporre un commissario per la custodia all' oggetto d' impedire la sottrazione degli effetti, che ivi si trovano; dovrà esso immediatamente senza veruna assegnazione recarsi dal giudice di pace, od in sua mancanza dal commissario di polizia, e nelle comuni, ove non ve ne ha alcuno, dal *maire*, ed in sua assenza dall' aggiunto, e si deverrà in presenza di questi all' aprimento delle porte, eziandio di quelle, in cui sono rinchiusi li mobili, ed effetti, a misura che si procede all' esecuzione. L' ufficiale, che si trasporterà, non formerà alcun processo verbale, ma sottoscriverà soltanto quello dell' usciere, il quale potrà soltanto far risultare d' ogni cosa in un solo, e medesimo processo verbale.

588. Si farà nel processo verbale l' indicazione dettagliata degli effetti esecutati; se si troveranno delle merci, dovranno essere pesate, misurate, o stazzate, giusta la loro natura.

589. Quanto alle argenterie, dovrà descriversi la qualità dei pezzi, che le compongono, e del punzone, e se ne farà procedere al peso.

590. Trovandosi del denaro contante, dovrà farsi menzione del numero, e della qualità delle monete; l' usciere le depositerà nel luogo stabilito per gli depositi giudiciali, salvo che colui, che procede all' esecuzione, ed il debitore esecutato, e congiuntamente a questi gli opponenti, se ve ne saranno, convenissero d' accordo sovra un altro depositario.

591. Se il debitore esecutato sarà assente, e che si rifiuterà di aprire qualche camera, o mobile, l' usciere ne richiederà l' aprimento; e venendo a trovarvisi delle carte, richiederà l' apposizione dei sigilli per mezzo dell' ufficiale chiamato per detta apertura.

592. Non potranno pignorarsi.

1. Le cose, che la legge dichiara immobili per destinazione.

2. Quan-

2. Quanto è necessario pel letto delle persone, contro di cui si procede all' esecuzione, e per quello della loro prole, che convive seco; gli abiti di cui li debitori si troveranno vestiti, e coperti.

3. I libri risguardanti la professione, che si esercita dal debitore, sino alla concorrente di 300 ranchi a sua elezione.

4. Le macchine, ed istrumenti, che servono per l'istruzione, pratica, o esercizio delle scienze, ed arti, sino all' ammontare della stessa somma, ed a scelta del debitore.

5. Gli equipaggi dei militari, giusta l'uniforme, ed il grado.

6. Gli utensili degli artefici necessarj per le loro personali occupazioni.

7. Le farine, e vittuaglie necessarie per la consumazione durante un mese a beneficio del debitore eseguita, e della di lui famiglia.

8. E per ultimo una vacca, o tre pecore, o due capre a scelta del debitore, unitamente allo strame, foraggio, e biade, che saranno necessarj pendente un mese, tanto per mettere sotto le dette bestie, quanto pel loro nutrimento.

593. Le cose sovra designate non potranno venire oppignorate, o sequestrate per verun credito, quand' anche questo riguardi l'interesse dello Stato, salvo, che si tratti di alimenti somministrati alla parte, contro cui si procede all' esecuzione, o di somme dovute ai fabbricanti, o venditori di detti effetti, oppure a colui, che avesse imprestato il suo denaro per farne acquisto, o per devenirne alla manifattura, o restaurazione; di fitti, o raccolti di terreni, per la coltura di cui vengono essi impiegati: di pigioni, di manifatture, di molini, di torchj, o di fabbriche, o fucine, da cui dipendono, e di fitto dei siti, che inservono per l'abitazione personale del debitore.

Le cose, che si sono specificate sotto il nu-

mero 2 dell' articolo precedente, non potranno venir oppignorante per alcun credito.

594. Nel caso d' esecuzione sopra gli animali, o strumenti necessarj per servizio dell' agricoltura, il giudice di pace sovra la domanda del creditore, a di cui instanza si procede all'esecuzione, ed in contraddittorio del proprietario, e del debitore, oppure essi legittimamente chiamati ad assistervi, potrà nominare un amministratore per la coltivazione dei beni.

595. Il processo verbale dovrà contenere l'indicazione del giorno, che si sarà fissato per la vendita.

596. Qualora il debitore, in odio di cui si procede all'esecuzione, presentasse una persona risponsabile per far mettere presso della medesima in custodia, e sequestro gli effetti, sopra di cui si è proceduto, e questa persona s'incaricasse volontariamente, e subito della loro custodia, dovrà essa venir preposta per tale oggetto dall' usciere.

567. Non presentandosi dal debitore alcun commissario per la custodia risponsabile, ed avente le qualità avanti richieste, spettera all' usciere di eleggere qualche persona per tal fine.

598. Non potranno preporsi per commissarj alla custodia il creditore, a di cui instanza si procede all' esecuzione, il di lui congiunto ( *marito, o moglie* ), i suoi consanguinei, ed affini sino al grado di cugino germano inclusivamente, e i domestici, ossia famigli; il debitore però in odio di cui si procede all' esecuzione, i suoi congiunti, i suoi consanguinei affini, e domestici potranno eleggersi per custodi, ossia *sequestratarj*, purchè vi concorra il loro assenso unitamente a quello del creditore.

599. Si dovrà formare il processo verbale, senza trasportare cosa alcuna; sarà esso sottoscritto dal custode sull' originale, e sulla copia; se non sapesse scrivere, se ne farà menzione, e si lascerà al medesimo copia del processo verbale.

600. Coloro, che per via di fatto, volessero im-

impedire la deputazione del custode, o che volessero prendere, e trasportare gli effetti posti in sequestro, verranno chiamati avanti i tribunali, e giudicati secondo il Codice criminale.

601. Se si procedesse all'esecuzione nel domicilio della parte, si rimetterà a questi copia del processo verbale sottoscritta da coloro, che avranno sottoscritto l'originale; se la parte si trovasse assente, la copia del medesimo si rimetterà al *maire*, o aggiunto, oppure al magistrato, che nel caso, in cui si fossero ritrovate le porte chiuse, avrebbe provveduto per la loro apertura, e verrà da essi apposto il *visto* sull' originale.

602. Procedendosi all' esecuzione fuori del domicilio, ed in assenza del condannato, se gli notificherà la copia di detto processo verbale nello spazio del giorno, oltre un altro giorno per ogni tre miriametri: altrimenti le spese della custodia, ed il termine per procedere alla vendita, decorreranno unicamente dal giorno dell'intimazione.

603. E' proibito al sequestratario, presso cui si sono messi in custodia gli effetti sequestrati, di usare de' medesimi, di affittarli, od imprestarli, sotto pena della privazione delle spese della custodia, e de' danni interessi, al pagamento di cui potrà venir astretto per via della cattura.

604. Se le cose sequestrate avranno prodotto qualche frutto, o reddito, dovrà egli darne conto sotto la stessa pena di venirvi astretto per mezzo della cattura.

605. Può egli chiedere di essere liberato dalla custodia affidatagli, se non si deviene alla vendita nel giorno fissatosi nel processo verbale, senza che qualche ostaco o abbia impedito la medesima; ed in caso d' impedimento, la detta liberazione può soltanto venir domandata due mesi dopo l'esecuzione, salva ragione a colui, che fa procedere all'esecuzione, di far nominare un altro sequestratario, o commissario per la custodia suddetta.

606. La liberazione verrà richiesta contro il creditore, a di cui istanza si procede l' esecuzione, e contro il debitore, in odio di cui segue la medesima per mezzo d' un' ingiunzione a trovarsi presente all' udienza del *référé*, avanti il giudice del luogo dell' esecuzione; se si fa luogo alla detta liberazione, dovrà prima procedersi alla ricognizione de' mobili, ed effetti oppignorati, le parti legittimamente chiamate ad assistervi.

607. Si proseguiranno gli atti suddetti, non ostante qualunque richiamo dal canto della parte, in odio di cui è seguita l' esecuzione; si provvederà poscia su tale instanza nell' udienza del *référé*.

608. Colui, che pretenderà di essere proprietario delle cose state sequestrate, o di una porzione d' esse, potrà opporsi alla vendita per via di atto di citazione, che farà intimare al commissario preposto alla custodia, e notificare al creditore, sovra l' instanza di cui si procede all' esecuzione, ed al debitore, in odio del quale segue la medesima, e detto atto dovrà contenere un' assegnazione colle opportune specificazioni, e coll' indicazione delle prove di proprietà, sotto pena di nullità; si provvederà sovra tale domanda dal tribunale del luogo dell' esecuzione, come nelle cause sommarie.

L' opponente, che succumberà, sarà condannato, ove le circostanze lo esiggano, all' indennizzazione verso colui, che fa procedere all' esecuzione.

609. I creditori del debitore eseguito per qualunque causa, ed anche per fitti, non saranno ammessi a fare veruna opposizione, salvo sul prezzo della vendita; le loro opposizioni dovranno contenerne i motivi, e si notificheranno a colui, per parte di cui si fa procedere all' esecuzione, ed all' usciere, o altro uffiziale commesso per devenire alla vendita, con elezione di domicilio nel

nel luogo, in cui si è proceduto all' esecuzione; se l'opponente non sarà ivi domiciliato; il tutto sotto pena di nullità delle opposizioni, e de'danni-interessi contro l'usciere, se vi avrà luogo.

610. Il creditore opponente non potrà intentare alcun procedimento, salvo contro il debitore eseguito, e per ottenere la di lui condanna: non si istruirà parimenti contro di esso veruna causa, se non che sul punto della discussione dei motivi della sua opposizione, allorchè si tratterà della distribuzione del denaro.

611. L'usciere, che presentandosi per procedere ad un' esecuzione, riconoscerà esserne già seguita un' altra, ed essersi preposto un commissario per la custodia degli effetti sequestrati, non potrà più eseguire di nuovo li medesimi, ma sarà autorizzato a devenire alla ricognizione della seguita descrizione de' mobili, ed effetti sul processo verbale, che il detto custode commissario dovrà presentargli per accertarne la fedeltà, e l' esattezza; procederà esso all' esecuzione delle cose, che si troveranno ommesse, ed intimerà a colui, che fu il primo a far procedere all' esecuzione di vendere ogni cosa fra otto giorni: il processo verbale di ricognizione equivalerà ad un' opposizione sul denaro ricavando dal prezzo della vendita.

612. Non curandosi colui, che ha fatto procedere l'esecuzione di far vendere i mobili fra il termine sopra prefisso, sarà facoltativo a qualunque opponente munito d'un titolo esecutivo, previa intimazione seguita al detto creditore, e senza promuovere veruna instanza in surrogazione, di far procedere alla ricognizione degli effetti, sopra di cui si è proceduto all'esecuzione sulla copia del processo verbale del sequestro, che dovrà presentarsi dal commissario alla loro custodia, e di far quindi seguire la loro vendita.

613. Si lasceranno otto giorni almeno tra l'intimazione dell' esecuzione al debitore, e la vendita.

614.

614. Procedendosi alla vendita in un giorno diverso da quello indicato nell'intimazione, si farà citare il debitore, in odio di cui è seguita l'esecuzione, collo spazio d'un giorno d'intervallo, oltre ad un altro giorno per ogni tre miriametri, riguardo alla distanza del domicilio, e del luogo, in cui dovrà seguire tale vendita.

615. Non sarà necessario di far citare gli opponenti.

616. Non sarà d'uopo, che il processo verbale di ricognizione della fattasi descrizione, che dovrà precedere la vendita, contenga alcun dettaglio dei mobili, ed effetti eseguiti: basterà che si faccia risultare in esso di quelli, che saranno mancanti, ove se ne ritrovino.

617. La vendita dovrà farsi al più prossimo pubblico mercato, nel giorno, ed ora ordinaria del medesimo, oppure in giorno di domenica; il tribunale nulladimeno sarà autorizzato a permettere, che si proceda a tale vendita in un altro luogo più avvantaggioso; dovrà in ogni caso essa venire notificata un giorno prima col mezzo di quattro bandi d'invito, *ossiano tiletti in foglio*, da affiggersi uno nel luogo, in cui si trovano gli effetti, l'altro alla porta del palazzo del comune, il terzo nel mercato del luogo, e se non ve ne sarà, in quello più vicino; il quarto alla porta dell'udienza della giustizia di pace; e qualora la vendita debba farsi in un luogo diverso dal mercato, oppure da quello, in cui si trovano gli effetti, si affiggerà un quinto tiletto nel luogo, in cui seguirà la vendita. Dovrà inoltre notificarsi detta vendita col mezzo dei giornali periodici, ossia *gazzette*, nelle città, in cui se ne pubblicano.

618. I tiletti, ossiano *affissi* dovranno esprimere il luogo, il giorno, e l'ora della vendita, e la natura degli effetti senza veruna descrizione, o dettaglio particolare dei medesimi.

619. Si dovrà far risultare della pubblicazione per

per via d'atto d'intimazione, a cui si unirà una copia del tiletto.

620. Trattandosi di barche, di sehifi, e di altri bastimenti del mare suscettibili del porto di dieci tonnellate, e di meno; di barchette, di chiatte, di battelli, e di altri bastimenti di riviera; di molini, ed altri edifizj mobili situati sopra battelli, o in altro modo, si procederà alla loro aggiudicazione sopra i porti, luoghi appartati del fiume per ritirare le barche sopra le spiaggie, dove si trovano; dovranno affiggersi quattro tiletti in foglio almeno nella conformità indicata nel precedente articolo, e si faranno in tre diversi giorni consecutivi tre pubblicazioni nel luogo, in cui trovansi li detti effetti. La prima pubblicazione non si farà prima della scadenza di otto giorni almeno dalla significazione della pignorazione. Nelle città, ove s'imprimono giornali periodici, si supplirà a queste tre pubblicazioni col mezzo dell'inscrizione, che si farà in uno di detti giornali della notificazione di detta vendita, e quest' annunzio dovrà replicarsi tre volte nel corso del mese, che precede la vendita.

621. L'argenteria, le gioje, e le pietre preziose del valore di 300 franchi almeno, non potranno vendersi, se non dopo l'affissione de' tiletti nella conformità precedente, e dopo tre esposizioni venali tanto sul mercato, che nel sito, ove trovansi detti effetti, senza che tuttavia si possano in alcun caso vendere al disotto del loro valore reale, se si tratta d'argenteria, e di meno dell'estimo datosi dai periti, trattandosi di gioje, e di pietre preziose.

Nelle città, in cui s'imprimono giornali, ossia *gazzette*, si supplirà alle tre pubblicazioni nella conformità indicata nel precedente articolo.

622. Il valore degli effetti sequestrati venendo ad eccedere l'ammontare delle cause dell'esecuzione, e delle opposizioni, si procederà alla vendita sol-

tan-

tanto di quella concorrente di essi, che sarà bastante per ricavarne la somma necessaria pel pagamento dei crediti, e delle spese.

623. Si farà risultare nel processo verbale della presenza, o della non comparizione del debitore, contro cui si è proceduto all' esecuzione.

624. Si farà il deliberamento al miglior offerente, mediante il pagamento in denari contanti, ed in difetto di tale pagamento si rivenderà subito l'effetto a rischio e pericolo del deliberatario.

625. I commissarj estimatori, e gli uscieri saranno personalmente risponsabili del prezzo dei deliberamenti, ed esprimeranno nei loro verbali li nomi, ed il domicilio dei deliberatarj; non potranno ricevere da questi alcuna somma di più di quella portata dal deliberamento all' incanto, sotto pena di concussione.

## TITOLO IX.

### *Dell' esecuzione sovra le messi, od altre raccolte ancor in erba (1), ossia dell' esecuzione detta* brandon (2).

#### ARTICOLO 626.

Non si potrà procedere all' esecuzione sopra le messi, ed altre raccolte ancor in erba, salvo pendenten-

---

(1) *Si chiamano* fruits pendans par les racines *le biade, li fieni, le uve, e le altre produzioni crescinte sul fondo tanto naturalmente, che per via della coltura, e che non sono ancora state tagliate, o raccolte.*

(2) *Quest' esecuzione viene chiamata* brandon *da tale vocabolo, il quale significa un bastone piantato in terra, attorniato di paglia, d' erba, di pannilini bianchi, o di altre cose simili per indicare, che i frutti, e raccolte ancor in erba esistenten-

dente le sei settimane, che precedono l'epoca ordinaria della maturità di detti frutti; prima di tale esecuzione si dovrà far intimare un' ingiunzione al pagamento con un giorno d' intervallo.

627. Il processo verbale d' esecuzione comprenderà l' indicazione di ciascun pezzo di terreno, il quantitativo, e la situazione del medesimo, e due almeno delle sue coerenze, come pure la natura dei frutti in esso esistenti.

628. Si stabilirà per commissario alla custodia dei frutti la *guardia campestre*, salvo che essa si trovi contemplata nell' esclusione, che si è stabilita sotto l' articolo 598, e non trovandosi essa presente, se le dovrà intimare l' esecuzione; si lascierà parimenti copia di essa al *maire* del comune della situazione del fondo, e si apporrà per di lui parte il *vista* sull' originale.

Se li comuni, in cui trovansi situati li beni, saranno attigui, o vicini, si preporrà un solo commissario alla custodia, esclusivamente però ad una *guardia campestre*; si apporrà il *vista* dal *maire* del comune del capo lungo della loro coltivazione, ed ove non ve ne sia alcuno, dal *maire* del comune, in cui è situata la maggior parte degli stessi beni.

629. Dovrà notificarsi la vendita per mezzo di tiletti da affiggersi almeno otto giorni prima di essa alla porta del debitore, in odio del quale si procede all' esecuzione; a quella del palazzo della *mairie*, se vi sarà, e non essendovi, al luogo, dove soglionsi pubblicare gli atti della pubblica autorità; al principal mercato del luogo, ed ove non

---

*stenti nel fondo sono sequestrati, acciò nessuno ne faccia acquisto, ed il proprietario sia diffidato, che egli non è più autorizzato a disporne.*

*Quindi è nota la frase* brandonner un héritage, *che equivale a quella di eseguire le messi, od altre raccolte ancor in erba esistenti in un fondo.*

non ve ne sia, al mercato più vicino, ed alla porta del luogo delle udienze della giustizia di pace.

630. S' imprimerà nei tiletti il giorno, l' ora, ed il luogo, in cui dovrà seguire la vendita; i nomi, ed il domicilio, tanto del creditore, a di cui istanza si procede alla medesima, quanto del debitore, in odio di cui deve seguire, la quantità degli *hectare*, (1) colla natura di ciascuna specie di frutti, e per fine il comune, in cui trovansi situati, senza alcun' altra specificazione.

631. Si farà risultare dell' affissione dei tiletti nelle conformità spiegate sotto il titolo delle *esecuzioni sopra i mobili*.

632. Dovrà farsi la vendita in un giorno di domenica, o di mercato.

633. Si potrà devenire alla detta vendita sovra il luogo, oppure sopra la piazza pubblica del comune, in cui trovasi situata la maggior parte degli effetti sequestrati.

Sarà parimenti permesso di far seguire tale vendita sul mercato del luogo, se vi sarà, e non essendovi, sul mercato il più vicino.

634. Si osserveranno inoltre le formalità prescritte sotto il titolo *dell' esecuzione sovra mobili*.

635. La distribuzione del prezzo della vendita dovrà venir fatta nella conformità, che sarà stabilita sotto il titolo *della distribuzione del contributo*.

TI-

(1) L' hectare, o hectometro, quadrato *in misura piemontese corrisponde a due giornate, 63 tavole, 1 piede e mezzo circa.*

L' *hectare, giusta il decreto dei 13 brumajo anno 9, si può anche chiamare* jugero, *ed in valore decimale forma* 10,000 *metri quadrati.*

# TITOLO X.

## *Dell' esecuzione sopra le rendite costituite su' particolari.*

### ARTICOLO 636.

Non si può procedere all' esecuzione d' una rendita costituita, salvo che in forza d' un titolo autentico, ed esecutivo.

Si dovrà far precedere alla medesima un' ingiunzione al pagamento intimata un giorno almeno prima dell' esecuzione alla persona, od al domicilio della parte obbligata, o condannata, e dovrà notificarsi con essa il titolo, se tale notificazione non è ancora seguita.

637. Si sequestrerà la rendita nelle mani di colui, che ne è il debitore, per via d'atto di citazione, che dovrà, oltre le formalità ordinarie, contenere l' indicazione del titolo costitutivo della rendita; della quota, e capitale di essa, e del titolo del credito del creditore, sovra l' instanza, di cui si procede all' esecuzione; i nomi, professione, e dimora del debitore, in odio di cui segue la medesima; l'elezione di domicilio nell' abitazione di un procuratore postulante presso il tribunale, avanti del quale si promuove la vendita, e l' assegnazione al sequestratario per l' oggetto di fare la di lui dichiarazione avanti lo stesso tribunale, il tutto sotto pena di nullità.

638. Dovranno osservarsi dal debitore della rendita tutte le disposizioni contenute negli articoli 570, 571, 572, 573, 574, 575, e 576 relative alle formalità da praticarsi dal sequestratario.

E se questo debitore o non farà la sua dichiarazione, o la passerà fuor di tempo, o troppo tardi, oppure se non somministrerà le giustificazioni prescritte, potrà a seconda dei casi essere con-

condannato a corrispondere la rendita per difetto di prova della sua liberazione, oppure ai danni-interessi, che fossero per risultare, sia dal di lui silenzio, sia dal ritardo nel fare la sua dichiarazione, sia per ultimo dal procedimento, a cui avrà questo dato luogo.

639. L' esecuzione fra le mani di coloro, che non dimorano nella Francia sul continente, dovrà intimarsi personalmente, od a domicilio, e si osserveranno in quanto all'intimazione le dilazioni stabilite nell' articolo 73.

640. L' atto d' intimazione dell' esecuzione equivalerà sempre ad un sequestro degli arretrati decorsi, e non pagati, e decorrendi sino al tempo della distribuzione.

641. Fra i tre giorni dopo l' esecuzione, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza tra il domicilio del debitore della rendita, e del creditore, sull'istanza di cui si procede all' esecuzione, e fra un termine eguale sul ragguaglio della distanza tra il domicilio di quest' ultimo, e quello del debitore, contro di cui si procede all' esecuzione; la parte, che fa procedere agli atti di sequestro dovrà notificarli al debitore, contro di cui si procede a' medesimi, con indicargli il giorno della prima pubblicazione, sotto pena di nullità dell' esecuzione.

642. Se il debitore della rendita sarà domiciliato fuori del continente dell' Impero Francese, il termine per la notificazione decorrerà soltanto dal giorno della scadenza della citazione riguardo al debitore, contro di cui si fa l' esecuzione.

643. Fra i quindici giorni dopo la significazione al debitore, contro cui si fa l' esecuzione, il creditore, sovra la di cui instanza essa segue, dovrà produrre nella segreteria del tribunale del domicilio del debitore eseguito lo stato dei pesi, ossiano *condizioni*, il quale dovrà contenere i nomi, professione, e domicilio del creditore, sull' in-

stanza di cui si procede all' esecuzione, del debitore, in odio del quale si deviene alla medesima, e del debitore della rendita;

La natura della rendita, l'ammontare di essa, e del suo capitale, la data, l'indicazione del titolo, in forza di cui fu costituita;

La specificazione della presasi iscrizione, se il titolo porta ipoteca, e se fu questa iscritta per la conservazione della rendita;

Li nomi, e la dimora del procuratore del richiedente, le condizioni dell' aggiudicazione, e l' offerta, ossia partito del medesimo; la prima pubblicazione si farà all' udienza.

644. Dovrà rimettersi al segretario otto giorni prima della rimessione presso la segreteria dello stato dei pesi un estratto del medesimo, in cui si contengano le indicazioni sopra accennate, e verrà esso inserito in una tabella affissa per tale oggetto nella sala dell' uditorio del tribunale, avanti di cui si promuove l'instanza per la vendita.

645. Otto giorni avanti la rimessione dello stato dei pesi presso la segreteria, dovrà un simile estratto venir affisso in altrettanti tiletti in foglio.

1. Alla porta dell' abitazione del debitore, in odio del quale si procede all' esecuzione.

2. A quella del debitore della rendita.

3. Alla Porta principale del tribunale.

4. Ed alla principal piazza del luogo, in cui deve farsi la vendita.

646. Il detto estratto dovrà parimenti inserirsi in uno dei giornali, ossia *gazzette*, che si stampano nella città, in cui deve farsi la vendita, e non essendovene alcuno, in uno dei giornali, che si pubblicano nel dipartimento, se ve ne sarà.

647. Si osserverà riguardo ai detti tiletti, e pubblicazioni quanto viene stabilito sotto il titolo *dell' esecuzione sopra gli stabili*.

648. Si farà la seconda pubblicazione otto giorni dopo la prima, e la rendita sequestrata potrà il tem-

tempo di questa venir aggiudicata, salvo il termine, che si prescriverà dal tribunale.

649. Si farà seguire una terza pubblicazione, ed all' occasione della medesima si pronuncierà l'aggiudicazione definitiva a beneficio dell' ultimo, e miglior offerente.

650. Si affiggeranno nuovi tiletti in foglio, e si inseriranno nei giornali nuovi avvisi tre giorni prima dell' aggiudicazione definitiva.

651. Gl' incanti verranno fatti col ministero di procuratori.

652. Dovranno osservarsi nell' aggiudicazione delle rendite le stesse formalità, che si prescrivono nel titolo *dell' esecuzione sopra gli stabili* al punto della redazione della sentenza d' aggiudicazione, dell' eseguimento delle condizioni, e pagamenti del prezzo, e della nuova subastazione a rischio, e pericolo dell' aggiudicatario.

653. Ove la rendita si fosse sequestrata sull' instanza di due creditori, spetterà a quello fra essi che avrà il primo fatto denunciare l'atto del sequestro, di far procedere alla vendita; nel caso, in cui detta notificazione siasi da detti creditori fatta contemporaneamente, si preferirà quella che si presenterà munito di un titolo più antico; ed ove i rispettivi titoli avessero la stessa data, sarà preferito il procuratore più anziano.

654. Il debitore, in odio di cui si fa l' esecuzione, dovrà proporre le sue eccezioni di nullità, ove ne abbia, prima dell' aggiudicazione preparatoria, e dopo di questa non potrà più far valere altre eccezioni di nullità, salvo quelle, che risguardano il procedimento posteriore.

655. Si farà la distribuzione del prezzo siccome trovasi prescritto sotto il titolo *della distribuzione per contributo*, senza pregiudicio tuttavia delle ipoteche stabilite prima della legge degli 11 brumajo anno settimo.

## TITOLO XI.

### *Della distribuzione per contributo, ossia* della divisione fra i creditori in proporzione del rispettivo avere.

#### ARTICOLO 656.

Se i fondi sequestrati, o il prezzo delle vendite non sono bastanti per pagare i creditori, il debitore eseguito, ed il creditore dovranno accordarsi fra un mese al punto della divisione in proporzione del rispettivo avere.

657. Ove il debitore, in odio di cui è seguita l'esecuzione, ed i creditori non si accordassero amichevolmente fra il detto termine, l'uffiziale, che avrà proceduto alla vendita dovrà depositare fra gli otto giorni successivi, e con riserva di tutte le opposizioni la somma ricavata dalla vendita, sotto la deduzione delle sue spese in quella somma, che saranno state tassate dal giudice sulla minuta, ossia *originale* del processo verbale; si farà menzione di questa tassa nelle copie.

658. Si dovrà tenere nella segreteria del tribunale un registro delle cause di distribuzione per contributo, sovra di cui si farà dal presidente la commissione ad uno dei giudici sovra l'instanza del creditore, che ha fatto procedere all'esecuzione, oppure in difetto di essa, a richiesta della parte più diligente. Tale instanza o richiesta si formerà per via di una semplice annotazione inserita sul registro.

659. Trascorsi, che saranno i termini stabiliti cogli articoli 656, e 657, ed in forza d'ordinanza del giudice commesso, s'intimeranno i creditori a produrre i titoli de' loro crediti, e la parte eseguita a prenderne comunicazione, ed a presentare le sue risposte, ed opposizioni, ove lo giudichi a proposito.

660.

660. Fra il mese successivo all'assegnazione, i creditori, che hanno fatta qualche opposizione sia nelle mani di colui, sovra la di cui instanza è seguita l'esecuzione, sia fra quelle dell'uffiziale, che sarà devenuto alla vendita, saranno tenuti a produrre, sotto pena di preclusione di via, i loro titoli nelle mani del giudice commesso unitamente ad un atto, che contenga l'instanza per la loro collocazione, e la costituzione di procuratore.

661. Lo stesso atto dovrà comprendere la domanda per la collazione in linea di privilegio; potrà nulladimeno il proprietario far citare il debitore, in odio di cui si è proceduto all'esecuzione, ed il procuratore più anziano a comparire all'udienza di *referè* avanti il giudice commissario per far pronunciare, prima d'ogni cosa, sul di lui privilegio per causa dei fitti, che possano essergli dovuti.

662. Le spese del giudizio si preleveranno a favore dell'attore, con privilegio, e preferenza a qualunque altro credito, a riserva di quello per causa di fitti dovuti al proprietario.

663. Spirato il termine fissato di sopra, ed anche prima della sua scadenza, ove i creditori abbiano fatta la produzione de' loro titoli, il giudice commissario formerà in seguito del di lui processo verbale, lo stato di collocazione, o distribuzione, a norma de' titoli prodotti; l'attore, che promuove la collocazione, dovrà notificare per via d'atto da procuratore a procuratore, ai creditori, che hanno fatta la loro produzione, ed al debitore eseguito, che il verbale è stato chiuso; ed assegnerà i medesimi a prenderne comunicazione, ed a presentare fra il termine di quindici giorni le repliche, ed osservazioni, che parranno loro opportune sul processo verbale del commissario.

664. Tralasciandosi dai creditori, e dal debitore eseguito di prendere fra simil termine tale comunicazione nelle mani del giudice commissario, loro

sarà preclusa la via senza veruna nuova intimazione, o sentenza ; non si farà alcuna osservazione, se non vi sarà luogo a contestazione.

665. Non facendosi veruna opposizione, si chiuderà dal giudice commissario il suo verbale, si fisserà l' ordine di collocazione de' creditori, e della distribuzione fra' medesimi del denaro, e si ordinerà che il segretario debba rimettere rispettivamente ai medesimi l' ordine, ossia *ingiunzione al pagamento*, purchè asseverino con giuramento la lealtà de' loro crediti.

666. Qualora si sieno eccitate delle controversie, si rimetterà dal giudice commissario la loro decisione all' udienza del tribunale; la parte più diligente farà portare la causa all' udienza sovra di un semplice atto da procuratore a procuratore, senza alcun altro procedimento.

667. Il creditore, che avrà fatta contestazione, quello, contro del quale sarà stata proposta, il debitore, in odio di cui si è proceduto all' esecuzione, ed il procuratore più anziano degli opponenti, saranno i soli chiamati in causa; l' attore non potrà essere citato in tale qualità.

668. Si proferirà la sentenza, previa relazione del giudice-commissario, e previe conclusioni del pubblico ministero.

669. L' appello da questa sentenza dovrà interporsi fra i dieci giorni successivi alla significazione della medesima fattasi a procuratore; s' intimerà l' atto d' appello al domicilio del procuratore, e dovrà contenere la citazione, e l' esposizione dei motivi di gravame; nella causa d' appello si procederà come si è prescritto per le materie sommarie, ossiano provvisorie.

Potranno unicamente citarsi in detto giudicio d' appello le persone designate nell' articolo 667.

670. Dopo la scadenza del termine fissato per l' appellazione, ed in caso d' appello dopo l' intimazione al domicilio del procuratore della sen-

tenza profferitasi in questo secondo giudizio, verrà dal giudice-commissario chiuso il suo processo verbale, siccome trovasi stabilito all' articolo 665.

671. Otto giorni dopo che si sarà chiuso il processo verbale, il segretario spedirà le ingiunzioni, ossia ordini di pagamento in favore de' rispettivi creditori, mediante che questi asseverino con giuramento avanti di esso la legittimità, e realtà del loro credito.

672. Gl' interessi delle somme, che saranno cadute nella divisione, cesseranno dal giorno, in cui si sarà chiuso il processo verbale di distribuzione, se non si sarà fatta veruna opposizione; ed in caso di controversia dal giorno dell' intimazione del giudicato pronunciato su di essa; qualora vi sia stato appello, tale cessazione comincerà quindici giorni dopo l' intimazione della sentenza profferitasi nel giudizio d' appellazione.

## TITOLO XII.

### *Dell' esecuzione sopra gli stabili.*

#### ARTICOLO 673.

Dovrà farsi procedere all' esecuzione sopra gli stabili un' ingiunzione al pagamento intimata al debitore personalmente, od al suo domicilio, e dovrà questa contenere nel principio la trascrizione intera del titolo, in virtù di cui si procede all' esecuzione; detta ingiunzione conterrà elezione di domicilio nel luogo, in cui siede il tribunale; che deve provvedere sull' esecuzione se il creditore non farà ivi la sua dimora, e dovrà specificare, che in difetto di pagamento si procederà all' esecuzione sopra gli stabili del debitore.

Non sarà necessario, che l' usciere si faccia accompagnare da testimonj, e farà egli vistare nello stesso giorno l' originale dal *maire* o *aggiun-*

*giunto* del luogo del domicilio del debitore, lasciandone una seconda copia a colui, che apporrà il *vista*.

674. Non si potrà procedere all' esecuzione sopra gli stabili, salvo dopo trascorso il termine di trenta giorni, da computarsi da quello dell' ingiunzione: se il creditore avrà inoperosamente lasciato decorrere più di tre mesi tra la data della fatta ingiunzione, e l' esecuzione, dovrà rinnovarla nel modo, e fra le dilazioni avanti spiegate.

675. Il processo verbale d' esecuzione, oltre le formalità, che sono comuni ad ogni atto di citazione, dovrà contenere.

L' indicazione della sentenza, e del titolo esecutivo.

La trasferta dell'usciere sovra i beni sequestrati.

La designazione dell' estensione superficiale degli effetti sequestrati, trattandosi di una casa, coll'indicazione del comune, e della contrada, in cui si trova situata, e delle sue coerenze.

E se si tratterà di fondi rurali, l' indicazione delle fabbriche, ove ne esistano, della natura, e quantità di ciascheduna pezza di beni almeno per approssimazione, di due almeno delle sue coerenze, del nome dell' affittajuolo, o del massaro, essendovene alcuno, e del circondario, e del comune, in cui sono situati.

Qualsivoglia siasi la natura dello stabile, il processo verbale dovrà inoltre contenere l' estratto *della matrice del ruolo* (1) *della contribuzione*

 *im-*

(1) La matrice del ruolo *viene formata col fissare la rendita del fondo, per ragguagliare sovra il medesimo la porzione di contribuzione fondiaria, che si deve pagare.*

*Non esistono ancora in Piemonte* tali matrice *salvo per le case, e beni situati nella città di Torino, e nel suo territorio.*

*imposta sopra ciascun fondo* sequestrato, l' indicazione del tribunale, avanti cui si promuove l' instanza per l' esecuzione, e la constituzione di procuratore, nella dimora del quale s' intenderà fatta di diritto l' elezione del domicilio di colui, che fa procedere all' esecuzione.

676. Una copia contenente la trascrizione intera del processo verbale deve essere rimessa, prima della sua registrazione, tanto ai segretarj dei giudici di pace, quanto al *maires* od *aggiunti* dei comuni della situazione dello stabile sequestrato, se si tratterà di una casa, e qualora cadessero nell' esecuzione beni rurali, si farà la detta rimessione ai giudici di pace, *maires*, o *aggiunti* delle fabbriche, essendovene, ed ove non ve ne siano, a quelli della situazione della porzione dei beni, a cui la matrice del ruolo della contribuzione fondiaria attribuisce una rendita maggiore; l' originale del processo verbale sarà visitato dai *maires*, o *aggiunti*, e dai segretarj, e farà parimenti menzione delle copie, che se ne saranno rimesse.

677. L' esecuzione sopra gli stabili dee venir trascritta nel registro dell' ufficio delle ipoteche del circondario, in cui esistono i beni, destinato per quest' oggetto, per la porzione degli stabili eseguiti, che si trovano in tale circondario.

678. Se il preposto alla conservazione delle ipoteche non potrà fare la trascrizione dell' atto d' esecuzione nel momento, in cui gli viene presentato, dovrà inserire sull' originale, che se gli lascerà le ore, il giorno, il mese, e l' anno, in cui gliene sarà fatta la rimessione; ed in caso di concorso di più individui, si preferirà nella trascrizione quello, che ne avrà prima fatta la presentazione.

679. Ove vi fosse seguita precedentemente un' altra esecuzione sovra gli stessi stabili, dovrà il conservatore delle ipoteche far risultare del suo rifiuto della trascrizione in margine del secondo

atto

atto d' esecuzione ; designerà in esso la data dell' esecuzione precedente , i nomi , residenza , e professione di colui , sovra l' instanza di cui ha essa avuto luogo , e del debitore , in odio del quale si è fatta , l' indicazione del tribunale , avanti di cui si è promossa , il nome del procuratore del creditore , che l' ha fatta seguire , e la data della trascrizione .

680. L' esecuzione sopra gli stabili dovrà inoltre venir trascritta nella segreteria del tribunale , avanti di cui deve seguire la vendita , e ciò fra giorni quindici , da computarsi dal giorno della trascrizione nei registri dell' uffizio delle ipoteche , oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza tra il luogo della situazione dei beni , ed il tribunale .

681. L' esecuzione sopra gli stabili registrati nella conformità stabilita cogli articoli 677 e 680 dovrà venir denunziata al debitore eseguito fra giorni quindici , da computarsi dal giorno dell' ultima registrazione , oltre un altro giorno per ogni tre miriametri di distanza tra il domicilio di detto debitore , e la situazione dei beni , e dovrà questa denunzia contenere la data della prima pubblicazione .

L' originale dell' intimazione di questa denunzia deve essere vistato fra le ventiquattr' ore dal *maire* del domicilio del debitore , in odio di cui è seguita l' esecuzione , e venir trascritto fra otto giorni , oltre un giorno per ogni tre miriametri nei registri dell' uffizio delle ipoteche del circondario , in cui esistono i beni , e se ne farà menzione in margine della registrazione dell' esecuzione reale .

682. Il segretario del tribunale fra i tre giorni da computarsi dalla registrazione prescritta nell' articolo 680 dovrà inserire in una tabella affissa per tale oggetto nella camera d' uditorio un estratto , che conterrà .

La

1. La data dell'esecuzione, e delle registrazioni, ossiano *trascrizioni*.

2. I nomi, professione, e residenza del debitore, in odio di cui si è proceduto all' esecuzione, e del creditore, sovra l'istanza del quale è seguita, non meno che del procuratore di quest'ultimo.

3. I nomi del circondario, del comune, della contrada, e delle case eseguite.

4. Un' indicazione sommaria de' beni rurali, in altrettanti articoli, a seconda delle comuni, in cui si trovano, le quali dovranno venire specificate assieme a ciascun circondario di esse: ogni articolo dovrà soltanto comprendere la natura, e la quantità degli effetti, e i nomi degli affittajuoli, o coloni essendovene; qualora però sia divisa fra più persone la coltivazione de' beni situati nella stessa comune, si divideranno questi in altrettanti articoli, quanti saranno coloro, che dirigono la coltivazione.

5. La designazione del giorno della prima pubblicazione.

6. I nomi dei *maires*, e dei segretarj dei giudici di pace, a cui si saranno rimesse le copie dell' atto esecutivo.

683. L' estratto prescritto nel precedente articolo, dovrà, a diligenza del creditore instante, venir inserito in uno dei giornali, che si stampano nel luogo, in cui siede il tribunale, avanti il quale si procede all' esecuzione; ed ove non se ne pubblichino, in uno di quelli, che si stampano nel dipartimento, se ve ne saranno; si farà risultare di quest' inserzione per mezzo del foglio di detto giornale comprensivo di detto estratto, certificato per via della sottoscrizione dello stampatore, legalizzato dal *maire*.

684. Un estratto consimile a quello voluto dal precedente articolo, stampato in forma di tiletto in foglio, dovrà venir affisso.

1. Sul-

1. Sulla porta del domicilio del debitore eseguita ;

2. Sulla porta principale degli edifizj da vendersi ;

3. Sulla principale piazza della comune, in cui il debitore ha il suo domicilio , di quello , in cui sono situati i beni , e di quello del tribunale, avanti cui dee farsi la vendita ;

4. Sul principale mercato di dette comuni , e non essendovene alcuno , sui due mercati più vicini .

5. Sulla porta del luogo delle udienze del giudice di pace della situazione delle fabbriche ; ed ove non ne siano cadute nell'esecuzione , sulla porta dell'uditorio della giustizia di pace , nel di cui circondario sarà situata la maggior parte de' beni .

6. Sulle porte esterne dei tribunali del domicilio del debitore , della situazione de' beni , e della vendita .

685. Si fa risultare della pubblicazione de' tiletti per mezzo di un atto , a cui si unirà una copia del tiletto ; l'usciere attesterà in quest'atto d' avere pubblicati i tiletti ne' luoghi prescritti dalla legge , senza che faccia d' uopo di designarli minutamente .

686. Gli originali dei tiletti , ed i processi verbali di pubblicazione non potranno venire spediti per copia sotto alcun pretesto .

687. L' originale del detto processo verbale dee venir vistato dal *maire* di ciascheduna delle comuni , in cui se ne è fatta la pubblicazione , ed è mestieri d' intimarlo al debitore , in odio di cui si è proceduto all'esecuzione, con lasciargli una copia del tiletto .

688. Se gli stabili sequestrati non si troveranno dati a pigione , od a colonia , il debitore rimarrà in possesso di essi sino alla vendita , come sequestratario , e depositario giudiciale ; salvo che si fosse altrimenti ordinato dal giudice , sull' instanze

di

di uno, o di più creditori; saranno tuttavia questi autorizzati di far seguire il taglio, e la vendita o in tutto, od in parte delle messi o altre raccolte ancor in erba.

689. I frutti percevuti dopo la denunzia al debitore saranno considerati come stabili per l' oggetto di farne seguire la divisione unitamente al prezzo degli stabili, giusto il rango d' ipoteca.

690. Non potrà il debitore sequestratario fare alcun taglio di piante, nè veruna degradazione, sotto pena del risarcimento dei danni, a cui sarà condannato eziandio col carcere; potrà pure venir processato per via criminale, secondo la gravezza delle circostanze.

691. Se gli stabili, sopra di cui deve cadere l' aggiudicazione, si trovassero affittati per mezzo di contratto, che non abbia data certa, prima dell' ingiunzione al pagamento, potrà pronunciarsi la nullità di questa locazione, se, o i creditori, o l' aggiudicatario ne proporranno l' istanza.

Se il contratto d' affitto avrà una data certa, i creditori saranno autorizzati a sequestrare le pigioni, o i fitti; ed in questo caso, quanto a quelli decorsi dopo la denunzia fatta al debitore, seguiranno l' istessa sorte dei frutti indicati nell' articolo 689.

692. Non sarà lecito al debitore dal giorno della denuncia ad esso fatta dell' esecuzione, di disporre della proprietà degli stabili in essa caduti, sotto pena di nullità, senza che resti necessario di farla pronunciare.

693. L' alienazione però, che si fosse fatta avrà la sua esecuzione, qualora l' acquisitore prima dell' aggiudicazione faccia il deposito giudiciale di una somma bastante per saldare li crediti aventi un' iscrizione sino all' importare del capitale, degl' interessi, e delle spese loro dovute, non tralasciando di far intimare l' atto di deposito ai suddetti creditori.

Se

Se il denaro stato in tal forma depositato sarà preso a prestito, il mutuante non avrà alcun' ipoteca, se non posteriormente ai creditori, che si troveranno avere un' iscrizione all' epoca dell'alienazione.

694. Se il deposito non si sarà fatto prima dell' aggiudicazione, non si potrà più questa sospendere sotto verun pretesto.

695. S'intimerà ai creditori iscritti, e nei domicilj stati eletti dai medesimi nell' iscrizione una copia stampata del tiletto in foglio, e ciò fra il termine d'otto giorni almeno avanti la prima pubblicazione degl' incanti, a cui si aggiungerà un altro termine di un giorno per ogni tre miriametri dalla distanza fra il comune dell'ufficio delle ipoteche, e quello in cui si procede alla vendita.

696. L'intimazione portata dal precedente articolo dovrà venir trascritta nei registri dell'ufficio delle ipoteche in margine dell' esecuzione; dopo il giorno di questa registrazione, ossia *trascrizione*, non si potrà più cancellare l'esecuzione salvo col consenso dei creditori, o in forza di sentenza proferita contro di essi.

697. Il creditore instante dovrà, quindici giorni almeno avanti la prima pubblicazione, depositare alla segreteria lo stato, *ossia registro* dei pesi, ossia condizioni, ed obbligazioni, che dovrà contenere.

1. L'indicazione del titolo, in virtù di cui si è proceduto all' esecuzione dell' ingiunzione al pagamento, della cedola d' esecuzione, e degli altri atti, e sentenze, che possano aver avuto luogo, o essere state pronunciate.

2. La designazione degli effetti eseguiti, siccome trovasi inserita nel processo verbale.

3. Le condizioni, colle quali si farà la vendita.

4. Un' offerta, *ossia partito* per parte del creditore, che provoca la vendita.

698. Il creditore, sulla di cui instanza si pro-

ce-

cede, resterà aggiudicatario per lo prezzo da esso fissato nella sua offerta, *ossia partito*, se non si presenteranno altri obblatori, che lo aumentino.

699. Le licitazioni, pubblicazioni, o aggiudicazioni saranno inserite sul registro delle obbligazioni in seguito al partito.

700. Il registro delle obbligazioni si pubblicherà per la prima volta almeno un mese prima dell' intimazione del verbale d'affissione al debitore eseguito.

701. Non si potrà lasciare un termine minore d'un mese, nè maggiore di sei settimane tra la detta intimazione, e la prima pubblicazione.

702. Lo stato delle obbligazioni dovrà pubblicarsi all'udienza successivamente da quindici in quindici giorni per tre volte almeno prima dell'aggiudicazione preparatoria.

703. Nel termine di otto giorni almeno avanti quest' aggiudicazione, a cui si aggiungerà quello d' un altro giorno per ogni tre miriametri dalla distanza tra il luogo, in cui sarà situata la maggior parte dei beni eseguiti, e quello, in cui siede il tribunale, dovrà detto stato delle obbligazioni venir inserito nel giornale, ossia *foglio periodico* siccome si è stabilito all' articolo 683.: riguardo ai nuovi avvisi, dovranno affiggersi gli stessi tiletti in foglio nei siti designati nell' articolo 684., e conterranno questi inoltre il partito, ossia *offerta*, e l'indicazione del giorno, in cui avrà luogo l'aggiudicazione preparatoria.

Quest' aggiunta sarà scritta a mano ed ove fosse per dare luogo ad una ristampa dei tiletti, le spese di questa non potranno ammettersi in tassa.

794. Fra i quindici giorni successivi a quest'aggiudicazione si inseriranno nuovi avvisi nei giornali, e si pubblicheranno nuovi tiletti nella forma avanti prescritta; dovrà però inoltre farsi menzione nei medesimi dell'aggiudicazione prepara-

toria, del prezzo, sovra di cui è seguita, e la designazione del giorno, in cui si farà l'aggiudicazione definitiva.

705. Si farà risultare dell'inserzione nei giornali del secondo, e terzo avviso, non meno che della pubblicazione del secondo, e terzo tiletto, nella stessa conformità stabilitasi per i primi.

706. Nel giorno fissato all'occasione dell'aggiudicazione preparatoria, si procederà all'aggiudicazione definitiva, e non si potrà lasciare maggior termine di sei settimane fra le due aggiudicazioni.

707. Si faranno gl'incanti all'udienza, e per mezzo del ministero di procuratori; tosto che le licitazioni saranno aperte si accenderanno successivamente varie candele preparate in modo, che ciascuna d'esse duri un minuto all'incirca. Colui, che ha fatta un'obblazione cesserà di essere obbligato al momento, in cui un altro aumenterà il suo partito, quand'anche quest'offerta venisse ad essere dichiarata nulla.

708. Non si potrà fare alcuna aggiudicazione, se non dopo che si saranno estinte tre candele state accese successivamente.

Se vi sarà seguita qualche offerta all'occasione dell'aggiudicazione preparatoria, l'aggiudicazione non diventerà definitiva, salvo dopo che si saranno estinte tre candele, senza che pendente la sua durata siasi fatta veruna nuova offerta.

Che se, finchè dura una delle tre prime candele, seguissero licitazioni, non si potrà pronunciare l'aggiudicazione insino a tanto, che si estinguano due di esse, senza che pendente la loro durata siasi fatta veruna nuova offerta.

709. Il procuratore, che si troverà l'ultimo obblatore, dovrà fra i tre giorni, da computarsi dalla data del verbale d'aggiudicazione dichiarare la persona, a nome di cui egli ha fatto partito, o l'offerta, e sarà pure tenuto di presentare l'atto d'ac-

d'accettazione per di lui parte ; oppure di far fede del suo mandato , il quale resterà annesso alla minuta della sua dichiarazione : ommettendo quanto sovra , sarà riputato aggiudicatario diretto .

710. Sarà lecito a chiunque , fra gli otto giorni da calcolarsi dalla data di quello , in cui sarà seguita l'aggiudicazione , di fare per se , o per via di un terzo munito di procura speciale , un aumento del prezzo , mediante che questo sia del quarto almeno del prezzo principale della vendita .

711. L'accrescimento del prezzo autorizzato col precedente articolo non sarà ammesso , salvo col peso all'offerente di farne , sotto pena di nullità , la denunzia dentro il termine di ventiquattr'ore tanto ai procuratori dell'aggiudicatario , che a quelli di colui , sull'istanza di cui si è proceduto all'aggiudicazione , e del debitore eseguito , se questi si sarà costituito un procuratore ; non sarà però necessario di far questa denunzia alla persona , o al domicilio della parte eseguita , che non sarà provvista di procuratore .

Si farà tale denunzia per via di un semplice atto , che contenga *avenir* ossia *intimazione ai medesimi di trovarsi alla prima udienza* , senza alcun altro procedimento .

712. Nel giorno indicato non si potranno ammettere altri alla licitazione , fuorchè l'aggiudicatario , e colui , che avrà fatto l'accrescimento del quarto , il quale nel caso che fosse per mancare di pagare il prezzo sarà contabile , sotto pena anche della carcerazione , della differenza del di lui prezzo con quello della vendita .

713. Non potranno i procuratori rendersi aggiudicatarj per il debitore eseguito , per le persone notoriamente insolvende , per li giudici , giudici supplementarj , procuratori generali , ed imperiali , loro sostituiti , e segretarj del tribunale , avanti di cui si è promossa , e fatta seguire la vendita , sotto pena di nullità dell'aggiudicazione , e

di

di essere contabili di tutte le spese, e di tutti i danni.

714. La sentenza d' aggiudicazione conterrà la copia del registro delle obbligazioni redatto nella conformità spiegata all' articolo 697; dovrà avere l'intitolazione delle sentenze, e del *mandato*, ossia *ordine*, con cui queste si terminano; ed esprimerà inoltre l' ingiunzione al debitore sequestratario di dismettere il possesso tosto dopo l' intimazione di detta sentenza, sotto pena di venirvi astretto anche colla carcerazione.

715. Non si rimetterà all' aggiudicatario la sentenza d' aggiudicazione, se non dopo che si sarà da esso presentata al segretario la quitanza delle spese ordinarie del giudizio, e la prova di avere dal suo canto adempito alle condizioni dell' incanto; che devono eseguirsi prima della detta rimessione; le suddette quitanze resteranno annesse alla minuta della sentenza, e si copieranno al piede dell' aggiudicazione; non presentandosi dall' aggiudicatario le dette giustificazioni dentro il termine di venti giorni, da computarsi dalla data dell' aggiudicazione, vi sarà astretto per via di una nuova subastazione, *o aggiudicazione* a suo rischio e pericolo, siccome si spiegherà quì appresso, senza pregiudizio delle altre vie di diritto.

716. Le spese straordinarie del procedimento si pagheranno sul prezzo con preferenza qualunque altro credito, allorchè si sarà in tal modo stabilito nella sentenza.

717. Le formalità prescritte cogli articoli 673, 674, 675, 676, 677, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 687, 695, 696, 697, 699, 700, 701, 702, col §. primo dell' articolo 703, e cogli articoli 704, 705, 706, 707, 708, dovranno osservarsi sotto pena di nullità.

## TITOLO XIII.

*Degli incidenti, che nascono negli atti d' esecuzione sopra gli stabili.*

### ARTICOLO 718.

Qualunque controversia incidente a un atto d'esecuzione sopra gli stabili dovrà decidersi sommariamente dalle Corti, e dai tribunali, e non sara necessario, che si faccia precedere alla dimanda la citazione in via di conciliazione.

719. Se i due creditori, a di cui instanza si è proceduto all' esecuzione, avranno fatto registrare li due atti d' esecuzione sovra beni diversi fattisi seguire dietro alle provvidenze dello stesso tribunale; si riuniranno le dette esecuzioni sull' instanza della parte più diligente, e si continueranno per parte di colui, che sarà stato il primo a far procedere all' esecuzione; si ordinerà l' unione, quand' anche una delle esecuzioni si trovasse più estesa dell' altra; non si potrà però più essa dimandare in alcun caso, dopo che sarà seguita la rimessione dell' incanto presso la segreteria. Nel caso di concorrenza di diversi creditori, la continuazione degli atti spetterà al procuratore di quello di essi, che comparirà munito del titolo più antico; ed ove i loro rispettivi titoli abbiano la stessa data, apparterrà la medesima al procuratore più anziano.

720. Se la seconda esecuzione, che si è presentata alla registrazione si troverà più estessa della prima, si registrerà unicamente per quanto concerne gli oggetti non stati compresi nella prima esecuzione, ed il secondo creditore, a di cui instanza si è fatta, sarà tenuto di denunciare la sua esecuzione al primo creditore, sulla di cui richiesta si era pure proceduto ad un' esecuzione anteriore

riore : il detto primo creditore continuerà le sue parti per la continuazione dei due atti esecutivi, se essi trovansi in eguale stato, altrimenti sospenderà la prima esecuzione, e proseguirà le sue parti dietro alla seconda, sino a tanto che il procedimento sulla medesima trovisi nello stesso grado di quello relativo alla prima esecuzione, ed allorchè si sarà ciò ottenuto, le due esecuzioni si uniranno in un sol procedimento, il quale si porterà avanti il tribunale della prima esecuzione.

721. Se il primo creditore, sulla di cui instanza si è proceduto all'esecuzione, avrà ommesso di proseguire le parti opportune per compire la seconda esecuzione statagli denunciata in conformità del precedente articolo, il secondo creditore, che avrà fatta seguire la seconda esecuzione, potrà domandare la surrogazione per via d'un semplice atto.

722. Si potrà parimenti richiedere tale surrogazione nel caso di collusione, di frode, o di negligenza dal canto di colui, ad istanza di cui si procede agli atti sovra designati.

Il creditore, che fa procedere agli atti esecutivi, è colpevole di negligenza, allorchè ha ommesso di riempire qualcheduna delle formalità prescritte, oppure non si è curato di far seguire qualche atto di procedimento fra i termini stabiliti; e nel caso di collusione, o di frode sarà riservata la ragione d'indennizzazione verso chi di giustizia.

723. Non si potrà ammettere l'appello da una sentenza, che abbia provveduto su di questa controversia incidentale, salvo che siasi interposto fra il termine di giorni quindici da computarsi dalla di lei intimazione a procuratore.

724. Il creditore, che aveva cominciato l'esecuzione, contro di cui si sarà pronunciata la surrogazione, dovrà rimettere i titoli del suo primo procedimento al creditore surrogato sovra sem-

plice ricevuta , e non sarà rimborsato delle spese per di lui parte fatte , se non che dopo l' aggiudicazione , tanto sovra il prezzo , quanto dall' aggiudicatario .

Se il detto creditore avrà fatta opposizione alla surrogazione , saranno a di lui carico le spese della surrogazione , e non potranno in verun caso venir convertite nelle spese del giudizio , e soddisfatte sul prezzo .

725. Allorchè si sarà cancellata un' esecuzione sopra gli stabili , sarà lecito al più diligente fra i creditori posteriori , che avrà pure cominciato gli atti esecutivi , di proseguire le sue parti sulla detta prima esecuzione , quand' anche questi non si fosse presentato il primo a farla registrare .

726. Se il debitore interporrà l' appellazione dalla sentenza , in forza di cui si procede all' esecuzione , dovrà far citare sovra quest' appello , e notificare , e far vistare l' intimazione dal segretario del tribunale avànti cui si vuol far procedere alla vendita , e ciò almeno tre giorni prima della produzione presso la segreteria del registro dei pesi , ossia *condizioni* , altrimenti non si ammetterà più l' appello , e si procederà senza ritardo all' aggiudicazione .

727. La domanda , che fosse per eccitarsi all' oggetto di separare , o di rivendicare la totalità , e una porzione dei beni stati sequestrati , dovrà formarsi per via di ricorso intimato da procuratore a procuratore ; al creditore , all' instanza di cui si procede all' esecuzione ; al debitore sequestatario ; al primo creditore inscritto ; ed al procuratore , che avrà ottenuta l' aggiudicazione provvisoria : si promuoverà quest' azione per via d' atto di citazione contro quella delle parti , che non si sarà costituito alcun procuratore in detta causa , ed in questo caso contro il creditore al domicilio stato eletto nel *bordereau* d' iscrizione .

728. La domanda suddetta in linea di separazio-

zione dovrà contenere l' enunciazione dei titoli giustificativi , che si saranno depositati presso la segreteria , e la copia di quest' atto di deposito .

729. Se questa separazione si promuoverà soltanto sopra una porzione degli effetti sequestrati, si procederà , non ostante tale dimanda , alla vendita del soprappiù dei medesimi; sarà ciò non ostante facoltativo ai giudici di ordinare sulla richiesta delle parti interessate , che si soprassieda all' aggiudicazione della totalità degli effetti , di cui si tratta , e sarà in tal caso lecito a colui , che si sarà provvisoriamente reso aggiudicatario , di chiedere la liberazione dalla sua aggiudicazione .

730. L' appellazione dal giudicato , che si sarà pronunciato sovra l' istanza in linea di rivendicazione , o separazione , dovrà venir interposta con citazione intimata personalmente , od a domicilio fra il termine di giorni quindici dal giorno dell' intimazione , oltre un altro giorno per ogni tre miriametri , avuto riguardo alla distanza del domicilio reale delle parti ; non si riceverà più l' appello dopo trascorso questo termine .

731. L' aggiudicazione definitiva non trasmette all' aggiudicatario verun altro diritto di proprietà , fuorchè quello , che apparteneva al debitore sequestratario .

732. Allorchè per causa d' un incidente si sarà ritardato una delle pubblicazioni dell' incanto , non si potranno proseguire gli atti consecutivi al medesimo , salvo dopo una nuova affissione dei tiletti in foglio , e dopo l' inserzione di nuovi avvisi da eseguirsi colle formalità qui avanti ordinate .

733. Le eccezioni di nullità contro gli atti preceduti all' aggiudicazione preparatoria non potranno più venir proposte dopo la detta aggiudicazione ; dovranno decidersi prima della detta aggiudicazione, e venendo a rigettarsi tali eccitamenti di nullità , si pronuncierà per via dello stesso giudicato l' aggiudicazione provvisoria .

734. Non si ammetterà l' appello dalla senten-

za , che si sarà proferita sopra questi eccitamenti di nullità , se non sarà stato interposto con intimazione di esso fra i quindici giorni , da computarsi dalla notificazione della sentenza fattasi al procuratore ; dovrà notificarsi l' appello al segretario , il quale vi apporrà il suo *vista* .

735. Il debitore sequestratario , ove abbia motivi di nullità a far valere contro gli atti posteriori all' aggiudicazione provvisoria , dovrà proporgli per via di ricorso con intimazione a trovarsi all' udienza nel giorno , che sarà inticato , almeno venti giorni prima di quello fissato per l' aggiudicazione definitiva ; saranno i giudici tenuti di pronunciare sulle dette opposizioni di nullità , almeno dieci giorni prima della detta aggiudicazione definitiva .

736. Spirati gli otto giorni dopo la pubblicazione di questa sentenza non se ne potrà più ammettere l' appello ; dovrà questo notificarsi al segretario , il quale vi apporrà il suo *vista* ; non sarà lecito al debitore sequestratario di proporre in giudicio d'appello nuovi motivi di nullità diversi da quelli , che avrà fatto valere in prima instanza .

737. Non soddisfacendo l' aggiudicatario a tutte le condizioni , e clausule dell' aggiudicazione , si procederà ad una nuova vendita dei beni aggiudicati a suo rischio e pericolo .

738. Colui , che fa instanza per la nuova vendita a rischio e pericolo dell' aggiudicatario , si farà spedire dal segretario un certificato , da cui risulti , che non si è dal detto aggiudicatario giustificato d'aver soddisfatto alle condizioni dell' aggiudicazione , che erano esigibili .

739. Sovra questo certificato , e senza verun altro procedimento , nè sentenza si faranno pubblicare nuovi tiletti in foglio , ed inserire nuovi avvisi nelle forme avanti prescritte , e questi tiletti ed avvisi indicheranno che l' incanto si pubblicherà nel giorno , che sarà fissato ; questa pubblicazione non potrà aver luogo , salvo almeno quindici giorni dopo l' affissione dei tiletti .

740.

740. S' intimerà il tiletto almeno otto giorni prima della pubblicazione, tanto al procuratore dell' aggiudicatario, quanto al debitore sequestratario al domicilio del suo procuratore, ed ove non ne abbia alcuno, al di lui domicilio.

741. Nel giorno della seconda pubblicazione, la quale avrà luogo quindici giorni dopo la prima, si potrà fare l' aggiudicazione preparatoria.

742. Nel giorno decimoquinto successivo, o in quell' altro più lontano, che si avrà fissato dal tribunale, si deverrà ad una terza pubblicazione, all' occasione di cui potranno vendersi definitivamente i beni caduti nell' esecuzione; si farà precedere ciascuna di dette pubblicazioni dall' affissione dei tiletti, e dall' inserzione degli avvisi, come si è precedentemente stabilito, e si dovranno osservare nell' atto d' aggiudicazione le formalità volute dagli articoli 707, 708, e 709.

743. Se però l' aggiudicatario facesse risultare di aver soddisfatto alle condizioni dell' aggiudicazione, e depositata la somma tassata dal tribunale per il pagamento delle spese della nuova subastazione a suo rischio, e pericolo, non si procederebbe più all' aggiudicazione definitiva, e l' aggiudicatario eventuale resterebbe liberato.

744. L' aggiudicatario, in odio di cui si è proceduto ad una nuova vendita per aver mancato di soddisfare alle condizioni dell' aggiudicazioni, sarà tenuto, anche per via d'arresto personale, di rappresentare il soprappiù, che risulterà dalla differenza del prezzo da esso dovuto, da quello ricavatosi dalla nuova aggiudicazione a di lui rischio e pericolo, e non potrà domandare il prezzo eccedente, ove se ne fosse ricavato; questo prezzo maggiore si pagherà ai creditori, oppure se i creditori non vi avranno interesse, al debitore eseguito.

745. Sono comuni alla nuova subastazione, e vendita a rischio e pericolo dell' aggiudicatario tutti gli articoli relativi alle nullità, ed ai termini, ed alle formalità dell'appello.

746.

746. Gli stabili, che spettano ai maggiori padroni di disporre dei loro diritti, non potranno esporsi agl'incanti giudicialmente allorchè si tratterà unicamente di vendita volontaria, sotto pena di nullità.

747. Qualora tuttavia si sarà realmente sequestrato uno stabile, sarà facoltativo agl' interessati, se saranno tutti maggiori, e padroni dei loro diritti, di domandare, che se ne faccia l' aggiudicazione agl'incanti avanti un notajo, oppure per via di giustizia, senza verun' altra formalità, a riserva di quelle prescritte dagli articoli 957, 958, 959, 960, 961, 962, e 964 riguardo alla *vendita degli stabili*.

748. Nel caso del precedente articolo, se il creditore sarà un minore, od un interdetto, potrà il tutore, previo il potere del consiglio di famiglia, unirsi alle altre parti interessate per la stessa domanda.

Se il minore, o interdetto saranno i debitori, non sarà lecito alle altre parti interessate di formare questa domanda, salvo, che si sottomettano di osservare tutte le formalità per la vendita dei beni dei minori.

## TITOLO XIV.

*Dell' ordine della collocazione dei creditori, e della distribuzione fra i medesimi del prezzo.*

### ARTICOLO 749.

Fra il mese da computarsi dall' intimazione della sentenza d' aggiudicazione, se non si sarà impugnata, e dall' intimazione della sentenza di conferma, ove siasi da essa appellato, dovranno i creditori, ed il debitore sequestratario accordarsi fra di loro sulla distribuzione del prezzo.

750. Dopo la scadenza del mese, ove i creditori, ed il debitore eseguito non siansi convenuti

nuti tra essi, colui, sovra l' istanza di cui si è proceduto all' esecuzione, ed in difetto di questi dopo detto termine, il creditore più diligente, oppure l' aggiudicatario, faranno istanza per la nomina di un giudice commissario, avanti di cui si devenga alla collocazione.

751. Dovrà a tale oggetto ritenersi presso la segreteria un registro delle aggiudicazioni, sopra di cui colui, che fa instanza perchè si proceda al giudicio di collocazione, dovrà formare la sua domanda, al seguito della quale si apporrà dal presidente del tribunale la deputazione di un giudice commissario.

752. L' attore si farà spedire l' ordinanza dal giudice delegato, e questi aprirà il processo verbale dell' ordine di collocazione, a cui dovrà venir unito uno stato spedito dal conservatore delle ipoteche di tutte le iscrizioni esistenti sopra i beni di cui si tratta.

753. In forza dell' ordinanza del commessario s' ingiungeranno i creditori a produrre i loro titoli per via d' atto intimato ai domicilj eletti nelle loro iscrizioni, od al domicilio dei loro procuratori, ove ne sia per loro parte seguita la costituzione.

754. Fra il mese da computarsi da questa ingiunzione, ciascheduno dei creditori sarà tenuto di produrre i titoli de' suoi crediti con un atto di rimessione delle produzioni nella segreteria sottoscritto dal suo procuratore, e contenente la domanda per la di lui collocazione. Il commessario farà menzione della rimessione nel suo verbale.

755. Scaduto che sarà il mese, ed anche prima, se i creditori avranno prodotti i titoli dei loro crediti, si formerà dal commissario al seguito del suo verbale uno stato di collocazione a norma dei titoli prodotti; l' attore notificherà per via d' atto da procuratore a procuratore, tanto ai creditori, che avranno fatte le loro produzioni, quanto al debitore, la confezione dello stato di graduazione;

con

con intimazione ad essi di prenderne comunicazione, e di fare le loro osservazioni, ed opposizioni, ove lo credano opportuno da inserirsi nel verbale medesimo del commissario fra il termine d'un mese.

756. Non prendendosi dai creditori, che hanno prodotti i loro titoli, la comunicazione delle produzioni fattesi presso il giudice commissario fra il termine sopra prefisso, sarà loro preclusa via di ciò fare senza veruna nuova intimazione, e sentenza; non si sarà alcuna inserzione delle osservazioni, se non si sarà elevata alcuna contestazione.

757. I creditori, i quali avranno tardato a produrre titoli dei loro crediti dopo il termine stabilito, soggiaceranno in proprio senza ripetizione, e senza facoltà di poterle applicare per un altro oggetto, alle spese, a cui possano aver dato luogo, tanto la produzione tarda, ed intempestiva, quanto la notificazione di essa ai creditori, affine di prenderne comunicazione: saranno essi risponsabili degli interessi, che saranno decorsi, cominciando dal giorno, in cui essi avrebbero cessato, se si fosse fatta la produzione fra il termine stabilito.

758. Qualora siasi fatta qualche contestazione, il commissario rimetterà le parti, che la promuovono all' udienza, e chiuderà ciò non ostante la graduazione, quanto ai crediti anteriori a quelli, sovra di cui si fa contestazione. ed ordinerà la formazione dei *bordereaux* di collocazione a favore di questi creditori, i quali non saranno tenuti ad alcun conferire cosa alcuna, quanto a quelli dei creditori, che produrranno posteriormente i loro titoli.

759. Se non si sarà fatta veruna contestazione, il giudice commissario chiuderà l'ordine di collocazione, liquiderà le spese della cancellazione, e del giudizio di collocazione, le quali si graduaranno con preferenza a qualunque altro credito; pronuncierà il decadimento dei creditori, che non avranno fatta la produzione dei loro titoli; ordine-

nerà la spedizione rispettivamente d' un *bordereau* di collocazione a tutti i creditori, che si troveranno in grado utile, e la cancellazione delle iscrizioni state prese dai creditori, che non sono collocati in grado utile; si farà in favore dell' aggiudicatario la separazione dall' importare di ciascun *bordereau* delle spese della cancellazione delle ipoteche.

760. I creditori posteriori, giusta il rango di loro ipoteca a quelli, la di cui collocazione sarà contestata, saranno tenuti di convenire tra di loro per l' elezione di un procuratore, fra gli otto giorni successivi al mese, che si è accordato per contestare; altrimenti verranno rappresentati dal procuratore dell' ultimo creditore collocato in grado utile. Il creditore che promuoverà qualche contestazione in particolare soggiacerà alle spese, a cui daranno luogo le di lui opposizioni parziali, senza poterne ottenere la ripetizione, nè darsene credito in alcun caso. Il procuratore del creditore, che ha promosso il giudicio di collocazione, non potrà venire in tale qualità chiamato nella controversia.

761. La parte più diligente farà chiamare la causa all' udienza per via di un semplice atto da procuratore a procuratore senza verun altro procedimento.

762. Si proferirà la sentenza sulla relazione del giudice commissario, previe conclusioni del pubblico ministero: dovrà essa contenere la liquidazione delle spese.

763. Non si ammetterà l' appello da questa sentenza, salvochè s' interponga fra li dieci giorni dalla di lei intimazione al procuratore, oltre un giorno per ogni tre miriametri dalla distanza del domicilio reale di ciascheduna delle parti.

L' appello dovrà contenere l' assegnazione a comparire, e l' indicazione de' motivi di gravame.

764. Il procuratore dell' ultimo creditore collocato potrà venir intimato a difendere la lite in causa d' appello, se vi sarà luogo. 765.

765. Dal canto degli appellanti in giudicio d' appellazione si significheranno soltanto delle conclusioni coi loro motivi, e si farà portare la causa all'udienza, siccome fu detto all' articolo 761.

766. La sentenza, che si proferirà sull' appello, dovrà contenere la liquidazione delle spese; le parti, che saranno vinte sull' appellazione verranno condannate nelle spese senza poterle ripetere.

767. Quindici giorni dopo la sentenza sulle contestazioni, e nel caso d' appello, quindici giorni dopo l' intimazione del giudicato, che sarà intervenuto sull' appellazione, si fisserà definitivamente dal commissario l' ordine della collocazione dei crediti, su cui si è fatta contestazione, e di quelli posteriori, e ciò in conformità del disposto dall' articolo 759; cesseranno gl' interessi, e gli arretrati delle somme dovute ai creditori collocati in grado utile.

768. Le spese dovute al procuratore, che avrà rappresentato i creditori, che avranno elevate delle opposizioni, si preleveranno per preferenza a tutti gli altri crediti sul denaro, che rimarrà a distribuirsi, seguita la deduzione di quanto si sarà impiegato per pagare i crediti anteriori a quelli, su cui si è fatta contestazione.

769. La sentenza, che autorizzerà la prelevazione delle spese, pronuncierà la surrogazione a vantaggio del creditore, riguardo a cui mancherebbe il fondo, o del debitore eseguito. Si farà risultare di questa disposizione nell' esecutoria, che si decreterà, e si indicherà quale delle parti dovrà profittarne.

770. Tanto il debitore eseguito, quanto il creditore, per cui mancherà il fondo, avranno il loro regresso contro coloro, che saranno stati vinti nella controversia per la ripetizione degli interessi, ed arretrati decorsi pendente il corso di dette contestazioni.

771. Dieci giorni dopo l' ordinanza del giudice commissario, si spedirà dal segretario in favore

di

di ciaschedun creditore collocato in grado utile *il bordereau di collocazione*, il quale sarà esecutivo contro l'acquisitore.

772. Il creditore stato collocato, nel passare la quitanza per l'ammontare della sua collocazione, presterà il consenso per la cancellazione della di lui iscrizione.

773. A misura del pagamento delle collocazioni, il conservatore delle ipoteche, sulla presentazione del *bordereau*, e della quitanza del creditore, cancellerà *d'officio* l'iscrizione sino alla concorrente della somma stata pagata.

774. L'iscrizione *d'officio* si cancellerà definitivamente, se l'aggiudicatario giustificherà d'aver pagata la totalità del prezzo da esso dovuto, sia ai creditori collocati in luogo utile, sia al debitore eseguito, come pure d'aver ottenuto dal giudice commissario l'ordinanza, che fa luogo alla cancellazione delle iscrizioni dei creditori non stati collocati.

775. Nel caso di alienazione diversa da quella, a cui si procede in linea di spropriazione, non si potrà promuovere l'ordine di collocazione, se non vi saranno più di tre creditori iscritti, e si provocherà il medesimo dal creditore più diligente, oppure dall'acquisitore dopo la scadenza di trenta giorni successivi ai termini stabiliti cogli articoli 2185, e 2194 del codice civile.

776. S'introdurrà, e regolerà l'ordine di collocazione secondo le forme prescritte in questo titolo.

777. Si collocherà l'acquisitore a preferenza degli altri creditori per la spesa dell'estratto delle iscrizioni, e della notificazione ai creditori iscritti.

778. Qualunque creditore sarà autorizzato a prendere un'iscrizione per conservare i diritti del suo debitore; ma l'importare della collocazione del debitore si distribuirà come una cosa mobile tra tutti i creditori iscritti, od opponenti prima del chiudimento dell'ordine.

779.

779. Nel caso di remora, o di negligenza nella prosecuzione del giudizio d' ordine si potrà chiedere la surrogazione; se ne promuoverà la dimanda per via di ricorso inserito nel verbale d' ordine comunicato a colui, che ha incominciato il detto giudizio per via d' atto di procuratore, su cui si pronuncierà sommariamente in camera di consiglio sulla relazione del giudice commissario.

## TITOLO XV.

### *Dell' incarcerazione per debito civile.*

#### ARTICOLO 780.

Niun arresto personale per debito civile potrà eseguirsi contro qualunque persona, prima che sia trascorso un giorno intero dopo l' intimazione della sentenza, che vi ha fatto luogo, con ingiunzione di obbedire al disposto della medesima.

Quest' intimazione dovrà farsi col mezzo d' un usciere commesso colla detta sentenza, oppure dal presidente del tribunale di prima istanza del luogo, in cui trovasi il debitore.

L' intimazione conterrà anche l' elezione di domicilio nel comune, in cui siede il tribunale, da cui è emanata questa sentenza, se il creditore non farà ivi la sua dimora.

781. Il debitore non potrà venir incarcerato,

1. Avanti il levare, e dopo il tramontare del sole.

2. Nei giorni delle feste legali (1).

3. Ne-

---

(1) *Le feste legali sono la domenica, e tutte le altre feste autorizzate dal Governo.*

*Vedi gli articoli organici della convenzione dei 26 messidoro anno 9, titolo 3 del culto, §. 41, ed il decreto dei consoli dei 29 germile anno 10, il quale ordina la pubblicazione dell' indulto dei 9 aprile 1802 relativo ai giorni di festa.*

3. Negli edificj consecrati al culto, e pendente che si fanno le funzioni religiose solamente.

4. Nel luogo, e pendente la tenuta delle autorità costituite.

5. In una casa qualunque, ed anche nel di lui domicilio, salvo fosse stato così ordinato dal giudice di pace del luogo, il quale dovrà in questo trasportarsi nella casa coll' ufficiale ministeriale.

782. Non si potrà egualmente incarcerare il debitore, allorchè essendo stato chiamato in qualità di testimonio avanti un direttore del *jury*, oppure avanti un tribunale di prima istanza, od una Corte di giustizia criminale, o d'appello, sarà munito d'un salvo condotto.

Potrà accordarsi il salvo condotto dal direttore del *jury*, e dal presidente del tribunale, o della Corte; avanti cui debbono esaminarsi i testimonj; saranno necessarie le conclusioni del pubblico ministero.

Il salvo condotto esprimerà il tempo, pendente cui deve avere il suo effetto, sotto pena di nullità.

In virtù del salvo condotto non potrà arrestarsi il debitore nel giorno fissato per la sua comparizione, nè pendente il tempo necessario per l'andata, e pel ritorno.

783. Il verbale d'imprigionamento dovrà, oltre le formalità ordinarie delle citazioni, contenere,

1. Un' ingiunzione reiterata al pagamento.

2. L'elezione di domicilio nel comune, in cui sarà ditenuto il debitore, se il creditore non fa ivi la sua dimora.

L' usciere sarà assistito da due testimonj da esso chiamati per assistere all' atto.

784. Se sarà trascorsa un'annata intera dopo l'ingiunzione al pagamento, dovrà rinnovarsi la medesima da un usciere commesso per quest'effetto.

785. In caso di contestazione l' usciere potrà porre guardie alla porta per impedire l' asportazione, e richiedere la forza armata, ed il debitore

tore verrà condannato secondo le disposizioni del codice criminale.

786. Ove il debitore arrestato richiedesse, che si porti la discussione delle sue ragioni all' udienza del *referè*, dovrà venir condotto subito avanti il presidente del tribunale di prima istanza del luogo, in cui si sarà eseguito l' arresto, il quale provvederà in istato di *referè*, se si fosse fatto l' arresto fuori delle ore dell' udienza, si condurrà il debitore nella casa del presidente.

787. Si inserirà sul verbale dell' usciere l'ordinanza, che si proferirà nell' udienza del *referè* e dovrà mandarsi ad esecuzione immantinente.

788. Non richiedendosi per parte del debitore di esser rimesso avanti il presidente, oppure ove siasene fatta l' istanza, pronunciandosi da questo, che si debba passar oltre, si condurrà il debitore nella prigione del luogo, e non essendovene, in quella del luogo più vicino; l'usciere, e qualunque altro, che fosse per condurre, ricevere, o ritenere il debitore in luogo di ditenzione non designato legalimente per tale, saranno processati come colpevoli di delitto di ditenzione arbitraria.

789. L'atto di carcerazione del debitore enuncierà, 1. la sentenza, 2. i nomi, ed il domicilio del creditore, 3. l'elezione di domicilio, se egli risiede nel comune, 4. i nomi, dimora, e professione del debitore, 5. il deposito d' un mese d' alimenti almeno, 6. e finalmente la menzione della copia, che si lascerà al debitore, parlando alla sua persona, tanto del verbale di cattura, che dell' atto suddetto: sarà esso sottoscritto dall' usciere.

790. Il custode o carceriere trascriverà sul di lui registro la sentenza, che autorizza l'arresto: se non si presentasse dall' usciere questa sentenza, il carceriere ricuserà di ricevere il debitore.

791. Il creditore dovrà depositare gli alimenti anticipatamente. I detti alimenti non si potranno ritirare, allorchè il debitore sarà raccomandato da

un

un altro creditore , oltrè quello , ad istanza di cui seguì l' arresto , salvo ciò seguisse di consenso del raccomandante .

792. Il debitore potrà venir raccomandato da quelli , che avrebbero diritto di far seguire il suo arresto personale per debito civile : colui , che fu arrestato come inquisito di un delitto , può eziandio venir raccomandato, ed in conseguenza di tale raccomandazione sarà trattenuto , quand' anche si fosse pronunciato il suo rilascio , e fosse stato assoluto dal delitto .

793. Si osserveranno per le raccomandazioni dell' arrestato le formalità avanti prescritte per l' incarcerazione ; l' usciere però non sarà accompagnato da testimonj , e colui , che raccomanda l' arrestato , sarà dispensato dall'obbligo di depositare la somma necessaria per gli alimenti , se ne sarà già stato fatto il deposito .

Il creditore , che avrà fatto seguire l' arresto , può agire contro colui , che ha raccomandato l' arrestato avanti il tribunale del luogo , il cui il debitore trovasi ditenuto , affine di farlo contribuire per porzione eguale al di lui mantenimento .

794. Tralasciandosi di osservare le formalità sovra prescritte , potrà il debitore domandare la nullità dell' arresto , e si porterà la domanda avanti il tribunale del luogo , in cui trovasi ditenuto ; se la domanda in linea di nullità sarà appoggiata a ragioni relative al merito , dovrà promuoversi avanti il tribunale dell' esecuzione della sentenza .

795. Potrà in ogni caso promuoversi la domanda con abbreviazione di termine in virtù di permissione del giudice , ed intimata che si sarà la citazione dall' usciere commesso al domicilio eletto nel registro degl' incarcerati , si deciderà la causa sommariamente , previe conclusioni del pubblico ministero .

796. La nullità dell' arresto , per qualunque titolo siasi pronunciata , non trae seco anche la nullità delle raccomandazioni .

797. Il debitore, la cui incarcerazione fu dichiarata nulla, non potrà più essere arrestato per lo stesso debito, se non un giorno almeno dopo il suo rilascio.

798. Il debitore dovrà venir rilasciato, qualora depositi fra le mani del custode del carcere le cause della di lui incarcerazione, e le spese della cattura.

799. Se si sarà dichiarato nullo l'arresto, il creditore potrà venir condannato ad un'indennizzazione verso il debitore.

800. Il debitore, che sarà stato legalmente arrestato otterrà il suo rilascio.

1. Mediante il consenso del creditore, che ne procurò l'arresto, e di quelli che lo avranno raccomandato, essendovene.

2. Mediante il pagamento, o deposito delle somme dovute tanto al creditore, che avrà fatto seguire l'arresto, quanto a quelle, che lo avrà raccomandato. degl'interessi decorsi, delle spese liquidate, delle spese dell'arresto, e mediante la restituzione degli alimenti stati depositati.

3. Mediante il beneficio della cessione.

4. Per difetto dal canto dei creditori d'aver depositato anticipatamente gli alimenti.

5. E finalmente se il debitore avrà principiato gli anni 70, e se in quest'ultimo caso non sarà colpevole di stellionato.

801. Il consenso pel rilascio del debitore potrà passarsi tanto avanti un notajo, quanto sul registro, in cui è inserito l'atto di carcerazione.

802. Il deposito della somma dovuta si farà fra le mani del custode del carcere, senza che sia necessario di farlo ordinare; se il custode lo rifiutasse; sarà citato con breve dilazione avanti il tribunale del luogo, previa permissione; s'intimerà la citazione da un usciere commesso.

803. Il rilascio del debitore per difetto di deposito degli alimenti verrà ordinato sulla produzione d'un certificato comprovante non essersi

fat-

fatto detto deposito, quale certificato sarà spedito dal custode, ed unito ad un ricorso, che dovrà presentarsi al presidente del tribunale, e non sarà necessario di farvi precedere alcuna intimazione.

Se però il creditore, che ha tardato a depositare gli alimenti, ne facesse il deposito prima che siasi dal debitore chiesto il suo rilascio, la sua domanda non sarà più ammessibile.

804. Allorchè si sarà ordinato il rilascio per non essersi depositati gli alimenti dal creditore, non potrà più questi far arrestare il debitore, salvo gli restituisca le spese da esso fatte per ottenere il suo rilascio, o rifiutando questi di accettarle ne faccia il deposito fra le mani del segretario, depositando nello stesso tempo anticipatamente gli alimenti per sei mesi; non si avrà l'obbligo di cominciare di nuovo le formalità, che devono precedere l'arresto personale, se questo seguirà fra il termine di un anno, partendo dal giorno dell'ingiunzione al pagamento.

805. Le instanze pel rilascio si porteranno alla cognizione del tribunale, nel distretto della cui giurisdizione trovasi ditenuto il debitore. S'intimeranno le medesime con breve dilazione al domicilio eletto sul registro degl'incarcerati, in virtù di permesso dal giudice accordato sovra di un ricorso presentato per tale oggetto. Dovranno esse comunicarsi al pubblico ministero, e decidersi senza istruttoria alla prima udienza preferibilmente a tutte le altre cause, senza venir rimesse ad altra udienza, e senza ordine di ruolo.

## TITOLO XVI.

*Dei* référés *ossia delle provvidenze straordinarie, per cui è autorizzato il solo presidente del tribunale, o quel giudice, che lo rimpiazza.*

### ARTICOLO 806.

In tutt'i casi d'urgenza, oppure allorchè si tratterà

# PARTE SECONDA.

## MODI DIVERSI DI PROCEDERE.

## LIBRO PRIMO.

### TITOLO PRIMO.

*Delle offerte di pagamento, e del deposito giudiciale.*

ARTICOLO 812.

QUalunque processo verbale di offerta, designerà l' oggetto che si offre, in modo tale, che non se ne possa sostituire un altro, e qualora si tratterà di monete, dovrà contenerne la numerazione, e la specie.

813. Si farà menzione nel processo verbale della risposta, del rifiuto, o dell' accettazione per parte del creditore, come pure se egli si sarà sottoscritto, oppure avrà ricusato, o dichiarato di non essere in grado di sottoscriversi.

814. Ricusandosi le offerte dal creditore, sarà lecito al debitore per liberarsi, di depositare la somma, o la cosa offerta, purchè osservi le formalità prescritte dall' articolo 1259 del codice civile.

815. La domanda, che potrà intentarsi al punto sia della validità, che della nullità delle offerte, o del deposito, dovrà promuoversi sulla base delle regole stabilitesi per le azioni principali; ove essa si proponesse per via d' incidente, si formerà col mezzo di ricorso.

816. La sentenza, che dichiarerà valida l'offerta, se non si sarà ancora fatto il deposito, ordinerà, che per non avere il creditore voluto ritirare la somma, o la cosa, che si è offerta, debba farse-

ne il deposito giudiciale, e pronuncierà la cessazione degl'interessi dal giorno, in cui si effettuerà questo deposito.

817. Il deposito volontario, od ordinato in giudicio s' intende sempre col carico delle opposizioni, essendovene, e denunziandole al creditore.

818. Il soprappiù vien regolato dalle disposizioni del codice civile relative alle offerte di pagamento, ed al deposito (1).

## TITOLO II.

*Del diritto dei proprietarj sovra i mobili, effetti, e frutti dei loro locatori, ed affittajuoli, ossia della staggina, e del sequestro sovra debitori forestieri.*

### ARTICOLO 819.

I proprietarj, e principali locatori di case, e di beni rurali, vi esista, o no contratto d'affittamento, possono un giorno dopo l' ingiunzione al pagamento, e senza permissione del giudice far sequestrare per le pigioni di case, e fitti di beni scaduti, gli effetti, e frutti, che si trovano nelle dette case, o edifizj rustici, e sulle terre; potranno pur anco farli sequestrare nel momento in forza di permissione del giudice, che ne avranno ottenuto sopra un ricorso del presidente del tribunale di prima istanza.

E' loro egualmente lecito di sequestrare i mobili, che si sono introdotti nella casa affittata, allorquando sono stati trasportati senza loro assenso, e conservano sovra di questi il loro privilegio, purchè ne abbiano fatta la rivendicazione in conformità dell' articolo 2102 del codice civile.

---

(1) Vedi gli articoli 1257 sino al 1264 inclusivamente del codice civile.

820. Gli effetti dei subaffittajuoli di case, e di fondi, che servono di mobiglia alla casa affittata, o al podere, ed i frutti dei fondi, che essi subaffittano, potranno venir sequestrati per le pigioni, ed i fitti dovuti dal locatore, o affittajuolo, da cui essi le ritengono, ma ne otterranno la revoca, purchè giustifichino, che essi hanno pagato senza frode, senza però mai poter opporre alcun pagamento fatto anticipatamente.

821. Il sequestro, di cui si tratta, ossia staggina si farà nella stessa forma dell' esecuzione sovra i mobili; il debitore, in odio del quale si procede al medesimo, potrà venir costituito custode, ed ove vi sieno dei frutti da sequestrare, si farà esso nella forma stabilita dal titolo IX. del precedente libro.

822. Qualunque creditore, anche non munito d'alcun titolo può, senza una previa ingiunzione al pagamento, con permesso però del presidente del tribunale di prima istanza, ed anche del giudice di pace, far sequestrare gli effetti, i quali si saranno trovati nel comune, in cui egli abita, che spetteranno al suo debitore forestiere.

823. Il creditore, che fa procedere al sequestro resterà custode degli effetti, se questi si troveranno fra le sue mani; in difetto si deputerà un preposto alla loro custodia.

824. Non si potrà procedere alla vendita in seguito ai sequestri enunciati nel presente titolo prima che sieno essi stati dichiarati validi: il debitore, in odio di cui si è proceduto al sequestro nel caso dell' articolo 821, il creditore, all' instanza di cui si è devenuto al medesimo nel caso dell' articolo 823, o il preposto alla custodia, ove ne sia seguita la deputazione, saranno astretti per via dell' arresto personale alla rappresentazione degli effetti.

825. Si osserveranno inoltre le regole avanti prescritte per l' esecuzione sovra i mobili, per quanto concerne la vendita, e la distribuzione del denaro.

## TITOLO III.

### *Del sequestro in linea di rivendicazione.*

#### ARTICOLO 826.

Non si potrà procedere ad alcun sequestro in linea di rivendicazione, salvo in virtù d'ordinanza del presidente del tribunale di prima istanza proferita sovra di un ricorso, e ciò sotto pena dell'indennizzazione tanto contro la parte, che contro l'usciere, che vi avrà proceduto.

827. Ogni ricorso tendente all'oggetto di ottenere il detto sequestro in linea di rivendicazione dovrà designare sommariamente gli effetti.

828. Il giudice potrà permettere il sequestro in linea di rivendicazione anche nei giorni delle feste legali.

829. Se colui, presso di cui esistono gli effetti, che si vogliono rivendicare, ricusa d'aprire le porte, oppure s'oppone al sequestro, se ne farà la relazione al giudice, e si soprassederà nulladimeno al medesimo, salva ragione al richiedente di far preporre una guardia alle porte.

830. Si procederà al sequestro in linea di rivendicazione nella stessa forma, in cui si deviene all'esecuzione sovra i mobili colla differenza soltanto che colui, nella casa di cui si fa la rivendicazione, può venir proposto per commesso alla custodia.

831. La domanda per far dichiarare la validità del sequestro si promuoverà avanti il tribunale del domicilio di colui, su del quale si procede al medesimo; ed ove essa abbia qualche connessione con una causa già vertente, si porterà innanzi al tribunale, che deve conoscere del merito di questa.

## TITOLO IV.

*Dell' aumento di prezzo per l' esposizione agl' incanti in seguito ad alienazione volontaria* (1).

### ARTICOLO 832.

Le notificazioni prescritte dagli articoli 2183, a 2185 del codice civile si fanno da un usciere commesso per quest' effetto, sovra di semplice ricorso, dal presidente del tribunale di prima istanza del circondario, in cui dovranno aver luogo; conterranno queste la costituzione di procuratore presso il tribunale, avanti di cui si sarà portata l' instanza per l' esposizione agl' incanti sull' aumento di prezzo, e per l' ordine di collocazione.

L' atto d' istanza, perchè lo stabile venga esposto all' incanto, dovrà contenere, sotto pena di nullità del medesimo, l'offerta di una cauzione con assegnazione a comparire fra tre giorni nanti lo stesso tribunale per l' ammessione, e prestazione della detta cauzione, a cui si procederà sommariamente.

833. Venendo a rigettarsi la cauzione, si dichiarerà nullo l' aumento di prezzo fattosi per l' esposizione agl' incanti, e verrà mantenuto l' acquisitore nel suo contratto, salvo si fossero fatti nuovi aumenti ed istanze di tale natura da altri creditori.

834. I creditori, i quali avendo un' ipoteca a termini degli articoli 2123, 2127, e 2128 del codice civile, non avranno fatto iscrivere i loro titoli anteriormente alle alienazioni, che si faranno per l' avvenire degli stabili ipotecati, non saranno ammessi a fare istanza per far esporre lo stabile venduto agl' incanti in conformità delle disposizioni del capo VIII del titolo XVIII del codice civile,

---

(1) *Vedi gli articoli* 2183, 2184. *e* 2185 *del codice civile.*

salvo giustifichino dell' iscrizione da essi presa dopo l'atto traslativo di proprietà, e fra quindici giorni al più tardi, da computarsi dalla trascrizione di quest' atto.

Lo stesso avrà luogo quanto ai creditori aventi un privilegio sopra stabili senza pregiudicio degli altri diritti, che appartengono al venditore, ed agli eredi, giusta gli articoli 2108, e 2109 del codice civile.

835. Nei casi contemplati nel precedente articolo, il nuovo proprietario non sarà tenuto di fare ai creditori, la di cui iscrizione non è anteriore allla trascrizione dell' atto, le significazioni portate agli articoli 2183, e 2184 del codice civile: ed in tutti i casi, ove non siasi dai creditori richiesta l'esposizione agl' incanti nei termini, e secondo le forme prescritte, il nuovo proprietario sarà soltanto tenuto al pagamento del prezzo in conformità dell'articolo 2186 del codice civile.

836. All' oggetto di far procedere alla nuova vendita all' incanto, che si è contemplata dall' articolo 2187 del codice civile, dovrà l' istante far affiggere tiletti in foglio indicativi della prima pubblicazione, la quale si farà quindici giorni dopo quest' affissione.

837. Il verbale d' affissione dei titoli dovrà notificarsi al nuovo proprietario, se sarà il creditore che promuove l' istanza, ed al creditore, che avrà richiesta l' esposizione all' incanto, se la causa si sarà promossa dall' acquisitore.

338. L' atto d' alienazione terrà luogo della minuta d' incanto.

Il prezzo fissato nell' atto, e la somma dell'aumento di prezzo per gl' incanti terranno luogo di partito.

## TITOLO V.

*Dei mezzi da praticarsi per avere spedizione, o copia di un atto, o per farlo riformare.*

### ARTICOLO 839.

Il notajo, od altro depositario, che ricuserà di dare spedizione, o copia di un atto alle parti interessate in nome diretto, ai loro eredi, od aventi causa, vi si dichiarerà tenuto, e per via dell' arresto personale in seguito a citazione con breve dilazione intimata in virtù di permissione del presidente del tribunale di prima istanza, senza previo sperimento di conciliazione.

840. L' affare verrà giudicato sommariamente; si eseguirà la sentenza non ostante opposizione, od appello.

841. La parte, che vorrà ottener copia d' un atto non registrato, od anche rimasto imperfetto, presenterà la sua petizione al presidente del tribunale di prima istanza, salva l' esecuzione delle leggi, e dei regolamenti relativi alla registrazione.

842. Si farà la spedizione, se vi sarà luogo, in esecuzione dell' ordinanza proferta in seguito al ricorso, e se ne farà menzione al piede della copia, che si rimetterà.

843. Nel caso di rifiuto dal canto del notajo, o del depositario, se ne farà la relazione al presidente del tribunale di prima istanza.

844. La parte, che vorrà farsi spedire una seconda *grossa esecutoria*, sia di una minuta d' atto, sia per forma d' ampliazione sovra una *grossa* depositata, presenterà a quest' effetto un ricorso al presidente del tribunale di prima istanza; in virtù dell' ordinanza, che emanerà da questi, essa farà intimare al notajo di fargliene la spedizione nel giorno, ed ora, che s' indicheranno, ed alle parti interessate di trovarvisi presenti; si farà menzione di

quest'ordinanza al piede della seconda *grossa*, come pure della somma, per cui si potrà far l'esecuzione, se il credito sarà stato in parte pagato, o ceduto.

845. Nel caso di qualche contestazione, le parti si provvederanno all'udienza del *référé*.

846. Colui, che nel corso di una causa vorrà farsi dare spedizione, o estratto di un atto, in cui egli non sarà stato parte, si provvederà siccome viene infra stabilito.

847. La dimanda per l'oggetto di ottenere una compulsoria si formerà per via di ricorso da procuratore a procuratore; si porterà la medesima all'udienza sopra un semplice atto, e si decidera sommariamente senza verun procedimento.

848. La sentenza sarà esecutiva non ostante appello, od opposizione.

849. Si redigeranno i verbali di compulsoria, o di collazione, e se ne darà spedizione, o copia dal notajo, o depositario, a riserva che il tribunale, da cui si sarà ordinata, avesse commesso uno de suoi membri, o un altro giudice del tribunale di prima istanza, od un altro notajo.

850. Potranno le parti in ogni caso assistere al verbale, ed inserirvi le osservazioni che crederanno di fare.

851. Se le spese, e diritti della minuta dell'atto sono dovuti al depositario, sarà autorizzato a ricusarne la spedizione sino a tanto che non gli verranno pagate le dette spese, oltre a quelle della copia.

852. Sarà lecito alle parti di collazionare la spedizione, o copia sulla minuta, di cui se ne farà lettura dal depositario; ove le medesime pretendessero, che la copia, e la minuta non siano conformi, se ne farà la relazione nel giorno indicato nel processo verbale al presidente del tribunale, da cui si procedera alla collazione; dovrà il depositario portare per tale oggetto la minuta.

Le spese del verbale, comprensivamente a quelle della trasferta del depositario, dovranno anticiparsi dal richiedente.

853. I segretarj, ed i depositarj dei pubblici registri dovranno darne spedizione, copia, o estratto a tutti i richiedenti, senza ordinanza giudiciale, mediante il pagamento dei loro diritti, sotto pena di succumbere in difetto alle spese ed all'indennizzazione.

854. Non si potrà spedire alla stessa parte una seconda spedizione esecutiva d'un giudicato, salvo che in virtù d'ordinanza del presidente del tribunale, da cui sarà emanato.

Si osserveranno le formalità stabilite per la spedizione delle seconde *grosse* degli atti notariali.

855. Chiunque vorrà far ordinare la rettificazione di un atto dello stato civile, presenterà una petizione al presidente del tribunale di prima istanza.

856. Si provvederà sovra detta petizione, previa relazione, e sentito il pubblico ministero nelle sue conclusioni. I giudici ordineranno, se lo stimano conveniente, che si debbano chiamare le parti interessate, e che si debba prima d'ogni cosa convocare il consiglio di famiglia.

Se vi sarà luogo a chiamare le parti interessate, si promuoverà la dimanda per via d'atto di citazione, senza previo sperimento di conciliazione.

Si formerà tale dimanda per via di atto di procuratore se le parti si troveranno già in causa.

857. Non si potrà fare sull'atto veruna rettificazione, o variazione, ma bensì dovranno trascriversi sui registri dell'uffiziale dello stato civile le sentenze di rettificazione, tostochè le saranno state rimesse: se ne farà menzione nel margine dell'atto riformato, e non si spedirà più copia dell'atto, salvo colle rettificazioni ordinate, sotto pena di tutti i danni-interessi contro l'uffiziale che ne avrà fatta la spedizione.

858. Qualora non vi sia alcuna altra parte, fuorchè l'attore, che propone la rettificazione, e questi creda di dovere impegnare la sentenza, potrà fra i tre mesi successivi alla data di questa, provvedersi avanti la corte d'appello, con presentare al presidente un ricorso, sovra di cui si indicherà un giorno, nel quale si provvederà sulla medesima all'udienza, previe conclusioni del pubblico ministero.

## TITOLO VI.

### *Di alcune disposizioni relative all' immissione in possesso dei beni di un assente* (1).

### ARTICOLO 859.

Nel caso contemplato dall' articolo 112 del codice civile, e per l'oggetto di far provvedere a tale riguardo, si presenterà un ricorso al presidente del tribunale. Sopra di questo ricorso, a cui si uniranno i titoli, ed i documenti, il presidente commetterà uno dei giudici per fare la relazione nel giorno, che sarà indicato, e si profferirà questa sentenza, dopo che si sarà sentito il procuratore imperiale.

860. Si procederà nella stessa maniera nel caso, in cui si agirà dell'immissione in possesso provvisionale autorizzata dall' articolo 120 del codice civile.

---

(1) *Vedi gli articoli* 112 *sino al* 120 *inclusivamente del codice civile.*

## TITOLO VII.

### *Autorizzazione della donna maritata.*

#### ARTICOLO 861.

La moglie, che vorrà farsi autorizzare a promuovere in giudicio le sue ragioni, dopo d' aver fatta un' intimazione al suo marito, e sul rifiuto di questo, presenterà un ricorso al presidente, il quale profferirà un' ordinanza portante la permissione di citare in camera di consiglio per ivi spiegare i motivi del suo rifiuto.

862 Sentito che si sarà il marito, o non essendosi questo curato di presentarsi, si pronunciera, previe conclusioni del pubblico ministero, la sentenza; la quale provvederà sulla domanda della moglie.

863. Nel caso d' assenza presunta del marito, o qualora questa sarà stata dichiarata, la moglie, che vorrà farsi autorizzare a promuovere le sue ragioni dovrà parimenti presentare un ricorso al presidente del tribunale, il quale ordinerà la comunicazione al pubblico ministero, e commetterà un giudice per far la sua relazione nel giorno, che indicherà.

864. La moglie dell' interdetto si farà autorizzare nella forma stabilita dal precedente articolo; dovrà questa unire al suo ricorso la sentenza d' interdizione.

## TITOLO VIII.

### *Delle separazioni di beni.*

ARTICOLO 865.

Non si potrà promuovere veruna domanda per separazione dei beni, senza una previa autorizzazione, che dovrà darsi dal presidente sovra la petizione, che gli verrà presentata per quest' effetto. Potrà tuttavia il presidente, prima di accordare l' autorizzazione, far quelle osservazioni, che gli sembreranno più convenienti.

866. Il segretario del tribunale trascriverà senza ritardo su di una tabella affissa per quest'effetto nell' uditorio un estratto della domanda in separazione, il quale dovrà contenere,

1. La data della domanda.

2. I nomi, prenomi, professione, e residenza degli sposi.

3. I nomi, e residenza del procuratore costituito, il quale sarà tenuto di rimettere per quest' oggetto il detto estratto al segretario fra i tre giorni successivi alla domanda.

867. Un consimile estratto dovrà venir inserito nelle tabelle, che dovranno tenersi a quest' effetto affisse nell' uditorio del tribunale di commercio, nelle camere dei procuratori di prima istanza, ed in quelle dei notaj, il tutto nei luoghi, ove ve ne esistono; le inserzioni predette verranno certificate dai cancellieri dei tribunali, e dai segretarj delle camere.

868. Lo stesso estratto s'inserirà a diligenza della moglie in uno dei giornali, che si stampano nel luogo, in cui siede il tribunale, e non essendovene, in uno di quelli, che si stampano nel dipartimento, ove ve ne siano.

Si farà risultare di quest' inserzione siccome si è stabilito sotto il titolo *dell' esecuzione sopra gli stabili* all' articolo 683.

869. Non si potrà, alla riserva degli atti conservatorj, profferire veruna sentenza sulla domanda in linea di separazione di beni, se non un mese dopo che si saranno eseguite le formalità avanti prescritte, e che dovranno osservarsi, sotto pena di nullità, la quale verrà opposta dal marito, o da' suoi creditori.

870. La confessione del marito non farà prova, neppure allorquando non vi fossero creditori.

871. I creditori del marito potranno sino alla sentenza definitiva intimare al procuratore della moglie per via d'atto da procuratore a procuratore di loro comunicare la domanda in separazione, ed i titoli giustificativi, ed anche intervenire nella medesima per la conservazione dei loro diritti, senza previo esperimento di conciliazione.

872. La sentenza di separazione dovrà leggersi pubblicamente nell' ora dell' udienza al tribunale di commercio del luogo, essendovene. Un estratto di questa sentenza, che contenga la data, la designazione del tribunale, che l' avrà profferita, i nomi, cognomi, professione, e dimora degli sposi, verrà inserita sopra una tabella destinata per quest' oggetto, ed esposta pendente un anno nell' uditorio dei tribunali di prima istanza, e di commercio del domicilio del marito, anche allorchè questi non sarà negoziante, e se non vi sarà alcun tribunale di commercio, nella sala principale della casa comunale del domicilio del marito. Un simile estratto s' inserirà sopra la tabella esposta nella camera dei procuratori, e dei notaj, essendovene; la moglie non potrà principiare a dar esecuzione alla sentenza, salvo che dal giorno, in cui si sarà adempito a tutte le suddette formalità, senza però che sia necessario d' aspettare la scadenza del suddetto termine d' un anno.

Il tutto senza pregiudicio delle disposizioni, di cui all' articolo 1445 del codice civile.

873. Essendosi osservate le formalità prescritte

sotto questo titolo, i creditori del marito non saranno più ammessi, dopo la scadenza del termine, di cui si tratta nei precedenti articoli, a provvedersi in linea d' *opposizione d' un terzo* contro la sentenza di separazione.

875. La rinuncia della moglie alla comunione si farà alla segreteria del tribunale, a cui si è portata la decisione del merito della dimanda in separazione.

## TITOLO IX.

### *Della separazione personale, e del divorzio.*

#### ARTICOLO 875.

Lo sposo, il quale vorrà chiedere la separazione personale, sarà tenuto di presentare al presidente del tribunale del suo domicilio una petizione, la quale contenga sommariamente i fatti, che danno luogo alla sua dimanda; dovrà esso unirvi i titoli giustificativi della medesima, ove ve ne siano.

876. Al piè del ricorso spedirà esso un' ordinanza, per forma di cui comanderà alle parti di comparire avanti di lui, nel giorno, che indicherà colla stessa ordinanza.

877. Dovranno le parti comparire personalmente e non potranno farsi assistere da' procuratori, nè da' consulenti.

878. Si faranno dal presidente ai due sposi quelle rimostranze, che egli crederà valevoli per procurare una conciliazione; e non potendo riuscirvi, proferirà egli tosto in seguito alla prima una seconda ordinanza, con cui, atteso che non gli è riescito di conciliare le parti, rimetterà le medesime a proporre le loro ragioni avanti il tribunale, senza previo sperimento di conciliazione; autorizzerà esso colla stessa ordinanza la moglie a compa-

rire in giudicio relativamente alla detta domanda, ed a ritirarsi provvisionalmente in quella casa, in cui le parti avranno convenuto, oppure, che egli indichi rà *d' officio*; ordinerà, che gli effetti destinati per uso giornaliero della moglie gli vengano rimessi. Le dimande per ottenere una provvisionale si porteranno all' udienza.

879. Si istruirà la causa nelle forme stabilite, riguardo alle altre domande, e verrà essa decisa previe conclusioni del pubblico ministero (1).

880. S'inserirà un estratto della sentenza che pronuncierà la separazione sulle tabelle affisse tanto nell' uditorio dei tribunali, che nelle camere dei procuratori, e dei notaj, siccome trovasi stabilito nell' articolo 872.

881. Quanto al divorzio si procederà nella forma prescritta dal codice civile.

## TITOLO X.

### *Del parere dei parenti* (2).

### ARTICOLO 882.

Se la nominazione del tutore non si sarà fatta in sua presenza, gli verrà notificata a diligenza del membro dell' assemblea, che si sarà da questa designato; si farà questa notificazione fra i tre giorni successivi alla deliberazione, oltre un giorno per ciascheduna distanza di tre miriametri tra il luogo, in cui si è tenuta l' assemblea, ed il domicilio del tutore.

883. Sempre che le deliberazioni del consiglio di famiglia non saranno concordi, si farà menzione

---

(1) *Vedi l' articolo* 307 *del codice civile.*

(2) *Vedi gli articoli* 405 *sino al* 417 *inclusivamente del codice civile.*

nel verbale del parere di ciascheduno dei membri, che lo compongono.

Il tutore, il surrogato tutore, od il curatore, ed anche i membri dell' assemblea potranno richiamare contro la deliberazione; promuoveranno essi la loro domanda contro quelli dei membri, che saranno stati di parere conforme alla deliberazione, senza che sia necessario di chiamarli in conciliazione.

884. La causa verrà giudicata sommariamente.

885. In tutti i casi, in cui si tratta d'una deliberazione sottoposta all' omologazione, *ossia approvazione*, si presenterà una copia della medesima al presidente, il quale col mezzo d'ordinanza apposta al piede di detta deliberazione ne ordinerà la comunicazione al pubblico ministero, e commetterà un giudice per farne la relazione nel giorno, che sarà indicato.

886. Il procuratore imperiale darà le sue conclusione al piede di detta ordinanza; inserirà in seguito alle dette conclusioni la minuta della sentenza d' omologazione sopra lo stesso foglio, o quinterno.

887. Se il tutore, o qualunque altra persona stata incaricata di far le parti necessarie per ottenere l' omologazione, tralascerà di ciò eseguire fra il termine stato prefisso nella deliberazione, o fra lo spazio di giorni quindici, ove non siasi fissato alcun termine, sarà lecito ad uno dei membri dell'assemblea di richiedere la detta omologazione contro il tutore, ed a spese di questi, senza poterne ottenere il rimborso.

888. I membri dell' assemblea, che crederanno di doversi opporre all' omologazione, dovranno farne la dichiarazione per via d' atto stragiudiciale a colui, che fu incaricato di promuoverla, e qualora essi non siano stati chiamati, saranno autorizzati a formare opposizione alla sentenza.

889. Le sentenze, che si profferiranno sopra le

deliberazioni del consiglio di famiglio, saranno sottoposte all'appello.

## TITOLO XI.

### *Dell' interdizione* (1).

#### ARTICOLO 890.

In tutte le cause d'interdizione si dovranno specificare nel ricorso, che si presenterà al presidente del tribunale, i fatti d'imbecillità, mentecaggine, o furore; si uniranno al detto ricorso i titoli significativi, e si farà l'indicazione dei testimonj.

891. Si ordinerà dal presidente del tribunale la comunicazione della petizione al pubblico ministero, e si farà la commissione ad uno dei giudici per farne la relazione nel giorno, che sarà indicato.

892. Il tribunale sulla relazione del giudice, e previe conclusioni del procuratore imperiale ordinerà, che il consiglio di famiglia composto a norma del prescritto determinato dal codice civile nella sezione 4. del capo 2. del titolo *della minor età, della tutela, e dell' emancipazione* debba spiegare il suo sentimento sopra lo stato della persona, di cui è domandata l'interdizione.

893. S'intimeranno al convenuto tanto il ricorso, che il parere del consiglio di famiglia, prima che si proceda al suo interrogatorio.

Se l'interrogatorio, ed i titoli stati prodotti saranno sufficienti, e se i fatti dedotti potranno giustificarsi col mezzo di testimonj, il tribunale.



(1) *Vedi gli articoli* 489. *sino al* 501 *esclusivamente del codice civile.*

prescriverà, ove siavi luogo, l'esame, che dovrà farsi nella forma ordinaria.

Potrà esso, qualora le circostanze lo esiggano, ordinare, che si proceda all'esame fuori della presenza del convenuto; ma in tal caso sarà lecito al consulente di questo di rappresentarlo.

894. L'appello, che fosse per interporsi da colui, la di cui interdizione si sarà pronunciata, sarà diretto contro la persona, che avrà promosso il giudicio per quest'oggetto.

L'appellazione interposta da colui, che avrà promossa la domanda per l'interdizione, oppure da uno dei membri dell'assemblea si dirigerà contro la persona, di cui si è richiesta l'interdizione.

Nel caso di nomina di un consulente giudiziario, l'appello di colui, a cui questi sarà stato deputato, sarà diretto contro l'attore, che ha promossa tale domanda.

895. Se non si sarà appellato dalla sentenza d'interdizione, o se questa sarà stata confermata in giudicio d'appello, si provvederà per la nominazione all'interdetto di un tutore, e di un tutore surrogato, giusta le regole prescritte sotto il titolo *del sentimento dei parenti*.

L'amministratore provvisionale nominato in esecuzione dell'articolo 497 del codice civile cesserà le sue funzioni, e renderà conto al tutore, quando non fosse nominato egli stesso in questa qualità.

896. La domanda per la revoca dell'interdizione s'istruirà, e verrà decisa nella stessa forma stabilita per quella tendente a farla decretare (1).

897. La sentenza, che pronuncierà la proibizione di litigare, transigere, prendere denaro a mutuo, esigere capitali, spedire per essi quitanze, alienare, o ipotecare senza l'assistenza d'un consulen-

(1) *Vedi l'articoli* 512 *del codice civile*.

te , verrà affissa nella forma prescritta dall' articolo 501 del codice civile.

## TITOLO XII.

### *Del beneficio della cessione.*

#### ARTICOLO 898.

I debitori , che si troveranno nel caso di richiamare la cessione giudiciale autorizzata dall' articolo 1268 del codice civile, dovranno per quest'effetto depositare alla segreteria del tribunale, avanti di cui si radicherà l'istanza, il loro bilancio, i loro libri, se ne ritengono , ed i loro titoli attivi , ossia *di credito*.

899. Il debitore si provvederà avanti il tribunale del di lui domicilio.

900. Si comunicherà la domanda al pubblico ministero; non sospenderà essa l' effetto d' alcun giudicio , salva ragione ai giudici di ordinare , che si debba soppraseedere provvisoriamente , le parti legittimamente chiamate.

901. Il debitore , che sarà stato ammesso al beneficio della cessione sarà obbligato di reiterare la sua cessione in persona, e non col mezzo di procuratore , e chiamati li suoi creditori all' udienza del tribunale di commercio del suo domicilio , e non essendovene alcuno , alla casa del comune in un giorno di seduta ; si farà risultare in quest' ultimo caso della dichiarazione del debitore per via di verbale dell' usciere , che si sottoscriverà dal *maire*.

902. Se il debitore si troverà ditenuto in carcere , la sentenza , che lo ammetterà al beneficio della cessione, ordinerà , che ne venga estratto , colle precauzioni richieste , e solite a praticarsi in tal caso , per l' oggetto di fare la sua dichiarazione in conformità del precedente articolo.

903. I nomi , cognomi , professione , e residenza

del debitore dovranno venir inseriti in una tabella pubblica destinata per quest' effetto, ed affissa nell' uditorio del tribunale di commercio di suo domicilio, oppure di quello di prima istanza, che ne esercita le funzioni, e nel luogo delle sedute della casa comunale.

904. Il giudicato, che ammetterà al beneficio della cessione equivalerà in favore dei creditori ad un mandato, per l' oggetto di far procedere alla vendita dei mobili, e degli stabili del debitore, e si procederà a questa vendita secondo le forme stabilite riguardo agli eredi col beneficio d' inventario.

905. Non potranno venir ammessi al beneficio della cessione gli stranieri, i colpevoli di delitto di stellionato, i bancarottieri dolosi, le persone state condannate per causa di furto, o di scroccheria, come nè anche le persone contabili, i tutori, gli amministratori, e depositarj.

906. Non s' intenderà inoltre innovata cosa alcuna dalle disposizioni del presente titolo per ciò, che concerne il commercio, circa gli usi, di cui nulla di nuovo si è per ora voluto stabilire.

# LIBRO SECONDO.

## FORME DI PROCEDERE ALL'APERTURA DI UNA SUCCESSIONE.

### TITOLO PRIMO.

*Dell'opposizione dei sigilli dopo morte.*

#### ARTICOLO 907.

QUALORA siavi luogo all'opposizione dei sigilli dopo morte, dovrà essa farsi dai giudici di pace, ed in loro mancanza da' suoi supplementarj.

908. I giudici di pace, ed i loro supplementarj si serviranno di un sigillo particolare, che resterà presso di essi, e l'impronta di questo dovrà venir depositata alla segreteria del tribunale di prima istanza.

909. Potrà richiedersi l'apposizione dei sigilli.

1. Da tutti coloro, che pretenderanno di avere qualche diritto sulla successione, o sulla comunione.

2. Da tutti i creditori muniti di un titolo esecutivo, o autorizzati con un permesso, sia del presidente del tribunale di prima istanza, sia del giudice di pace del cantone, in cui devono apporsi i sigilli.

3. E nel caso d'assenza, sia del congiunto (*marito*, o *moglie*), sia degli eredi, o di uno di essi, dalle persone, che facevano la loro dimora col defunto, e da' suoi servi, e famigli.

910. Quelli, che pretenderanno d'avere qualche diritto, ed i creditori, che saranno minori emancipati, saranno autorizzati a richiedere l'apposizione dei sigilli, senza l'assistenza del loro curatore.

Se essi saranno minori non emancipati, e si troveranno sprovvisti di tutore, oppure questi sarà

assente, sarà lecito ad uno dei loro consanguinei di fare instanza per l'apposizione dei sigilli.

911. Si apporranno i sigilli, tanto a diligenza del pubblico ministero, quanto sulla dichiarazione del *maire*, o *aggiunto* del comune, ed anche *ex officio* dal giudice di pace.

1. Se il minore sarà senza tutore, ed alcuno de' suoi parenti non avrà fatto instanza per detta apposizione.

2. Se il congiunto, o se gli eredi oppure uno d'essi saranno assenti.

3. Se il defunto sarà stato depositario pubblico, nel qual caso si apporranno i sigilli unicamente per ragione di questo deposito, e sugli oggetti, che lo compongono.

912. Si potranno unicamente apporre i sigilli dal giudice di pace del luogo, o da' suoi supplementarj.

913. Se non si saranno apposti i sigilli prima della sepoltura, il giudice farà risultare nel suo verbale del momento in cui fu richiesto, di procedere alla loro apposizione, e dei motivi che avranno ritardato tanto l'instanza, quanto la detta apposizione.

914. Il verbale d'apposizione de'sigilli dovrà contenere:

1. La data dell'anno, mese, giorno ed ora:

2. I motivi che danno luogo all'apposizione:

3. I nomi professione e dimora di colui che ne promuove l'instanza, essendovene alcuno, e la sua elezione di domicilio nel comune, in cui vengono apposti i sigilli, se non farà ivi la sua residenza;

4. Se non vi sarà alcuna parte instante, si esprimerà nel verbale, che si sono apposti i sigilli *d'officio*, oppure sull'istanza, o sulla dichiarazione d'uno de'funzionarj nominati nell'art. 911;

5. L'ordinanza che fa luogo all'apposizione de' sigilli, se ve ne sarà proferita alcuna;

6. La comparizione delle parti, e le loro osservazioni;

7. La designazione dei siti degli scrittoj, cofani, ed armarii, sovra le di cui aperture si saranno apposti i sigilli;

8. Una descrizione sommaria degli effetti che non si mettono sotto sigillo;

9. Il giuramento prestato nell'atto in cui si termina l'apposizione da coloro che risiedono nei siti in cui è seguita, di non aver sottratta cosa alcuna, e di non avere veduto, ne saputo, che sia seguita veruna sottrazione nè direttamente, nè indirettamente;

10. Lo stabilimento del preposto alla custodia che si sarà presentato, se avrà le qualità richieste, quale custode verrà nominato *d'officio* dal giudice di pace, ove colui che si è proposto non abbia le qualità richieste, o che non se ne sia presentato alcuno.

915. Le chiavi delle serrature, sovra di cui si saranno apposti i sigilli, resteranno nelle mani del segretario della giustizia di pace sino al momento, in cui si leveranno detti sigilli, e questi farà menzione sul verbale della rimessione che gliene sarà stata fatta; e non sarà più permesso al giudice, nè al segretario di recarsi sino a che si saranno levati i sigilli nella casa, in cui è seguita la loro apposizione, sotto pena d'interdizione dall'esercizio delle loro funzioni, salvo ne fossero stati richiesti, o che si fosse fatta precedere la loro trasferta da un'ordinanza coi motivi.

916. Venendo a trovarsi, all'occasione dell'apposizione de' sigilli, un testamento, o qualche altra carta sigillata, il giudice di pace farà risultare della sua forma esteriore, del sigillo, e della sottoscrizione essendovene alcuno; segnerà l'invoglio, unitamente alle parti che si troveranno presenti, se queste sanno, o possono sottoscriversi, ed indicherà il giorno ed ora in cui verrà da esso presentato il plico al presidente del tribunale di prima istan-

za; farà menzione d'ogni cosa nel suo verbale, il quale si sottoscriverà dalle parti, o altrimenti si farà risultare del loro rifiuto di sottoscriverlo.

917. Il giudice di pace, sull'istanza di qualunque parte interessata, farà, prima dell'apposizione de' sigilli, la ricerca del testamento, la di cui esistenza gli verrà annunziata, e trovandolo, procederà nella conformità avanti prescritta.

918. Nel giorno ed ora che si saranno indicati, senza che sia d'uopo d'alcuna citazione, i plichi, e pacchetti, che si saranno trovati sigillati, si presenteranno dal giudice di pace al presidente del tribunale di prima instanza, il quale ne procederà all'apertura, farà risultare del suo stato, e ne ordinerà il deposito, se il loro contenuto risguarda la successione.

919. Se la sottoscrizione apposta sovra i medesimi, oppure qualche altra prova in iscritto darà luogo a presumere che i detti plichi stati sigillati possano appartenere a terze persone, il presidente del tribunale ordinerà che vengano esse citate fra il termine che fisserà, all'oggetto d'assistere al loro aprimento; verrà questo dal medesimo eseguito nel giorno che si sarà indicato in presenza, o in contumacia di esse; e se i plichi risulteranno relativi ad oggetti stranieri alla successione, dovrà rimetterglieli senza farne conoscere il contenuto, oppure li sigillerà di nuovo per venirgli rimessi sulla loro prima instanza.

920. Ove si fosse per trovare un testamento aperto, il giudice di pace farà risultare dello stato del medesimo, ed osserverà quanto trovasi prescritto all'articolo 916.

921. Trovandosi le porte chiuse, od incontrandosi qualche ostacolo nell'apposizione de'sigilli, oppure eccitandosi delle difficoltà tanto prima che dopo la detta apposizione, si provverà sulle medesime dal presidente del tribunale nell'udienza del *referé*; si sospenderà a tale effetto ogni procedimento, e

verrà preposto dal giudice di pace una guardia per l'esteriore ed anche per l'interno, se le circostanze lo esigeranno; e ne farà immantinente la relazione al presidente del tribunale.

Potrà nulladimeno il giudice di pace, ove qualunque remora fosse pregiudiziale, provvedere a tale riguardo provvisionalmente, con riserva di farne quindi la relazione al presidente del tribunale.

922. In qualunque caso, in cui si farà dal giudice di pace la relazione al presidente del tribunale tanto in fatto d'apposizioni di sigilli, che in altre materie, si farà risultare di ciò che si sarà eseguito ed ordinato nel verbale che si formerà dal giudice di pace; il presidente sottoscriverà le sue ordinanze sullo stesso verbale.

923. Dopochè si sarà terminato l'inventario, non si potranno più apporre i sigilli, salvo che siasi impugnato l'inventario, e siasi così ordinato dal presidente del tribunale.

Se si richiederà l'opposizione de'sigilli pendente la formazione dell'inventario, non potranno essi apporsi se non che sugli oggetti non stati compresi nell'inventario.

924. Non trovandosi alcun effetto mobile, si formerà dal giudice di pace un verbale di *carence* vale a dire, *s'esprimerà, che non si è trovata cosa alcuna*; si vi saranno effetti mobili che sieno necessarj per l'uso delle persone che restano nella casa, o sovra di cui non si possano apporre li sigilli, il giudice di pace redigerà un verbale, che contenga la descrizione sommaria di detti effetti.

925. Nei comuni, in cui la popolazione è di venti mila anime, e maggiore, si dovrà tenere nella segreteria del tribunale di prima instanza un registro d'ordine pei sigilli, sovra di cui, in seguito alla dichiarazione, che dovrà trasmettersi dai giudici di pace del circondario fra le ventiquattr'ore successive alla loro apposizione, si dovranno trascrivere:

1. I nomi e dimora delle persone, sugli effetti di cui si sono apposti i sigilli;

2. Il nome, e residenza del giudice, che ha proceduto alla loro apposizione.

3. Il giorno, in cui questa è seguita.

*Delle opposizioni ai sigilli.*

926. Le opposizioni ai sigilli si potranno fare tanto per via d'una dichiarazione sul verbale di loro apposizione, quanto col mezzo d'atto di citazione intimato al segretario del giudice di pace.

927. Qualunque opposizione ai sigilli dovrà, oltre le formalità comuni ad ogni atto di citazione, contenere, sotto pena di nullità.

1. L'elezione di domicilio nel comune, oppure nel circondario della giustizia di pace, in cui è seguita la loro apposizione, se l'opponente non farà ivi la sua dimora.

2. L'enunciazione precisa del motivo dell'opposizione.

## TITOLO II.

*Della rimozione dei sigilli.*

ARTICOLO 928.

Non si potranno rimuovere i sigilli, nè procedere all'inventario, salvo tre giorni dopo la sepoltura, se si saranno apposti prima di essa; e tre giorni dopo la loro apposizione, ove questa sia seguita posteriormente alla sepoltura, sotto pena di nullità dei verbali di rimozione dei sigilli, e dell'inventario, dell'indennizzazione contro di quelli, che vi avranno proceduto, e ne avranno promessa l'instanza; il tutto salvo che siasi altrimenti ordinato dal presidente del tribunale di prima instanza per qualche motivo urgente, di cui si farà men-

zione nella sua ordinanza. In questo caso, se le parti, che hanno diritto di assistere alla rimozione dei sigilli, non saranno comparse, si chiamerà per rappresentarle, tanto nella rimozione dei sigilli, quanto nell'inventario, un notajo nominato *d'officio* dal presidente.

929. Se gli eredi, o alcuno di questi saranno minori, od emancipati, non si deverrà alla rimessione dei sigilli, salvo che siano essi stati o prima provveduti di tutore, oppure emancipati.

930. Sarà lecito a tutti quelli, che sono in diritto di fare apporre i sigilli, di chiedere la rimozione, a riserva unicamente di coloro, che hanno fatto seguire la loro apposizione in esecuzione soltanto dell'articolo 909, al numero 3 sovra riferito.

931. Le formalità necessarie per ottenere la rimozione dei sigilli consisteranno.

1. Nell'instanza a tale riguardo, inserita nel verbale del giudice di pace.

2. Nell'ordinanza del giudice, indicante il giorno, ed ora, in cui seguirà la rimozione.

3. In un'intimazione ad assistere alla detta rimozione fattasi al congiunto sopravvivente, agli eredi presuntivi, esecutori testamentarj, legatarj universali, ed a titolo universale, ove se ne abbia conoscenza, ed agli opponenti.

Non sarà necessario di citare le persone interessate, che risiedono fuori della distanza di cinque miriametri, ma si chiamerà per rappresentarli nell'amozione dei sigilli, e nell'inventario, un notajo eletto *d'officio* dal presidente del tribunale di prima istanza.

Gli opponenti verranno citati ai domicilj da essi eletti.

932. Il congiunto, l'esecutore testamentario, gli eredi, ed i legatarj universali, e quelli a titoli universale potranno assistere ad ogni vacazione per la rimozione dei sigilli, e per l'inventario personalmente, o per via di un mandatario.

Gli opponenti non potranno assistere tanto in persona, che per via di un procuratore, salvo alla prima vacazione; saranno tenuti di farsi rappresentare alle vacazioni successive da un solo mandatario per tutti, che si eleggerà da essi d'accordo, ed in difetto si sceglierà *d'officio* dal giudicio.

Se nel numero di questi mandatarj si troverà qualche procuratore presso il tribunale di prima istanza ammesso a patrocinare nel distretto della sua giurisdizione, dovrà questi giustificare del suo mandato colla presentazione del titolo della sua parte; ed il procuratore più anziano, secondo l'ordine di nomina, dei creditori aventi un titolo autentico, assisterà di diritto a nome di tutti gli opponenti; se non vi avrà alcun creditore munito di titolo autentico, il procuratore più anziano degli opponenti appoggiati ad un titolo qualunque, presenterà la sua assistenza; si regolerà definitivamente l'anzianità nella prima vacazione.

933. Ove uno degli opponenti avesse qualche interesse diverso da quello degli altri, oppure contrario, gli sara facoltativo di assistere personalmente, oppure per via di un procuratore particolare, a sue spese.

934. Gli opponenti per la conservazione dei diritti del loro debitore non potranno assistere alla prima vacazione, e neppure concorrere alla scelta di un procuratore comune per le altre vacazioni.

935. Il congiunto avente una comunione di beni, gli eredi, l'esecutore testamentario, ed i legatarj universali, o per titolo universale potranno accordarsi nell'elezione di uno o due notaj, o di uno, o due estimatori o esperti; se non si concorderanno tra essi, vi si procederà, a seconda della natura degli oggetti, col mezzo di uno, o due notaj, estimatori, o periti nominati *d'officio* dal presidente del tribunale di prima istanza; gli esperti presteranno il loro giuramento avanti il giudice di pace.

936. Il verbale di rimozione dei sigilli dovrà contenere.

1. La data; 2. I nomi, professione, dimora, ed elezione di domicilio dell' istante; 3. l'enunciazione dell' ordinanza emanata per detta rimozione; 4. la designazione dell'intimazione prescritta dal precedente articolo 931; 5. la comparizione delle parti, e le loro osservazioni; 6. la nomina dei notaj, degli estimatori, ed esperti, che devono procedere alle opportune operazioni; 7. la ricognizione dei sigilli, se essi sono intatti, ed interi, ed ove non si trovino in questo stato, la natura, e qualità delle loro variazioni, salva ragione di provvedersi a causa di queste siccome sarà di giustizia; 8. l'istanza per l'oggetto di qualche perquisizione; il risultato delle medesime, ed ogni altra domanda, su cui vi sarà luogo a provvedere.

937. Si leveranno successivamente i sigilli, ed a misura, che si procederà all' inventario, si dovranno nuovamente apporre alla fine di ogni vacazione.

938. Si potranno unire assieme gli effetti della stessa natura, per poscia descriverli successivamente nell' inventario, giusta il loro ordine, e verranno in questo caso riposti sotto sigillo.

939. Venendo a trovarsi qualche effetto, o scrittura non relativa alla successione, e che venga richiamata da terze persone, se ne farà la rimessione a coloro, a cui apparterrà; se non se ne potrà fare subito la rimessione, e se sarà necessario di farne la descrizione, si devetrà alla medesima sul verbale dei sigilli, e non sull' inventario.

940. Venendo a cessare il motivo dell'apposizione dei sigilli prima che si siano levati, oppure pendente il corso della loro rimozione, si leveranno senza veruna descrizione.

## TITOLO III.

### *Dell' inventario.*

#### ARTICOLO 941.

Quelli, che hanno diritto di fare istanza per la rimozione dei sigilli, sono egualmente autorizzati a richiedere che si proceda all'inventario.

942. Deve farsi l'inventario in presenza, 1. del congiunto sopravvivente; 2. degli eredi presenti; 3. dell'esecutore testamentario, se si ha notizia del testamento; 4. dei donatarj, o legatarj universali, o a titolo universale, tanto in proprietà, che in usufrutto, od essi legittimamente chiamati ad assistervi, qualora facciano la loro dimora nella distanza di cinque miriametri: se essi risiederanno al di là di tale distanza, si chiamerà per tutti quelli che si renderanno assenti un solo notajo nominato dal presidente del tribunale di prima istanza per l'oggetto di rappresentare quelle delle parti state chiamate, che si saranno rese contumaci.

943. L' inventario, oltre le formalità comuni a tutti gli atti. che si stipulano avanti i notaj, dovrà contenere,

1. I nomi, professioni, e dimora degl' instanti, dei comparenti, dei contumaci, e degli assenti, ove se ne abbia conoscenza, del notajo chiamato per rappresentarli, degli estimatori, e periti, e la menzione dell'ordinanza di commissione al notajo per rappresentare gli assenti, e contumaci.

2. L' indicazione del luogo, in cui si procede all'inventario.

3. La descrizione, e l'estimazione degli effetti, la quale si farà a giusto valore, e senza accrescimento.

4. La designazione della qualità, del peso, e del titolo dell'argenteria.

5. La designazione delle monete in numerario,

6. Le carte saranno numerate dal primo all'ultimo foglio, e verranno segnate di carattere d'uno dei notaj; trovandosi libri, e registri di commercio, si farà risultare del loro stato, si numereranno parimenti, e si segneranno i fogli dei medesimi, ove non lo sieno; trovandosi degli spazj in bianco nelle pagine scritte si dovranno interlineare.

7. La dichiarazione dei titoli attivi, e passivi, ossia *di debito, e di credito*.

8. La menzione del giuramento, che si sarà prestato nella chiusura dell' inventario da coloro, che erano stati in possesso degli effetti prima del medesimo, oppure che hanno dimorato nella casa, in cui trovansi i detti effetti, che non hanno nascosto, o veduto nascondere cosa alcuna, e che non è a loro scienza, che sia seguita alcuna occultazione.

9. La rimessione degli effetti, e delle carte, qualora vi sarà luogo, fra le mani della persona, in cui concorderanno le parti, e che verrà in difetto nominata dal presidente del tribunale.

944. Se all' occasione dell'inventario si ecciteranno delle controversie, o se si promuoveranno delle instanze per l'amministrazione della comunione, o della successione, o per qualche altro oggetto, e se le altre parti non aderiranno alle medesime, i notaj rimetteranno le parti a provvedersi all' udienza del *referé* avanti il presidente del tribunale di prima istanza; potranno farne essi stessi la relazione, se risiederanno nel cantone, in cui siede il tribunale; in questo caso il presidente apporrà la sua ordinanza sulla minuta del processo verbale.

## TITOLO IV.

### *Della vendita dei mobili.*

#### ARTICOLO 945.

Qualora vi sarà luogo alla vendita dei mobili dipendenti da un' eredità in esecuzione dell' articolo 826 del codice civile, si farà tale vendita giusta le formalità stabilite nel titolo dell' esecuzione sopra i mobili.

946. Vi si procederà sull' instanza di una delle parti interessate in virtù dell'ordinanza del presidente del tribunale di prima istanza, e da un pubblico uffiziale.

947. Si citeranno le parti, che avranno diritto di assistere all' inventario, e che risiederanno, oppure avranno fatta elezione di domicilio nella distanza di cinque miriametri; l' atto di citazione s' intimerà al domicilio eletto.

948. Eccitandosi delle difficoltà, si potrà provvedere provvisoriamente sulla medesima dal presidente del tribunale di prima istanza nell' udienza del *référé*.

949. Si farà la vendita nel luogo, in cui trovansi gli effetti, se non si sarà altrimenti ordinato.

950. La vendita seguirà, tanto in assenza, che in presenza, senza che sia necessario di chiamare alcuno per rappresentare le parti, che non compajono.

951. Il verbale farà menzione della presenza, oppure dell' assenza dell' instante.

952. Se tutte le parti saranno maggiori d' età, presenti, e d' accordo tra esse, e se non vi sarà alcun terzo interessato, non saranno esse tenute ad osservare le formalità avanti prescritte.

## TITOLO V.

### *Della vendita degli stabili.*

ARTICOLO 953.

Se gli stabili spetteranno soltanto a persone maggiori, si procederà alla loro vendita, ove siavi luogo, nella conformità che si concorderà fra i detti maggiori.

Essendovi luogo a licitazione, si farà questa in conformità di quanto trovasi prescritto sotto il titolo *delle divisioni, e delle licitazioni*.

954. Ove gli stabili appartengano a minori, non se ne potrà ordinare la vendita, salvo dopo un sentimento dei parenti (1).

Questo sentimento non sarà necessario qualora gli stabili spetteranno in parte a persone maggiori, e ad altre minori, ed allorchè si sarà ordinata la licitazione sull' instanza dei maggiori.

Si procederà a questa licitazione siccome viene ordinato sotto il titolo *delle divisioni, e delle licitazioni*.

955. Allorchè il tribunale civile omologherà le deliberazioni del consiglio di famiglia relative all' alienazione di stabili appartenenti a minori, nominerà colla stessa sentenza uno, o trè periti siccome l' importanza dei beni potrà richiederlo, e ordinerà, che sul loro estimo si apriranno pubblicamente gl' incanti avanti un membro del tribunale, oppure avanti un notajo commesso a tale riguardo anche per via della stessa sentenza.

956. I periti dopo aver prestato il loro giuramento, distenderanno la loro relazione in un solo parere a maggiorità di voti; tale sentimento pre-



(1) *Vedi l' articolo 459. del codice civile.*

senterà le basi dell' estima, a cui avranno proceduto.

957. Rimetteranno essi la minuta della loro relazione od alla segreteria, presso il notajo, secondo che si sarà fatta la commissione ad un membre del tribunale, o ad un notajo per ricevere gl' incanti.

958. Si apriranno gl' incanti sopra uno stato, ossia *registro delle condizioni*, e *pesi* stato depositato nella segreteria, oppure presso il notajo delegato, il quale dovrà contenere.

1. L' enunciazione della sentenza, che ha omologato il sentimento dei parenti.

2. L' indicazione dei titoli di proprietà.

3. La designazione sommaria dei beni esposti in vendita, ed il prezzo della loro estima.

4. Le condizioni della vendita.

959. Questo stato, ossia *registro* verrà letto all' udienza, se si fa la vendita giudicialmente; al momento della lettura di esso si annunzierà il giorno, in cui si procederà alla prima aggiudicazione, ossia l' aggiudicazione preparatoria: questo giorno sarà distante almeno di sei settimane.

960. L' aggiudicazione preparatoria, tanto avanti il tribunale, quanto avanti un notajo, verrà indicata col mezzo d' affissi. Questi affissi, *o tiletti in foglio* conterranno soltanto la designazione sommaria dei beni, li nomi, professione, e domicilio del minore, del tutore, e del surrogato tutore, e la dimora del notajo, se la vendita dovrà farsi avanti di esso.

961. Questi tiletti verranno affissi per tre domeniche consecutive.

1. Alla porta principale di ciascheduna delle fabbriche, che si esporranno in vendita.

2. Alla porta principale dei comuni della situazione dei beni; ed in Parigi alla porta principale unicamente della municipalità, nel circondario di cui trovansi situati i beni.

3. Alla

3. Alla porta esteriore del tribunale, che avrà permesso la vendita, ed a quella del notajo, se si sarà commesso un notajo per procedere alla medesima.

I *maires* dei comuni, in cui si affiggeranno questi tiletti dovranno apporre il loro *vista*, e certificato senza costo di spesa sopra una copia, che resterà unita al registro.

962. S' inserirà in un giornale copia di detti tiletti in conformità del precedente articolo 683; si farà risultare di questa inserzione nella conformità indicata sotto il titolo *dell' esecuzione sopra gli stabili*. Dovrà essa farsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l' aggiudicazione preparatoria.

963. Si reiterà tanto l' apposizione dei tiletti, quanto l' inserzione nei giornali, almeno otto giorni prima dell' aggiudicazione definitiva.

964. Nel giorno fissato per l' aggiudicazione definitiva, se le offerte all' incanto non ascenderanno al prezzo dell' estima, il tribunale potrà ordinare, previo un nuovo parere di parenti, che si debba aggiudicare lo stabile al miglior offerente, anche al disotto dell' estima; per qual effetto si rimanderà l' aggiudicazione con un altro termine stabilito nella sentenza, che non potrà essere minore di quindici giorni.

Quest' aggiudicazione sarà pure annunziata per via di tiletti affissi almeno otto giorni prima di essa nei comuni, e luoghi indicati, visti, certificati, ed inseriti nei giornali, come si è precedentemente stabilito.

965. Si osserveranno inoltre, per quanto riflette gli atti d' incanto, la forma dell' aggiudicazione, e le conseguenze della medesima, tutte le disposizione contenute negli articoli 701, e successivi del titolo *dell'esecuzione sopra gli stabili*; se però si procederà all' incanto col mezzo di un notajo, potranno farsi i partiti, ed offerte da qualunque

persona, senza che sia d' uopo del ministero di procuratore.

## TITOLO VI.

### *Delle divisioni, e licitazioni* (1).

#### ARTICOLO 966.

Nei casi contemplati negli articoli 823, e 838 del codice civile, allorquando la divisione dovrà farsi in giustizia, la parte più diligente ne promuoverà la domanda.

967. Fra due attori dovrà il giudicio venir proseguito da quello di essi, che avrà fatto il primo esaminare il suo atto di citazione dal segretario del tribunale; si apporrà al detto *vista* la data del giorno, e dell' ora.

968. Il tutore speciale, e particolare, che deve eleggersi a ciascun minore, che avrà qualche interesse opposto nella divisione, verrà nominato giusta le regole contenute nel titolo *del sentimento dei parenti*.

969. La stessa sentenza, che pronuncierà sovra l' instanza per la divisione, farà, ove siavi luogo, la commissione ad uno dei giudici in conformità dell' articolo 823 del codice civile, e prescriverà, che gli stabili, essendovene, debbano venir estimati per via di periti nella maniera stabilita dall' articolo 824 dello stesso codice.

970. Nel provvedere sopra questa domanda, si ordinerà dal tribunale colla stessa sentenza o la divisione, se vi potrà esser luogo, oppure la vendita per licitazione, a cui si procederà, sia avanti un membro del tribunale, sia avanti un notajo.

971.

(1) *Vedi gli articoli* 823, *e successivi, sino all'* 838 *inclusivamente del codice civile.*

971. Si procederà alla nominata, prestazione di giuramento, e relazione dei periti, giusta le formalità prescritte sotto il titolo *delle relazione dei periti*. Qualora però le parti tutte fossero maggiori, sarà lecito di nominare un solo perito, se esse vi acconsentiranno.

972. L' instante richiederà l'approvazione della relazione per via di ricorso contenente semplici conclusioni da procuratore a procuratore. Si dovranno praticare nella vendita le formalità prescritte nel titolo *detta vendita degli stabili*, con aggiungere nello *stato*, ossia *registro dei pesi*, e *condizioni*.

I nomi, dimora, e professione dell' instante, ed il nome, e dimora del suo procuratore.

I nomi, dimora, e professione dei concorrenti alla licitazione.

S' intimerà copia del registro, *o stato dei pesi* ai procuratori dei concorrenti alla licitazione per via di un semplice atto, e fra gli otto giorni successivi al deposito di esso nella segreteria, o presso il notajo.

973. Qualora si eccitèrà quale difficoltà sullo stato, o *registro dei pesi*, si risolverà essa all'udienza senza alcun ricorso, e sovrà un semplice atto da procuratore a procuratore.

974. Qualora la situazione degli stabili avrà dato luogo a varie perizie distinte, e si sarà dichiarato, che ciascuno stabile non si può comodamente dividere, non vi sarà ciò non ostante luogo a licitazione, se dal confronto delle relazioni verrà a risultare, che la totalità degli stabili possa soffrire comoda divisione.

975. Se la domanda per la divisione tenderà al solo oggetto di dividere uno, o più stabili, sovra di cui sieno già stati liquidati i diritti degli interessati; i periti nel procedere all' estima formeranno i *lotti* conforme trovasi prescritto all' articolo 466 del codice civile, e dopo che si sarà

ap-

approvata la loro relazione, si estrarranno i detti lotti a sorte o avanti il giudice commissario, o avanti un notajo commesso dal tribunale.

976. Negli altri casi l'istante farà intimare ai condividenti di comparire nel giorno, che si sarà indicato, avanti il giudice commissario, il quale rimetterà le parti avanti un notajo, nell'elezione di cui esse si concorderanno, ove possano, e vogliano accordarsi, o che in difetto si nominerà *d'officio dal tribunale* per l'oggetto di procedere ai conti, alle collazioni, alla formazione della massa, alle prededuzioni, alla composizione delle rispettive porzioni ereditarie, ed alle indennità siccome fu stabilito dal codice all'articolo 828.

Lo stesso dovrà aver luogo dopo che si sarà proceduto alla licitazione, se dovrà confondersi il prezzo dell'aggiudicazione con altri oggetti in una massa comune cadente in divisione, affine di formare la bilancia fra le varie *parti* ossia *lotti*.

977. Il notajo, che sarà stato deputato, procederà da lui solo senza assistenza di un secondo notajo, o di testimonj; se le parti si faranno assistere da qualche consulente avanti il notajo, gli onorarj di questi consulenti non potranno venir portati fra le spese della divisione, e resteranno a loro precipuo carico.

Nel caso dell'articolo 837 del codice civile, il notajo inserirà in un verbale separato le opposizioni, e le allegazioni rispettive delle parti: si rimetterà da esso questo verbale alla segreteria, e verrà ritenuto presso la medesima.

Se il giudice commissario rimetterà le parti all'udienza, l'indicazione del giorno, in cui esse dovranno comparire, terrà luogo di citazione per le medesime.

Non si farà alcuna intimazione per comparire tanto avanti il giudice, quanto all'udienza allorchè si sarà fissata dal notajo la massa cadente in divisione.

978.

978. Allorchè si sarà fissato dal notajo il totale dell' eredità cadente in divisione, le porzioni a conferirsi, e le prelevazioni da farsi da ciascheduna delle parti interessate in conformità degli articoli 829, 830, e 831 del codice civile, si formeranno i lotti da uno dei coeredi, se saranno questi tutti maggiori, concorderanno tra essi nell' elezione, e colui, che si sarà eletto accetterà la commissione; ed in caso contrario, il notajo rimetterà le parti senza verun altro procedimento avanti il giudice commissario, e questi nominerà un perito.

979. Il coerede eletto dalle parti, od il perito, che si sarà nominato per la formazione dei lotti, passerà alla loro composizione per via di una relazione, che verrà ricevuta, e redatta dal notajo in seguito alle operazioni precedenti.

980. Allorchè si saranno formati i lotti, e si saranno decise le contestazioni, che possano essere insorte sulla loro composizione, l' instante farà intimare ai condividenti di trovarsi nel giorno stabilito, nello studio del notajo per assistere al chiudimento del suo verbale, sentirne la lettura, e sottoscriverlo unitamente ad esse; se essi possono, o vogliono sottoscriversi.

981. Il notajo rimetterà la spedizione del verbale di divisione alla parte più diligente, acciò possa richiederne l' omologazione dal tribunale. Sulla relazione del giudice commissario si omologherà dal tribunale la divisione, qualora vi sarà luogo in presenza delle parti, od esse chiamate ad assistervi, se non saranno tutte comparse al fine dell' inventario, e sulle conclusioni del procuratore imperiale nei casi, in cui la qualità delle parti richiederà il di lui ministero.

982. La sentenza d' omologazione prescriverà l' estrazione dei lotti, sia avanti il giudice commissario, sia avanti il notajo, il quale dopo l' estrazione ne farà tosto la rimessione.

983. Tanto il segretario, quanto il notajo dovranno spedire quegli estratti in tutto, od in parte del verbale di divisione, che gli verranno richiesti dalle parti interessate.

984. Le precedenti formalità dovranno venir osservate nelle licitazioni, e nelle divisioni tendenti a far cessare l' indivisione, allorchè vi saranno interessati minori, ed altre persone, che non godono dei loro diritti civili.

985. Qualora però tutti i comproprietarj, o coeredi saranno maggiori, godranno dei loro diritti civili, si troveranno presenti, o legittimamente rappresentati, potranno essi astenersi dalle vie giudiziarie, o desisterne in qualunque stato di causa, e convenire tra essi d' accordo per procedere in quella forma, che giudicheranno a proposito (1).

## TITOLO VII.

### *Del beneficio d' inventario.*

#### ARTICOLO 986.

Se l' erede prima di prendere qualità, e conformemente al codice civile (2) vorrà farsi autorizzare a procedere alla vendita degli effetti mobili, che cadono nell' eredità, dovrà per tale oggetto presentare un ricorso al presidente del tribunale di prima istanza del distretto della giurisdizione, in cui si è aperta la successione.

La vendita dovrà farsi per mezzo d' un officiale pubblico in seguito alle affissioni, e pubblicazioni avanti prescritte per la vendita dei mobili.

987. Qualora vi sarà luogo alla vendita degli stabili, che cadono nell' eredità, l' erede benefi-

cia-

(1) *Vedi l' articoli 819 del codice civile.*

(2) *Vedi gli articoli 793 e 794 del codice civile.*

ciario presenterà al presidente del tribunale di prima istanza un ricorso, in cui verranno essi designati.

Si comunicherà questo ricorso al pubblico ministero, previe conclusioni del medesimo, e previa relazione da farsi da un giudice nominato per quest' effetto, emanerà la sentenza, la quale ordinerà prima d' ogni cosa, che si proceda alla visita; ed estima degli stabili da un perito deputato *ex officio*.

988. Se la relazione si troverà regolare, si passerà alla di lei omologazione sopra di una petizione dallo stesso tribunale, e sulle conclusioni del pubblico ministero la sentenza prescriverà la vendita.

Si procederà a questa vendita giusta le formalità stabilite sotto il titolo *delle divisioni, e delle licitazioni*.

L' erede beneficiario si avrà per erede puro, e semplice, se egli avrà fatta vendita di stabili senza uniformarsi alle regole stabilite nel presente titolo.

989. Se vi sarà luogo a far seguire la vendita di mobili, e di rendite dipendenti dall' eredità, dovrà questa venir fatta secondo le formalità prescritte per la vendita di tal sorta di beni, sotto pena, riguardo all' erede beneficiario di vedersi considerare per erede puro, e semplice.

990. Si farà la distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita dei mobili fra i creditori opponenti in proporzione del rispettivo avere, secondo le forme indicate sotto il titolo *della distribuzione per contributo*.

991. Il prezzo, che si ritrarrà dalla vendita degli stabili sarà distribuito giusta l'ordine dei privilegj, e delle ipoteche.

992. Il creditore, o qualunque altra parte interessata, che vorrà obbligare l'erede beneficiario a prestar cauzione, dovrà fargli seguire un' intima-

mazione per quest' effetto per via d' atto stragiudiciale significato personalmente, od a domicilio.

993. Fra i tre giorni successivi a questa intimazione, oltre un giorno per ogni tre miriametri di distanza tra il domicilio dell' erede, ed il comune, in cui siede il tribunale, sarà egli tenuto di presentare una cauzione alla segreteria del tribunale, in cui si è aperta la successione, nella forma prescritta per l' ammessione delle cauzioni.

994. Elevandosi qualche difficoltà sull' ammessione della cauzione, i creditori, che le promuoveranno, verranno rappresentati dal procuratore più anziano.

995 Si osserveranno, quanto alla resa di conto del beneficio d' inventario le formalità stabilite sotto il titolo *della resa dei conti*.

996. Le azioni, che dovranno promuoversi dall' erede beneficiario contro l' eredità, verranno proposte contro gli altri eredi; e non essendovene, oppure venendo queste promosse, da tutti s' intenteranno contro un curatore al beneficio d' inventario, il quale si nominerà nella stessa forma, in cui si deputano i curatori alle eredità giacenti.

## TITOLO VIII.

### *Della rinunzia alla comunione, od alle eredità.*

#### ARTICOLO 997.

Le rinuncie alla comunione, o ad un' eredità dovranno farsi alla segreteria del tribunale, nel di cui distretto è seguito lo scioglimento della comunione, o si è aperta la successione sul registro ordinato dall' articolo 784 del codice civile, e conformemente all' articolo 1457 dello stesso codice, senza che sia d' uopo di verun' altra formalità.

# TITOLO IX.

## *Del curatore all' eredità giacente.*

### ARTICOLO 998.

Allorchè dopo la scadenza dei termini per far l' inventario, e per deliberare, non si presenterà alcuno, che reclami un' eredità, non vi sarà alcun erede, il quale sia conosciuto, oppure gli eredi certi avranno rinunciato, questa eredità si riputerà per giacente, e verrà provvista di un curatore giusta l' articolo 812 del codice civile.

999. Nel caso di concorrenza tra due, o più curatori, si profferirà quello, che sarà stato nominato il primo, senza che siavi bisogno d' alcuna sentenza.

1000. Il curatore è tenuto prima d' ogni cosa di far risultare dello stato dell' eredità col mezzo dell' inventario, se non se ne sarà fatto alcuno; e di far vendere i mobili a seconda delle formalità prescritte sotto il titolo *dell' inventario, e della vendita degli effetti mobili*.

1001. Non gli sarà lecito di devenire alla vendita degli stabili, e delle rendite, salvo che giusta le forme, che si sono prescritte nel titolo *del beneficio dell' inventario*.

1002. Le formalità, che si sono stabilite per l' erede beneficiario si applicheranno parimenti al modo d' amministrazione, ed al conto, che si dovrà rendere dal curatore all' eredità giacente.

# LIBRO TERZO.

## TITOLO UNICO.

### *Degli arbitramenti.*

ARTICOLO 1003.

Qualunque persona è autorizzata a compromettere sovra i diritti, di cui essa ha la libera disposizione.

1004. Non è lecito di compromettere sopra le donazioni, e legati di alimenti, di abitazione, e di vestiario sulle separazioni tra marito, e moglie, divorzj, questioni di stato, nè sovra alcuna delle contestazioni, che sarebbero sottoposte a venir comunicate al ministero pubblico.

1005. Si potrà fare il compromesso per via di verbale avanti gli arbitri eletti, oppure per atto avanti notajo, o per scrittura privata.

1006. Il compromesso dovrà esprimere gli oggetti, che cadono in questione, e i nomi degli arbitri, sotto pena di nullità.

1007. Sarà valido il compromesso comunque non fissi verun termine, ed in questo caso il parere degli arbitri durerà per soli tre mesi, calcolandi dal giorno del compromesso.

1008. Mentre che durerà l'arbitramento non si potrà rivocare la nomina degli arbitri, salvo di comune consenso delle parti.

1009. Le parti, e gli arbitri dovranno seguire nel modo di procedere gli stessi termini, e le stesse formalità, che si sono stabilite per gli tribunali, se le parti non avranno altrimenti convenuto.

1010. Sarà facoltativo alle parti di rinunciare all' appello, tanto all' epoca del compromesso, quanto dopo il medesimo.

Allorchè l' arbitramento cadrà sopra un' appellazione, o sopra un ricorso civile, la sentenza degli arbitri sarà definitiva, e senza appello.

1011. Gli atti d' istruzione, ed i verbali, che spettano al ministero degli arbitri dovranno farsi da essi tutti, se il compromesso non l' avrà autorizzato a commettere in particolare uno dei medesimi.

1012. Il compromesso finisce,

1. Per la morte, rifiuto, distanza, o impedimento di uno degli arbitri, se non si sarà apposta alcuna clausula, la quale autorizzi a passar oltre, o con cui siasi stabilito, che la surrogazione resterà ad elezione delle parti, od a scelta d' arbitro, o degli arbitri, che resteranno.

2. Per la scadenza del termine convenuto, o di quello di tre mesi, ove questo non siasi fissato.

3. Per la disparità di opinioni, se gli arbitri non avranno la facoltà di precedere un terzo arbitro.

1013. La morte non porrà fine al compromesso, se tutti gli eredi saranno maggiori; sarà però sospeso il termine per istruire, e per giudicare pendente la dilazione per far l' inventario, e per deliberare.

1014. Gli arbitri non potranno astenersi, se avranno cominciate le loro operazioni; non si potranno essi ricusare, salvo che per via di cause sopraggiunte dopo il compromesso.

1015. Se si proporrà un' accusa di falsità anche puramente civile, oppure se si ecciterà qualche incidente criminale, gli arbitri lasceranno provvedersi le parti avanti il tribunale competente, ed i termini dell' arbitramento continueranno a decorrere dal giorno della sentenza, che emanerà sovra l' incidente.

1016.

1016. Sarà ciascuna delle parti tenuta a produrre le sue difese, ed i suoi titoli almeno quindici giorni prima della scadenza del termine del compromesso, e dovranno gli arbitri giudicare dello stato delle scritture, che si saranno presentate.

Si sottoscriverà la sentenza da ciascheduno degli arbitri, e nel caso, in cui vi fossero più di due arbitri, se il numero minore dei medesimi ricusasse di sottoscriverla, gli altri arbitri ne faranno menzione, ed avrà la sentenza lo stesso effetto, come se fosse stata sottoscritta da ciascheduno di essi.

Una sentenza d'arbitri non sarà in alcun caso soggetto ad opposizione.

1017. Qualora sieno divise le opinioni degli arbitri, se questi saranno stati autorizzati alla nomina di un terzo arbitro, dovranno ciò fare per via della stessa decisione, che pronuncia la disparità di opinioni; ove non possano accordarsi nella scelta del medesimo, ne faranno la dichiarazione sul verbale, e si nominerà il terzo arbitro dal presidente del tribunale, che deve ordinare l'esecuzione della decisione degli arbitri.

Si presenterà per quest'oggetto un ricorso dalla parte più diligente.

In tutti due i casi, gli arbitri, le di cui opinioni sono divise, dovranno ridurre in iscritto il loro sentimento distinto, ed appoggiato a motivi, sia nello stesso verbale, sia in verbali separati.

1018. Il terzo arbitro dovrà giudicare fra il mese, da calcolarsi dal giorno della di lui accettazione, salvo che si fosse prolungato questo termine coll'atto di nomina; non potrà esso pronunciare, se non dopo d'aver conferito cogli arbitri contrarj di sentimento, a cui s'intimerà di riunirsi per quest'effetto.

Se tutti gli arbitri non si riuniranno, il terzo arbitro pronuncierà solo, e sarà nulladimeno tenuto di conformarsi ad uno dei sentimenti degli altri arbitri.

1019.

1019. Gli arbitri, ed i terzi arbitri daranno la loro decisione sulla traccia delle regole di diritto, salvo che il compromesso loro avesse accordata la facoltà di fare *uno staglio*, ossia di comporre la differenza all'amichevole, e di pronunciare su di tal base.

1020. La sentenza arbitramentale si renderà esecutiva per via di un'ordinanza del presidente del tribunale di prima istanza, nel distretto della di cui giurisdizione si è proferta; si depositerà per quest'effetto la minuta della medesima da uno degli arbitri fra i tre giorni presso la segreteria del tribunale.

Se il compromesso sarà caduto sopra l'appello da una sentenza, la decisione arbitrale dovrà venir depositata presso la segreteria del tribunale, e si profferirà l'ordinanza dal presidente di questo tribunale:

Le istanze pel pagamento delle spese del deposito, e dei diritti di registrazione potranno unicamente venir promosse contro le parti.

1021. Le sentenze degli arbitri comprensivamente a quelle soltanto preparatorie non potranno mandarsi ad esecuzione, salvo dopo l'ordinanza, che verrà a quest'effetto profferita dal presidente del tribunale al piede, od in margine della minuta, senza che resti necessario di darne comunicazione al pubblico ministero, e si darà la copia di quest' ordinanza in seguito alla spedizione della decisione.

Il diritto di conoscere sull'esecuzione della sentenza spetta al tribunale, che ha profferta l'ordinanza.

1022. Le sentenze arbitramentali non si potranno in verun caso opporre ai terzi.

1023. L'appellazione dalle sentenze degli arbitri si porterà avanti i tribunali di prima istanza per quanto concerne le materie, che, ove non vi fosse seguito alcun arbitramento, sarebbero state

di

di competenza dei giudici di pace, tanto salva ragione d' appello, che inappellabilmente, ed avanti le corti d'appello per le cause, che avrebbero spettato alla cognizione dei tribunali di prima istanza, tanto appellabilmente, che senza appello.

1024. Le regole relative all'esecuzione provvisoria delle sentenze dei tribunali sono anche applicabili alle sentenze degli arbitri.

1025. Venendo a rigettarsi l'appello, si condannerà l'appellante nella stessa emenda, come se si trattasse di una sentenza dei tribunali ordinarj.

1026. Sarà lecito di provvedersi in linea di ricorso civile contro le sentenze degli arbitri colle formalità, fra i termini, e nei casi avanti designati per le sentenze dei tribunali ordinarj.

Tale instanza si promuoverà avanti quel tribunale, che sarebbe stato competente per conoscere sull'appello.

1027. Non potranno tuttavia dar luogo al ricorso civile,

1. L'inosservanza delle formalità ordinarie, se le parti avevano altrimenti convenuto tra esse, come si è detto all'articolo 1009.

2. Se si sarà pronunciato sopra cose non state addimandate, salva ragione di provvedersi per via di nullità giusta il seguente articolo.

1028. Non sarà necessario di provvedersi per via d'appello, nè di ricorso civile nei seguenti casi,

1. Cioè se la sentenza sarà stata profferta senza compromesso, o fuori dei termini di questo.

2. Se sarà emanata in seguito ad un compromesso nullo, od il di cui termine era scaduto.

3. Se si sarà soltanto pronunciato da alcuni degli arbitri non autorizzati a giudicare in assenza degli altri.

4. Se si sarà profferta da un terzo arbitro senza prima averne conferito cogli arbitri divisi d'opinione.

3. E finalmente se si sarà pronunciata sopra cose non state addimandate.

In tutti questi casi le parti si provvederanno per via d'opposizione all'ordinanza di esecuzione avanti il tribunale, da cui si sarà profferta, e proporranno la nullità dell'atto, che si è qualificato *sentenza d'arbitri*.

Non si potrà ricorrere in cassazione, salvo che contro le sentenze dai tribunali state profferte, sia sopra il ricorso civile, sia sopra l'appellazione da una sentenza d'arbitri.

## DISPOSIZIONI GENERALI.

1029. Non si avrà per comminatoria alcuna delle nullità delle emende, e delle perdite di diritto pronunciate in questo codice.

1030. Non si potrà dichiarare nullo verun atto di citazione, d'intimazione, o di procedimento, se la nullità non è formalmente dichiarata dalla legge.

Nei casi, in cui la legge non avrà prescritta la nullità, l'officiale che ha impiegato il suo ministero, potrà tanto per omissione, che per contravvenzione venir condannato ad un'emenda, che non potrà essere minore di cinque franchi, nè eccedere i cento franchi.

1031. I procedimenti, e gli atti nulli, o frustratorj, ossia *inutili*, che avranno dato luogo alla condanna ad un'emenda, resteranno a carico degli officiali *ministeriali*, da cui si saranno fatti, i quali secondo che le circostanze lo richieggono, potranno inoltre venir assoggettati all'indennizzazione verso la parte, e venir anche sospesi dall'esercizio delle loro funzioni.

1032. I comuni, ed i pubblici stabilimenti per promuovere una dimanda in giudicio dovranno conformarsi alle leggi amministrative.

1033. Nè il giorno dell'intimazione, nè quello

della scadenza si computeranno mai per il termine generale stabilito per le assegnazioni, citazioni, ingiunzioni, ed altri atti significati in persona, od a domicilio, ma a questo termine se ne aggiungerà un altro di un giorno per ogni tre miriametri (ossia sei leghe comuni di Francia, o dodici miglia all'incirca di Piemonte) di distanza, ed allorquando vi sarà luogo ad un viaggio, o spedizione, ed al ritorno, l'aumento sarà del doppio.

1034. Le intimazioni a trovarsi presente alle relazioni dei periti, come pure le citazioni fattesi in virtù di sentenza di unione di causa, indicheranno soltanto il luogo, il giorno, e l'ora della prima vacazione, o della prima udienza; non sarà necessario di reiterarle, comunque siasi fatta la continuazione per un altro giorno della vacazione, o dell'udienza.

1035. Allorchè si tratterà di ricevere un giuramento, o una cauzione, di procedere ad un esame, o ad un interrogatorio sopra qualche fatto, o articolo, di devenire alla nomina di periti, e generalmente di fare qualunque operazione in seguito ad una sentenza, se le parti, o il sito in questione si troveranno troppo lontani, sarà lecito ai giudici di delegare un tribunale vicino, un giudice, o anche un giudice di pace, a secondo che le circostanze lo richiederanno; potranno essi parimenti autorizzare un tribunale a nominare, sia uno de' suoi membri, sia un giudice di pace, per procedere alle operazioni state prescritte.

1036. Potranno i tribunali, secondo la gravezza dei casi nelle cause, nel merito di cui devono conoscere, pronunciare anche *ex officio* delle ingiunzioni, sopprimere delle comparse, o scritti, dichiararli calunniosi, ed ordinare la stampa, e l'affissione delle loro sentenze.

1037. Non si potrà fare alcuna intimazione, nè esecuzione dopo il primo d' ottobre sino alli 31 marzo

marzo avanti le ore sei del mattino, e dopo le ore sei della sera, e dal primo aprile sino alli 30 settembre prima delle ore quattro del mattino, e dopo le ore nove della sera, come neppure nei giorni delle *feste legali*, salvo che ciò segua in virtù di permesso del giudice nei casi, in cui qualunque ritardo potrebbe rendersi pregiudiciale.

1038. I procuratori, che avranno prestato il loro patrocinio nelle cause, in cui si è profferta una sentenza definitiva, dovranno continuare il medesimo sull' esecuzione di questa sentenza senza alcun nuovo mandato, purchè questa segua nell' annata successiva alla prolazione della sentenza.

1039. Qualunque intimazione fattasi a persone pubbliche state preposte per riceverle, dovrà venir da esso vista senza spesa sull' originale.

In caso di rifiuto si apporrà il *vista* sull' originale dal procuratore imperiale presso il tribunale di prima istanza del loro domicilio. Coloro, che si rifiuteranno, potranno venir condannati sulle conclusioni del procuratore imperiale ad un' emenda, che non potrà essere minore di cinque franchi.

1040. Ogni atto, e verbale spettante al ministero del giudice dovrà farsi nel luogo, in cui siede il tribunale. Il giudice vi sarà sempre assistito dal segretario, il quale conserverà le minute, e ne spedirà le copie; nei casi d'urgenza il giudice potrà provvedere nella di lui abitazione sulle petizioni, che gli saranno presentate; il tutto salva, e riservata l'esecuzione delle disposizioni datesi sotto il titolo dei *référés*.

1041. Questo codice si manderà ad esecuzione cominciando dal primo del mese di gennajo del 1807; in conseguenza tutti i giudizj, che si saranno introdotti dopo quest' epoca, dovranno istruirsi in conformità delle sue disposizioni.

Tutte le leggi, consuetudini, usi, e regola-

menti relativi al modo di procedere nelle materie civili saranno abrogati.

1042. Prima di quest' epoca si compileranno dei regolamenti di pubblica amministrazione, tanto per la tassa delle spese, quanto per la polizia, e per la disciplina dei tsibunali.

Le disposizioni di questi regolamenti, che conterranno materie legislative, verranno presentate in forma di legge fra tre anni al più tardi.

*Sottoscritto* NAPOLEONE.

Per l' imperatore.

*Il Segretario di Stato* UGONE B. MARET.

# INDICE
## DELLE MATERIE

CONTENUTE IN QUESTO SECONDO VOLUME DEL CODICE SUL MODO DI PROCEDERE NELLE CAUSE CIVILI.


*LIBRO III.*

Dei Tribunali d' appello.

*TITOLO UNICO. Dell' appellazione, e dell' istruttoria delle cause d' appello.* Pag. 1

*LIBRO IV.*

Dei mezzi straordinarj per impugnare le sentenze.

*TITOLO I. Dell' opposizioni d' un terzo.* 9
*II. Del ricorso civile.* 10
*III. Della reclamazione, ossia azione contro li giudici.* 15

*LIBRO V.*

Dell' esecuzione delle sentenze.

*TITOLO I. Dell' ammissione della cauzione.* 18
*II. Della liquidazione dei danni interessi, ossia* indennizzazione. 19
*III. Della liquidazione dei frutti.* 20
*IV. Della resa dei conti.* ivi


*V. Del-*

*V. Della liquidazione delle spese di lite, e di quelle d'ogni altra sorta.* 24
*VI. Regole generali sopra l'esecuzione forzata delle sentenze, ed atti.* ivi
*VII. Dei sequestri dei crediti, ed effetti del debitore, od opposizioni.* 26
*VIII. Delle esecuzioni sopra mobili.* 31
*IX. Dell' esecuzione sovra le messi, od altre raccolte ancor in erba, ossia dell' esecuzione detta* brandon. 40
*X. Dell' esecuzione sopra le rendite costituite su particolari.* 43
*XI. Della distribuzione per contributo, ossia* del riparto fra i creditori in proporzione del rispettivo avere. 47
*XII. Dell' esecuzione sopra gli stabili.* 50
*XIII. Degl' incidenti, che nascono negli atti d'esecuzione sopra gli stabili.* 62
*XIV. Dell' ordine della collocazione dei creditori, e della distribuzione fra i medesimi del prezzo.* 69
*XV. Dell' incarcerazione per debito civile.* 74
*XVI. Dei* référés, *ossia delle provvidenze straordinarie, per cui è autorizzato il solo presidente del tribunale, o quel giudice, che lo rimpiazza.* 80

# PARTE SECONDA.

## MODI DIVERSI DI PROCEDERE.

### *LIBRO PRIMO.*

*TITOLO I. Delle offerte di pagamento, e del deposito giudiciale.* 97
*II. Del dritto dei proprietarj sovra i mobili, effetti, e frutti dei loro locatori, ed affittajuoli, ossia della staggina, e del sequestro sovra debitori forensi.* 98
*III. Del sequestro in linea di rivendicazione.* 100
*IV. Dell' aumento di prezzo per l' esposizione agl' incanti in seguito ad alienazione volontaria.* 101
*V. Dei mezzi da praticarsi per avere spedizione, o copia di un atto, o per farlo riformare.* 103
*VI. Di alcune disposizioni relative all' immissione in possesso dei beni di un assente.* 106
*VII. Autorizzazione della donna maritata.* 107
*VIII. Delle separazioni di beni.* 108
*IX. Della separazione personale, e del divorzio.* 110
*X. Del sentimento dei parenti.* 111
*XI. Dell' interdizione.* 113
*XII. Del beneficio della cessione.* 115

## LIBRO SECONDO.

Forme di procedere relative all' apertura di una successione.

TITOLO I. Dell' apposizione dei sigilli dopo morte. 117
Delle opposizioni ai sigilli. 122
II. Della rimozione dei sigilli. ivi
III. Dell' inventario. 126
IV. Della vendita dei mobili. 128
V. Della vendita degli stabili. 129
VI. Delle divisioni, e licitazioni. 132
VII. Del beneficio d' inventario. 136
VIII. Della rinunzia alla comunione, od alle eredità. 138
IX. Del curatore all' eredità giacente. 139

## LIBRO TERZO.

TITOLO UNICO. Degli arbitramenti. 140
Disposizioni generali. 145

VD11524406

168
B
19